Commentari agli statuti civili e criminali della città di Piombino

Atti della tavola rotonda

La penna, la memoria, la legge
Gli statuti medievali di Piombino
secc. XIII-XVIII

Piombino, Sala consiliare del Comune
5 aprile 2019

Commentari.indb 1 25/01/2021 18:20:08

Commentari.indb 2 25/01/2021 18:20:19

I Componenti dell'Accademia «Pietro Calefati»

Umberto Canovaro	*Presidente*
Andrea Landi	*Vice presidente*
Fabrizio Callaioli	*Vicario, Segretario*
Dario Ristori	*Tesoriere*
Federico Procchi	*Consigliere*
Silvio Pucci	*Delegato per l'Isola d'Elba*
Mauro Cristiani	
Silvia Fulceri	
Giada Lo Cascio	
Antonio Marta	
Alfredo Massart	
Valerio Perna	

Commentari.indb 3 25/01/2021 18:20:19

Commentari.indb 4 25/01/2021 18:20:19

Commentari.indb 5 25/01/2021 18:20:19

Commentari.indb 6 25/01/2021 18:20:19

Strada facendo.
Noterelle preliminari su di una rilevante tappa per la storia giuridica piombinese

Introducendo qualche anno fa la ristampa anastatica degli statuti piombinesi del 1705, segnalavo come quella operazione si inserisse in un più ampio quadro di rinnovato interesse verso l'esperienza giuridica del Principato di Piombino, che avrebbe portato di lì a poco alla pubblicazione di studi specialistici su tale esperienza[1].

Il volume che qui si presenta è appunto un primo risultato dell'attività di ricerca, promossa dalla *Accademia di Studi storico-giuridici "Pietro Calefati"* e contiene gli atti del convegno *La penna, la memoria, la legge. Gli statuti medievali di Piombino (secc. XIII-XVIII)*, tenutosi a Piombino il 5 aprile 2019, sotto il patrocinio del Consiglio Regionale Toscano e del Comune cittadino, in collaborazione con l'Associazione forense-Area Piombinese.

In quell'occasione, gli studiosi intervenuti hanno messo in evidenza aspetti non secondari di tale esperienza, fissando la loro attenzione soprattutto sulla normativa statutaria, non tralasciando il contesto ordinamentale del Principato, caratterizzato da una pluralità di fatti di normazione.

Ed è stata – occorre dirlo sùbito – una scelta felice.

Infatti, se è vero, per dirla con Pio Caroni, che tutti gli statuti e quindi anche gli *Statuta civilia et criminalia civitatis Plumbini*, costituivano «un centro, ma non l'epicentro» del sistema giuridico del diritto comune[2], va

[1] A. Landi, *La ristampa dell'edizione settecentesca degli Statuti di Piombino. Una preziosa occasione per la storia giuridica*, in *I Statuti civili e criminali della città di Piombino*, a cura di A. Landi, Pisa, Pisa University Press, 2016, p. X.

[2] P. Caroni, *Sovrani e sudditi nel labirinto del diritto*, in *Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento*, a cura di R. Ceschi, Bellinzona, Casagrande, 2000, pp. 591-592.

Commentari.indb 7 25/01/2021 18:20:19

sottolineato altresì come, nel caso di specie, gli Statuti piombinesi abbiano rappresentato davvero una sorta di costituzione, nella quale era gelosamente custodito il diritto proprio della comunità, non fosse altro per il fatto d'esser passati indenni dal Medioevo alle soglie dell'età contemporanea, secondo quanto rilevato, nelle sue conclusioni, da Mario Ascheri: un diritto, quindi, fortemente identitario, che pur derivante in larga parte dagli archetipi statutari pisani del *Constitutum legis*, del *Constitutum usus Pisanae civitatis* e dei *Brevia Pisani Communis*[3], si era ben presto modellato sulle specificità piombinesi[4].

Proprio Ascheri, da maestro di questa disciplina, ha inoltre evidenziato la necessità d'uno studio approfondito sull'altro ceppo della legislazione particolare, rappresentato dai *Brevia*, che a Piombino – caso non frequentissimo – si trovano nettamente separati dagli Statuti; essi, infatti, costituendo le norme più spiccatamente politiche ed essendo frutto delle contingenze del momento, furono fatti oggetto nel corso dei secoli di modificazioni assai più intense rispetto agli statuti, cosicché il loro esame ci consentirebbe di percepire il funzionamento delle varie istituzioni cittadine nelle diverse epoche storiche[5].

D'altra parte è cosa nota che la storia millenaria di Piombino risponda

[3] Il fenomeno della diffusione degli statuti delle città più importanti nelle aree di loro influenza ha, fin da tempi risalenti, attirato gli interessi della storiografia; si veda in proposito R. Braccia, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il Ponente ligure*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, a cura di M. Bianchini e G. Viarengo, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 55-69, dove sono reperibili ulteriori indicazioni bibliografiche.

[4] Puntuale il raffronto tra queste normative contenuto in R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca e gli statuti di Piombino*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985, pp. 101-120, condotto con le risalenti edizioni di Francesco Bonaini e di Antonio Era. Oggi, riguardo alle fonti pisane, oltre allo studio di C. Storti, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli, Liguori, 1998, si dispone di eccellenti lavori ecdotici: cfr. P. Vignoli, *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII). Edizione integrale del testo tràdito dal "Codice Yale" (ms. Beinecke Library 415)*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2003 e A. Ghignoli, *I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa del 1287*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1998.

[5] Vorrei peraltro sottolineare come, per la verità, avevo già tentato di saggiare questa fonte normativa, assegnando una tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza, i cui risultati costituiscono la dissertazione G. Lo Cascio, *Nell'universo degli* iura propria. *I* Brevia *piombinesi e la magistratura pupillare*, discussa nell'anno accademico 2013-2014, della quale sono stato relatore.

Commentari.indb 8 25/01/2021 18:20:19

da un lato alla logica del piccolo Stato[6] e dall'altro a quella di essere, sin dall'antichità, il crocevia di interessi internazionali[7]; ragione per cui le sue istituzioni politiche non possono non risentire di tutto questo.

Il saggio di Floriana Colao ci presenta questa linea di continuità dal Medioevo fino alla codificazione, prendendo in considerazione un punto nevralgico del sistema di diritto comune, ma direi di ogni esperienza giuridica – la funzione giurisdizionale –, avendo per guida le sparse disposizioni statutarie piombinesi in materia: ne esce una conferma di quello che dicevamo più sopra, vale a dire il perfetto inserimento dell'esperienza particolare del Principato in quella generale del diritto romano-canonico, sicché il giudice si trovava sempre a mediare fra il diritto scritto e gli assetti politico-sociali dove quel diritto andava applicato.

E il discorso non cambia nei saggi di Fabrizio Callaioli e di Umberto Canovaro, dedicati rispettivamente al Fòro piombinese e al *ius criminale* di quel Principato: in entrambi è agevole notare come la lettura delle disposizioni statutarie sia costantemente effettuata, per dir così, inforcando le lenti fornite dal diritto comune romano-canonico, in modo tale che l'interpretazione di quelle normative locali «minus laedat ius commune», secondo l'insegnamento del più grande esponente della Giurisprudenza pratica italiana del Seicento, Giovan Battista De Luca, precisato proprio glossando gli Statuti piombinesi su incarico del principe Niccolò Ludovisi[8].

Infine con l'intervento di Silvio Pucci le riflessioni sulle vicende editoriali dell'edizione settecentesca di tali Statuti vengono inserite nel contesto

[6] Sulla quale, dopo i fondamentali studi di Werner Kaegi, ricapitolati nei lavori di M. Bazzoli, *Il piccolo stato nell'età moderna. Studi su un concetto della politica internazionale tra XVI e XVIII secolo*, Milano, Jaca Book, 1990, si veda adesso B.A. Raviola, *L'Europa dei piccoli stati. Dalla prima età moderna al declino dell'antico regime*, Roma, Carocci, 2008.

[7] Per un inquadramento generale si può ancora far riferimento a L. Cappelletti, *Storia della città e dello Stato di Piombino. Dalle origini fino all'anno 1814*, Livorno, Tipografia di Raff. Giusti, 1897 (rist. an. Bologna, Forni, 1978), cui è da aggiungere almeno *Piombino storia di un principato*, Atti dei convegni dedicati alle dinastie dello Stato di Piombino, a cura di M. Giachi e U. Canovaro, Venturina (LI), Edizioni Archivinform, 2012.

[8] Questa posizione del giurista venusino è ricordata da R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca e gli statuti di Piombino*, cit., pp. 40-41, che costituisce, senza ombra di dubbio, ad oggi, la più approfondita ricerca sull'esperienza giuridica piombinese d'età moderna; di lui è da vedere anche *Pietro Calefati giurista piombinese professore nello Studio di Pisa (1499-1586...)*, adesso in Id., *Scritti minori*, Pisa, ETS, 1999, pp. 1-21.

Commentari.indb 9 25/01/2021 18:20:19

più ampio delle edizioni a stampa delle legislazioni particolari, durante la vigenza del diritto comune: l'autore sottolinea, infatti, come questa tipologia di pubblicazioni sia stata determinata, da un lato, dal desiderio dei principi di emulare Giustiniano legislatore e, dall'altro, anche dalla volontà di rendere fruibili i testi statutari ad un numero sempre più ampio di soggetti; sicché, anche sotto questo aspetto, l'edizione bilingue degli *Statuta civilia et criminalia civitatis Plumbini*, appare meritevole di segnalazione.

Se mi è consentito, vorrei chiudere queste noterelle introduttive esternando un sincero motivo di soddisfazione per l'opera che qui si presenta: non solo perché essa si inserisce in quella nuova attenzione verso le normative statutarie (di cui dicevo presentando la ristampa settecentesca degli Statuti), che dev'esser salutata con indiscutibile favore dagli storici del diritto[9], ma anche perché s'inscrive in quei percorsi storiografici che mirano a studiare l'esperienza giuridica nel suo complesso, ben lontani dagli errori metodologici che hanno viziato molti lavori più risalenti[10].

Se poi ad iniziative come questa se ne affiancano altre rivolte allo studio di ulteriori aspetti delle istituzioni e della società piombinese d'*Ancien Régime*[11], non si può che esserne contenti perché, congiungendo i singoli risultati, sarà possibile pervenire ad una vera e auspicabile *Sozialgeschichte*, idonea, fra l'altro, a mettere in guardia i giuristi – tutti i giuristi; non solo quelli di scuola – da ogni possibile rigurgito di pandettismo, a cui, invece,

[9] Pregnanti suggestioni a proposito in M. Ascheri, *Gli Statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in *Biblioteca del Senato della Repubblica. Catalogo della raccolta di Statuti*, VII, *(lettera S)*, Roma, 1993, pp. XXXI-XLIX) e G.S. Pene Vidari, *Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali*, in *Studi piemontesi*, XXV (1996), pp. 327-344. Una disamina degli atteggiamenti storiografici in L. Loschiavo, *La storiografia statutaria degli ultimi trent'anni. Considerazioni brevi tra passato e futuro prossimo*, in *Historia et ius*, 12/2017, paper 23, pp. 1-14.

[10] Ancor valida l'equilibrata ricostruzione di U. Santarelli, *La normativa statutaria nel quadro dell'esperienza giuridica bassomedievale*, ora in Id., Ubi societas ibi ius. *Scritti di storia del diritto*, Introduzione di P. Grossi, a cura di A. Landi, II, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 793-806.

[11] Penso alle tante ricerche di Ivan Tognarini e a *Populonia e Piombino in età medievale e moderna*, Convegno di studi (Populonia, 28-29 maggio 1993), a cura di M.L. Ceccarelli Lemut e G. Garzella, e infine a D. Edigati, *Per una storia dei rapporti fra Principato di Piombino e Chiesa nell'età dei Ludovisi e dei Boncompagni*, in *Giurisdizionalismo. Le politiche ecclesiastiche negli stati minori della penisola italiana in età moderna*, a cura di D. Edigati e E. Tavilla, Roma, Aracne 2018, pp. 185-223.

Commentari.indb 10 25/01/2021 18:20:19

ci è dato di assistere in molte contrade della ricerca storico-giuridica e della civilistica europee[12].

L'Accademia si pone con convinzione su questi percorsi, per dare il proprio contributo alla storia del diritto di questo piccolo, ma importante, lembo di Toscana.

E, davvero, per terminare con uno scrittore a me caro, «*le soleil n'est jamais aussi beau qu'un jour où l'on se met en route*»[13].

[12] Cfr. P. Caroni, *Il naufragio della storicità. Riflessioni sul neopandettismo*, adesso in Id., *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina* altra, presentazione di I. Birocchi, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 89-116. Utili spunti di riflessione anche in P. G. Monateri-T. Giaro-A. Somma, *Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, presentazione di M. Ascheri, Roma, Carocci, 2005.

[13] J. Giono, *Les grands chemins*, Paris, Gallimard, 1951, p. 243.

Commentari.indb 11 25/01/2021 18:20:19

Commentari.indb 12 25/01/2021 18:20:20

Umberto Canovaro

Jus criminale dell'Antico Stato di Piombino. Un contributo alla conoscenza

1. *Il riferimento generale e l' origine degli Statuti piombinesi*

L'influenza della vicina Pisa sul piccolo Stato di Piombino, nato agli albori dell'anno Mille, è stata determinante sotto vari profili, sia sociali che economici che culturali. Non poteva non essere così, considerato che la Repubblica Marinara ebbe un'egemonica preponderanza su tutto il Mediterraneo, intrattenendo perfino traffici e rapporti commerciali con l' Africa e l'Asia Minore, di gran lunga superiori ad una Firenze che aveva ancora in embrione le potenzialità soprattutto manifatturiere e finanziarie, e che solo nei secoli successivi saprà sviluppare in maniera esponenziale. Piombino non era ancora uno Stato, e lo diventerà proprio liberandosi dal giogo pisano con l'uccisione del Gambacorta ad opera di Jacopo Appiano, suo sodale, nel 1398, dopo la vendita di Pisa ai Visconti e la conseguente nascita dello stato autonomo. Ma ancor prima di quella data, tutta la terra di Piombino era permeata di implicazioni provenienti da questo dominio, non fosse altro che la mano (pesante) dei padroni del territorio si doveva particolarmente far sentire in questa zona, che fin dall'inizio sicuramente, per quanto è possibile dedurre da tutta una serie di elementi diretti ma anche incidentali, doveva avere una fisionomia culturale ben delineata. Forse trasportata proprio da quei sopravvissuti alle incursioni saracene dal colle di Populonia, che decisero di trasferirsi in un luogo più sicuro e comunque provvisto di buone condizioni di abitabilità; terra che venne individuata nel sito di Porto Falesia. Probabilmente, l'essere già una comunità precostituita e delineata, l'orgoglio di discendere da una *polis* di rango rico-

Commentari.indb 13 25/01/2021 18:20:20

nosciuto, come fu l'unica città sul mare della Dodecapoli etrusca, la non provenienza da una comunità intrinsecamente chiusa come quella tipica delle realtà agricolo – pastorali, ma che presentava di sicuro elementi di carattere commerciale e scambista – e quindi evoluta nella classifica delle società del tempo – ne fece una popolazione ben consapevole della propria fisionomia, che stava sì sotto il giogo straniero per la forza delle armi del padrone pisano, ma che di certo non aveva sopito gli spiriti autonomisti e identitari della comunità di provenienza. Aggiunta poi alla consapevolezza di essere la seconda realtà antropica più consistente del dominio, visto che Livorno, agli albori dell' XI secolo ancora quasi non esisteva e gli altri territori non presentavano organizzazioni sociali o istituzionali che stessero al pari di Piombino.

E questa forte caratterizzazione dovette manifestarsi a più riprese nel corso del tempo, sì come è risaputo dagli studiosi del periodo storico, che furono molteplici le insofferenze, i disagi, i mugugni, che spesso sfociarono in eventi tumultuosi ed incidenti di piazza che coinvolsero la popolazione contro il potere pisano di natura chiaramente feudale, il quale dovette ricorrere anche alle maniere forti, al punto che in più di un'occasione, come ricordano anche le lapidi su alcuni manufatti storici ancora esistenti in città, le libertà cittadine furono soppresse, e la città fu governata da Capitani: magistratura di carattere militare, che più volte andò a sostituire quella dei Consoli, che gestivano invece il potere e la cosa pubblica nel tempo di pace e tranquillità sociale. Questo fu il clima nel quale nacque l'esigenza per Pisa di dare spazio alle istanze che provenivano dal territorio, che assicurasse sì il generale riconoscimento della Signoria, ma di sicuro consentisse anche particolari aperture nelle materie che maggiormente stavano a cuore ai piombinesi. Ciò proprio per evitare che una corda troppo stretta provocasse reazioni , nella volontà di applicare concetti di reciproca coesistenza. Pisa dovette evitare frizioni interne in momenti di particolare criticità, come sicuramente fu quello determinato dalla sconfitta dei Pisani alla Meloria ad opera dei Genovesi. La distruzione della sua flotta e la perdita dell'egemonia militare e commerciale – e quindi dei traffici – inflitta nel 1284 dovette rappresentare una ragione più che sufficiente per non acuire almeno i contrasti dentro il dominio, e concedere quelle libertà e riforme che da tempo i piombinesi andavano chiedendo. Un'esigenza che dovette essere particolarmente sentita, fu quella di poter valorizzare uno *jus proprium* locale, vale a dire un'armonizzazione delle peculiarità territoriali

Commentari.indb 14 25/01/2021 18:20:20

al complesso del diritto comune, basato ancora sul *Corpus Iuris Civilis*, ma anche rispetto allo *ius proprium* della città di Pisa, che era stato adottato da Piombino all'ingresso nella Signoria. Certamente, dopo decenni di applicazioni di norme e regole precostituite[1] non si potevano stravolgere le fondamenta della vita civile, ormai entrate nell'uso comune, e neanche si poteva sperare che chi doveva apporre il sigillo alla legittimità di nuovi Statuti locali, potesse accettare che avvenissero particolari sovvertimenti.

Ma qualche adattamento e alcune concrete applicazioni ai fatti di vita concreta e contemporanea, secondo le consuetudini locali, certamente sì. Ed è proprio in quegli anni successivi alla Meloria che videro la luce gli *Statutorum Plumbiniensium,* come prima pietra per la nascita della nuova coscienza giuridica locale, come bene recitò il Del Gratta[2] nel suo testo, mirabile guida per chi vuole approfondire la conoscenza del diritto medievale piombinese. Se quindi *il Breve Pisani Communis* regolava i rapporti di tipo politico e amministrativo , e venne preso a modello per il rifacimento di un proprio *Breve* locale, il *Constitutum legis Pisanae Civitatis* e il *Constitutum usus Pisanae Civitatis* furono la stella polare per ciò che riguardò le relazioni sociali e giuridiche; e gli Statuti di cui ci occupiamo ne recepirono intere parti o con minime varianti, ancorché di natura letterale, che comunque non ne alterarono il significato intrinseco. Dall'analisi comparata dei testi citati, che lo stesso Del Gratta operò facendo riferimento ai testi di Francesco Bonaini e Antonio Era[3], emerge che le parti più aderenti si trovano nel primo e nel secondo libro degli Statuti Piombinesi, mentre quello nel quale risultano minori "influenze", è il terzo, quello che tratta lo *jus criminale* e che si ispira maggiormente al Breve della Comunità pisana

[1] Dal 1233, anno di promulgazione del *Constitutum legis Pisanae Civitatis*, Piombino entra ufficialmente a fare parte del *Comitatus* Pisano.

[2] Rodolfo Del Gratta, *Giovan Battista De Luca e Gli Statuti di Piombino*, Napoli, 1985 pag. 55:"La reale condizione politica risulta ben evidenziata da un provvedimento inserito nel primo libro, rubrica XLVI *Brevis Pisani Communis* del 1286 in cui, a proposito di Piombino, si ricordano specifici «*brevia et statuta (….) iam ordinata, composita et correcta, et componenda, ordinanda et corrigenda*» i quali dovevano essere *elaborati « a sapientibus viris ab Antianis eligendis (….) a Communi et pro Communi pisano electis*» (….).Interessante notare come soprattutto nel redigere questi ultimi [statuti] i sapienti si siano ispirati alla formazione pisana giungendo a recepire letteralmente o con minime varianti intere parti del *Constitutum legis* e del *Constitutum usus Pisanae Civitatis*".

[3] Francesco Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV*, vol.I-III, Firenze 1867; Antonio Era, *Statuti pisani inediti dal XIV al XVI*, Sassari 1932.

Commentari.indb 15 25/01/2021 18:20:20

(*Brevis Pisani Communis*), *liber tertius,* del 1286.

I punti di contatto sono evidenti soprattutto nei seguenti capitoli:

Cap. VI De verbis iniuriosis
Cap. X De percussione manu plena
Cap. XVI De moneta falsa
Cap. XVII De mutandibus sibi nomen
Cap. XIX De incidentibus arbores, vineas et bladam, et bestias vulnerantibus, et occidentibus
Cap. XXIV De raptu mulierum, adulterio, stupro, et incestu
Cap. XXVIII De duplicatione et augumentatione poenarum

Ma al di là di questo primo approfondimento, occorre rilevare come gli Statuti Piombinesi, a differenza di altri propri di realtà comunali analoghe o limitrofe, che sono più vicini nei contenuti a semplici regolamenti di condizioni di vita e di civile convivenza (come gli Statuti della comunità di Rio,) o che magari rimandano nei singoli istituti giuridici a statuti di grandi città alle quali quelle comunità erano sottoposte (Portoferraio), presentano una generale peculiarità: l'essere diretta derivazione degli altri pisani, non fa venire meno loro una freschezza di linguaggio, una purezza stilistica, ed una corposità tipica della norma di uno *ius proprium* altamente evoluto, di stampo neoclassico, e soprattutto autoctono.

Leggendo i singoli capitoli, non può non balzare agli occhi la modernità per quell'epoca, la raffinatezza giuridica e lo stile letterario colto e forbito degli estensori, che di sicuro ci rendono un testo generalmente apprezzabile nel contesto degli statuti toscani e nazionali, collocandolo al pari di quelli di altre realtà più prestigiose ed autorevoli nel panorama dei comuni medievali. I "sapienti" a cui Del Gratta fa riferimento, sicuramente fecero un buon lavoro. Ciò fu dovuto probabilmente anche all'evoluzione politica che si ebbe sul territorio a seguito dell' avvento della dinastia degli Appiani, e dei Ludovisi e Boncompagni Ludovisi successivamente, cioè alla capacità di poter restare Signoria (prima)e poi Principato, libero ed autonomo nelle istituzioni pubbliche e giuridiche per oltre quattro secoli. Questa continuità politica, ancorché non dinastica, favorì la tutela e la prosecuzione di tale normativa che fu pertanto capace di rinnovarsi nei secoli e rendersi conforme ai tempi che mutavano, rimanendo elemento essenziale del procedimento giudiziario e del le sue aggregazioni e istitu-

Commentari.indb 16 25/01/2021 18:20:20

zioni. Prova ne è, fra tutte, la presenza a Piombino del Cardinale Giovan Battista De Luca, vicario capitolare della diocesi di Venosa (Basilicata), al seguito di Niccolò Ludovisi, divenuto principe del piccolo Stato Toscano dopo la perdita del titolo da parte dei tre fratelli Belisario, Annibale ed Orazio Appiani avvenuta nel 1634, e che aveva sposato in seconde nozze Donna Polissena Appiani, nipote dell'ultimo vero principe regnante, Jacopo VII. Questo emerito giurista ebbe il merito di operare un apparato di glosse agli *Statutorum Plumbiniensium Libri* che ne rivitalizzò i contenuti, attualizzandoli e rinvigorendone la forza con citazioni e riferimenti ai testi ed agli autori classici, consentendo loro di giungere con rinnovato vigore fino agli albori del XIX secolo, quando Napoleone Bonaparte ne decretò la sostituzione con il suo Codice . Questo quindi, in grossa sintesi, il quadro generale al quale riferirsi prima di un approfondimento sulle norme del terzo libro, al fine di avere una completezza d'indagine dalla quale far scaturire utili riflessioni.

2. *Lo* jus criminale *piombinese e le sue caratteristiche generali. La discrezionalità del giudicante. La prescrizione. Un caso di "responsabilità oggettiva"*

Scrive molto opportunamente il Padovani[4] che «dal punto di vista contenutistico, il III Libro degli *Statuta Plumbiniensia* si presenta come un testo normativo pressoché completo, nel senso che la serie delle fattispecie criminose esaurisce in pratica l'intera area penalmente rilevante, con l'eccezione dei delitti contro la religione, dei quali è prevista la sola bestemmia (cap. V).D'altra parte, non si può dimenticare che tali reati rientravano nella competenza dei Tribunali dell'Inquisizione (….)».

Sfogliando i singoli capitoli del Libro III non può risaltare come tutto il processo penale, che stava sempre sotto la tutela del Signore dello Stato, e al quale spettava sempre l'ultima parola, soprattutto sulle condanne più severe, sia pervaso dal superamento di quel diritto di origine germanica[5]

[4] Tullio Padovani, *Qualche nota sul diritto penale del Principato di Piombino*, in "*Populonia e Piombino in età Medievale e Moderna*", Pisa 1996, pag. 171.

[5] Sull'argomento, vedi ancora T. Padovani, *op.cit,*.pag.169: " Il sistema penale del principato di Piombino corrisponde ovviamente, nelle sue strutture e nei suoi contenuti, ad un diritto penale *dell'ancien regime*, destinato, come tale, ad apparire in una luce «sospetta» allo sguardo del penalista moderno".

Commentari.indb 17 25/01/2021 18:20:20

che prevedeva la medesima reazione per un'offesa, comunemente denominata "legge del taglione". Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia per alcuni secoli fu terra di conquista da parte di popolazioni che provenivano dal nord dell'Europa, che portarono nella nuova terra appena sottomessa usi e consuetudini proprie della tradizione nordica. Fra queste, era compresa la "*faida*", che in campo germanico rappresentava una sorta di rappresaglia privata e una logica dello scambio vindicatorio come elemento di ristabilimento di un'equità compromessa dal fatto criminoso. Questa pratica, al contrario di ciò che si possa pensare, non era priva di regole: era consentita solo nel caso di offesa alle persone o al loro onore, e non poteva essere messa in pratica in caso di danno patrimoniale; ancora, la reazione poteva essere applicata verso il reo ed i suoi familiari che non lo ripudiavano, e non oltre. Gli atti promananti dalla faida rimanevano impuniti, poiché leciti in punta di diritto barbarico, purché fossero tutti quanti improntati al principio della *proporzionalità*. Il diritto longobardo, che si instaurò nella Penisola nella seconda meta del VI secolo d.C. e che ebbe un'origine consuetudinaria, come per tutte queste popolazioni di stampo germanico, presentava però un carattere in più in termini di modernità: il cosiddetto *guidrigildo.* In sostanza, si trattava della sostituzione della vendetta personale con la riparazione in denaro all'offeso, cioè una somma in denaro che stabiliva il valore teorico di un uomo o di una donna. Si diffuse così, dapprima in maniera consuetudinaria, poi con l'emissione dell'Editto di Rotari (643 d.C.) che lo codificò, una sorta di tariffario in termini proporzionalisti, da applicarsi in base alla quantità ed alla qualità dell'offesa arrecata. Da quei secoli partì la capacità del diritto italico di svilupparsi, grazie anche allo studio dei grandi giureconsulti alto – medioevali, e all'opera strutturata delle prime università, che fece sì che tutto il meccanismo processuale penale potesse depurarsi delle contraddizioni barbariche, ed affinarsi come un preciso esempio di equità ed equilibrio, seguito in tutta Europa[6]. I *Constituti* pisani, e conseguentemente gli Statuti piombinesi, vennero impregnati di questi nuovi concetti e la lettura dei singoli capitoli ce ne dà una sufficiente prova. Sono infatti innumerevoli i casi nei quali è possibile sanare il misfatto corrispondendo una somma in

[6] Sull'argomento, in generale, Francesco Calasso, *Medioevo del diritto*, Padova, 1954; Mario Ascheri, *Episodi e temi di Storia del diritto moderno e contemporaneo (Lezioni di M.A.)*, Siena, 1999; Andrea Landi , *Storia giuridica per futuri giuristi. Temi e questioni,* Torino, 2015; Floriana Colao, *Studi giuridici*, Siena, 1993.

Commentari.indb 18 25/01/2021 18:20:20

denaro, e solo in alcuni gravi casi, (quali ad esempio l'omicidio, il tradimento verso lo Stato o l'offesa al Signore, il furto reiterato, la sodomia) provocava una reazione che poteva compromettere la vita del reo. Provenendo il nostro Statuto da un diritto fortemente evoluto ed innovativo come quello pisano, non si differenziava notevolmente da altri statuti comunali che avevano risentito di quel dominio. Ed il fatto di sostituire una sanzione in denaro alla reciprocità dell'effetto dell'offesa, era un fatto abbastanza acquisito nel panorama degli Statuti comunali, stante la volontà di intravedere la pena come elemento di risarcimento e di ristabilimento dell'ordine violato, e che comunque non provocasse vendetta o ritorsione. Ma qui risulta molto più accentuato il momento risarcitorio pecuniario, rispetto alla punizione corporale che ancora sussisteva in molte altre realtà toscane; ed è proprio questa una delle novità di cui esso è portatore. Vi sono, ovviamente anche a Piombino, reati nei quali si provvede per il tramite della sanzione, ad una "sottolineatura" della qualità del criminale, come ad esempio l'ammettersi le lesioni facciali per chi commetteva uno o più furti[7], oltre che a considerare lo sfregio come una punizione vera e propria. Ed il concetto generale era che anche la " spettacolarizzazione" della pena in quel tempo dovesse servire come deterrente a non delinquere, e quindi si dovesse dare una certa pubblicità ed evidenza *(" fustigetur per totam terram residentiae "* nel caso del primo furto), soprattutto per reprimere certe fattispecie di reato particolarmente odiose. Come d'altronde non deve stupire nel processo penale l'utilizzo della tortura[8] negli interrogatori, cosa che era di normale applicazione in tutti gli Stati nazionali ed esteri, quale metodo per arrivare alla verità, epigono di quella prova tipica del mondo cristiano (barbarico) medievale, l'*ordalia*, in base alla quale se si resisteva al dolore fisico mantenendo la propria verità, significava che Dio era con l'inquisito e quindi andava considerato innocente e scagionato dalle accuse. Affinché non si verificassero però abusi, il suo utilizzo veniva prefissato dallo Statuto, anche se l'applicazione del *trium ictuum funis,* cioè dei tratti di corda (che non era comunque cosa da poco poiché potevano anche storpiare in maniera definitiva il sottoposto) era graduata dal giudice a seconda del potere di convinzione del sottoposto; e una delle garanzie

[7] Vedi Libro III, cap.XII, *De furto et rapina:* «(…) *primo furto fustigetur* (…) *pro secundo amputetur ei auricola dextera, et sigilletur sigillo ferri calidi in facie* (...)».

[8] Sulla tortura in generale, vedi *Pratica universale del dottor Marc'Antonio Savelli auditore della Rota Criminale di Firenze,* Tomo VII, Parma, 1733. Vedi anche nota 30, più avanti.

Commentari.indb 19 25/01/2021 18:20:20

stava proprio in quel numero tre, che invece altre realtà processuali non comprendevano. La previsione era quindi di poter incorrere in pene pecuniarie, corporali, capitali. Dipendeva, come è facilmente comprensibile, da elementi oggettivi come la gravità del reato commesso ma anche dalla "qualità" della persona del reo. E quello che colpisce, ma non certamente stupisce, è la ricorrenza nel diritto piombinese, dell'allocuzione "*inspecta qualitate criminis et personarum"* oppure "*arbitrio iudicantis"* che si ritrova all'interno di molti capitoli. La sanzione edittale, soprattutto quella pecuniaria, era puntualmente prevista, e stava quasi universalmente in una forbice quantitativa; era quindi normale che si lasciasse alla sensibilità soggettiva del Vicario la sua applicazione concreta. Ciò che però colpisce di più noi moderni, come elemento in contrasto al principio costituzionale di uguaglianza, è la discrezionalità adoperata sulla base non solo di generiche aggravanti oggettive riguardanti le circostanze nelle quali si era perpetrato il fatto delittuoso, cosa ben comprensibile, bensì anche avendo di conto alla persona che lo aveva commesso o ricevuto. In quasi tutti i capitoli si fa riferimento non solo alle condizioni "operative" dell'accaduto, ma anche alla figura di colui che lo ha commesso. Se oggi potrebbe quasi apparire un'eresia, di sicuro non lo era all'epoca di applicazione concreta di quel diritto[9]. La medesima discrezionalità come si potrà ben comprendere, era rimarcabile anche per la giurisdizione in terra elbana, ma non ovunque. Volendo comparare ad esempio con il vicino comune libero di Suvereto[10], dalla lettura delle varie rubriche di *jus criminale* balzerà una evidente differenza d'impostazione: le sanzioni, non solo quelle corporali, ma anche quelle pecuniarie non sono mai previste all'interno di un divaricatore fra un minimo ed un massimo, come in terra piombinese, bensì precisate in una unità fissa per ogni fattispecie; la pena è quella e solo quella, e non si presta a valutazioni o interpretazioni del giudice. Per il territorio collinare,

[9] Recita ancora T. Padovani, *op. cit.*, pag. 170: "Un tale programma politico – criminale comportava la bonifica integrale di sistemi punitivi resi pressoché indecifrabili dalla molteplicità delle fonti, dominati dalla discrezionalità giudiziale e ispirati da un'idea della pena in termini di vendetta e di riaffermazione simbolica del potere sovrano".

[10] Vedi Luigi Giannecchini, *Suvereto, Statuti e vita quotidiana in una comunità rurale*, Livorno, 2004, pag. 183: "(…) certo è che il castello di Suvereto appartenne agli Aldobrandeschi fino alla fine del'200, mentre nel frattempo Piombino e Campiglia, a seguito dell'emigrazione di famiglie feudali come i Gherardesca a Pisa, erano entrate nell'orbita di quella repubblica come terre soggette; poi Suvereto entrò nell'ottica pisana, ma in posizione di «alleato» e non di suddito, con particolari garanzie e libertà".

Commentari.indb 20 25/01/2021 18:20:20

valeva poi per tutti i casi giudiziari, una norma generale prevista alla rubrica LXXVI[11], per la quale sia nel campo civile che in quello "criminale" il potestà di Suvereto nel caso che *"non fussi per le Leggi Municipali determinata pena alcuna, sia tenuto punire, con procedere de similibus ad similia equiparando le pene, et i casi con le circostanze debite, e legittime interpretazzioni e se simili non si troveranno, imponga le pene ad arbitrio suo"* . La discrezionalità del giudicante qui è dunque molto residuale, limitata ai casi non normati, e non si vuole concedere più di tanto libertà a chi deve emettere i verdetti. Almeno questo, per editto scritto, ancorché inserito in un'edizione tarda (1729) di questi Statuti. Sarebbe opportuno andare a ricercare una conferma nella giurisprudenza, per verificare il rispetto delle prescrizioni precostituite.

Ma ciò che va sottolineato, tornando alla lettura del processo criminale piombinese, proprio per la delicatezza delle materie trattate e delle conseguenze che le pronunce potevano avere nei confronti delle parti in causa, è come questo apparato fosse veramente evoluto, al punto da assegnare sì molta discrezionalità al Vicario (o Podestà; e Commissario nella terra di giurisdizione elbana) nel momento in cui emetteva le sentenze, ma che allo stesso tempo si confidasse nella prefissata certezza delle procedure processuali proprio per garantire uno svolgimento equo e fossero tutelate equamente le parti in causa. Il Padovani, conferma questa opinione, quando rileva che " Occorre infine segnalare che il diritto penale piombinese, pur riconoscendo al giudice vasti poteri discrezionali, limita consistentemente il ricorso alle pene arbitrarie, e prescrive in ogni caso l'osservanza dei limiti massimi di volta in volta stabiliti [12]". Ed il primo requisito di imparzialità, doveva esistere proprio nella qualità e nella scelta della persona del magistrato giudicante. Il Vicario doveva , oltre che presentare il dottorato *in utroque iure,* civile e canonico, essere anche forestiero (cioè non nato o residente nella terra dello Stato) e la sua durata in carica era di un anno, comunque rinnovabile[13]. Al termine del mandato, esisteva un *sindacato*

[11] *Statuti della Magnifica Comunità di Suvereto*, edizione del 1729 conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze, rubr. LXXVI *Dell'arbitrio del Potestà, dove non è determinata pena alcuna per li statuti.*

[12] T. Padovani, *op. cit.,* pag. 173.

[13] Le regole che presiedevano alla scelta del Vicario, ed alle procedure alle quali egli si doveva attenere, si trovano nel *Breve della Città e Stato di Piombino,* in particolare nei capitoli iniziali (*Del giuramento del Magnifico Podestà e Vicario della terra di Piombino,-*

Commentari.indb 21 25/01/2021 18:20:20

che faceva ragione del suo operato complessivo. Infatti, a quel momento iniziava un processo inquisitorio vero e proprio con tanto di banditori che per sei giorni battevano il territorio, con l'ordine di presentarsi per tutti coloro che avessero da contestare il suo operato di giudice. Il sindacato si concludeva nel termine di quindici giorni, e dopo che i sindaci promuovevano un vero processo inquisitorio con procedura "*de plano sine strepitu et figura iudicii"*, veniva emesso il loro verdetto. E l'ultima paga, che si aggirava attorno alle cinque lire mensili (non poco, per l'epoca), veniva sospesa poiché utilizzabile quale risarcimento alle possibili vittime[14].

È soprattutto dall'analisi del Cap. I[15] che si può comprendere l'iter procedurale nelle cause *criminali* e la loro precostituzione. Innanzitutto, va premesso che il processo poteva essere accusatorio o inquisitorio, e che il primo si esplicitava nei termini processuali *per denunciationem vel accusatione.* Non è di poco conto questa distinzione, dal momento che ci consente di meglio introdurre il concetto per il quale all'epoca nell'antico Stato piombinese esistevano sia reati a perseguimento d'ufficio che a querela di parte (come diremmo oggi). Ogni fatto criminoso, per il semplice fatto di essere stato commesso – e capace quindi di poter apportare turbamento fra la popolazione – poteva essere perseguito per iniziativa del giudice, in forza del suo officio, o per l'accusa di colui che ne aveva sopportato gli effetti, o anche per denuncia di tutti coloro che ne venissero a conoscenza (d*enunciationem*), ancorché non direttamente colpiti. Visto che la norma non specifica in quali casi si adoperi l'una o l'altra procedura d'inizio della causa, si può però essere autorizzati a pensare che per qualsiasi reato criminale ci fosse sempre il perseguimento d'ufficio; e ciò a prescindere che la notizia del reato giungesse sia da un indagine propria, che per accusa della

Dell'Ufficio del Magnifico Vicario), oltreché negli *Statutorum Plumbiniensium* Libro III, cap.I. Qualiter *iudex debet et potest* procedere *in maleficiis.*

[14] *Breve della Città e Stato di Piombino*, *Del sindacato del Magnifico Vicario.* Da considerare che il Vicario era responsabile, per una sorta di "responsabilità oggettiva", anche per i debiti civilisti della sua famiglia, a meno che all'inizio del suo mandato non avesse promulgato un bando nel quale dichiarava di volersi esimere da questo obbligo. Per la verità, nella copia senza data del *Breve* conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze, non esiste un capo intitolato a questo *sindacato*, a differenza delle altre due redazioni: una conservata all'Archivio di Stato di Pisa, e l'altra, sempre fiorentina, del 1578. Però anche in questa ci troviamo inserita una disposizione intitolata *De modolatori del Magnifico Vicario e sua corte*, con contenuto analogo.

[15] Libro III, cap. I : *Qualiter iudex debet et potest* procedere *in maleficiis*.

Commentari.indb 22 25/01/2021 18:20:20

parte offesa, o per denuncia di chi aveva assistito a certi crimini. Anche gli Statuti di Sassetta, feudo mediceo in territorio limitrofo, ci confortano in questa affermazione: nella rubr.LXXXIV *Del modo di procedere ne Malefici*, si recita infatti che

> *"*(…) *acciò i delitti non restino impuniti, si ordina subitoché l'Offiziale sarà venuto in notizia di qualunque Delitto commesso, o per via del Sindaco, o per qualunque altra via, per la quale l'Offiziale gli piacerà procedere per l'Inquisizione, ex offici debba formare l'Inquisizione, della quale la sustanza brevemente debba servire nella Citazione"*[16].

Più esplicitamente, la conferma l'abbiamo leggendo il capitolo II[17] degli Statuti Piombinesi , che prefigura l'intervento del Giudice per ogni maleficio o delitto commesso, fatta salva la prescrizione di un anno dal suo ingresso nel Palazzo; degli altri precedenti, poteva interessarsi solo su precisa accusa o dietro richiesta di risarcimento. Solo i reati di omicidio, veneficio, incendio e falsità (nelle scritture, nel nome,nel giuramento, etc), non esisteva prescrizione ("*possit perpetuo cognosci"*). Per i furti e le rapine, la prescrizione era triennale rispetto al suo ingresso. Quindi, ne deduciamo anche da qui che la discrezione del giudice penale piombinese, era molto ampia.

Teniamo presente inoltre, che la delazione non solo era ammessa, ma era addirittura favorita e ricompensata con parte delle quantità in denaro a favore del denunciante, tratte proprio dalla somma risarcitoria, come prevedevano varie disposizioni[18].

A quest'ultimo proposito, non sarà banale fare cenno ad un caso che nel diritto attuale potremmo definire di "responsabilità oggettiva", e che si trova normato nel *Breve della Città e Stato di Piombino*, nelle sue redazioni

[16] Marta Bartolini, *Sassetta, primo feudo Mediceo*, con trascrizione integrale di suppliche e Statuti del 1500, Accademia dei Sepolti, Livorno, 1990. Gli Statuti di questa comunità sono anch'essi piuttosto tardi, come a Suvereto. Furono infatti pubblicati il 4 gennaio 1557 (1558 stile comune), come si legge a pag. 13 del medesimo testo.

[17] Libro III, cap.II: *De quibus maleficiis et quanto tempore commissi possit cognosci.*

[18] Per tutte, quanto previsto al cap. XXXX, *Quod Mulieribus non liceat rixari, nec verba inhonesta inter se proferre*: «(…) *nomen talis denunciantis teneatur secretum* (…) *et quartam partem lucretum poenae*». Vedi anche *infra*, nota 41, sul *Breve della Città e Stato di Piombino.*

Commentari.indb 23 25/01/2021 18:20:20

del 1569 e del 1578 (riforma del precedente), al capitolo LIIII. In esso si recita[19] che qualora non si fosse trovato il colpevole di un reato, i vicini del luogo ove si era verificato erano obbligati al risarcimento verso il danneggiato: prima che lasciare impunito un misfatto, la rigidità dell'epoca nella repressione dei reati – proprio al fine di deterrenza – consentiva quello che oggi definiremmo un obbrobrio giuridico! Va considerato infine che nello *jus criminale* dell'epoca, era ancora da venire la suddistinzione fra delitti e contravvenzioni, di natura molto più moderna, trattandosi indistintamente l'una o l'altra fattispecie senza alcuna differenziazione ("*criminis"*): nel capitolo citato, ad esempio, si fa genericamente riferimento a malefici e delitti[20]; anche se sono più propenso a pensare che non si tratti di una separazione vera e propria a seconda della gravità del reato o del tipo di colpa (lieve o grave) o dolo, bensì solo di una forma lessicale onnicomprensiva, visto che in più di una disposizione si usa genericamente il termine delitto sia per l'episodio che comporti pena detentiva, sia per quello che comporti sanzioni pecuniaria[21].

3. *Il procedimento penale. La contumacia e la confessione del reo. Le aggravanti e le attenuanti del reato. La tortura*

Il capitolo I degli Statuti piombinesi recita come nelle cause criminali il Podestà o Vicario potesse procedere con formalità lieve, vale a dire "*summarie, de plano, sine strepitu et figura iudicii, pro ut de ipsius libera processit voluta".* Questa espressione, comprendeva complessivamente un metodo semplificato di condurre l'indagine o inchiesta, e di poter addivenire alla sentenza col massimo della celerità; le formalità erano ridotte al minimo e nei casi di importanza minore, addirittura essere celebrati senza che si redigesse processo verbale. Gli statuti cittadini, stabilivano che generalmente l'accusa doveva essere presentata con le forme proprie del processo civile:

[19] *Breve della Città e Stato di Piombino, De Malefici occulti succederanno,* capitolo LIIII : *«Si occorresse commettersi nella terra di Piombino alcuno excesso o maleficio occulto siano obligati i più vicini al luogo del fatto delitto fra hore ventiquattro; e vicini s'intendino queli che più prossimi saranno al danneggiato loco; e non di meno la denuncia d'uno dei vicini sgravi l'altri del'obligo* (…)».

[20] Libro III, cap. II: *De quibus maleficiis et quanto tempore commissi possit cognosci.*

[21] A solo titolo di esempio, il cap. XXIX: *De duplicatione et augumentatione poenarum.*

Commentari.indb 24 25/01/2021 18:20:20

non c'era praticamente differenza fra la richiesta di punizione di un reato criminale o quella per ottenere un risarcimento di danno patito. Una volta che il notaio aveva ricevuto l'accusa, il processo iniziava con la presentazione del *libello* introduttivo della lite, che conteneva la pretesa dell'accusatore e la citazione del reo. Similmente nel campo penale, formulata l'accusa o la denuncia, oppure intrapresa l'inquisizione, tramite il banditore o messo del *Banco della Ragione* si provvedeva a citare in giudizio il reo presunto sia presso l'abitazione "*cum cedula continente effectum".* Non era infrequente che non esistesse un'abitazione, nel qual caso si affiggeva il bando presso la sede del tribunale e nella piazza del Comune, assegnando tre giorni di tempo per presentarsi. A questo punto, se il presunto colpevole si presentava, veniva redatto normalmente processo verbale delle sue ragioni, e si iniziava un normale procedimento giudiziario; altrimenti si aprivano le porte per la sentenza contumaciale.

L'*incipit* di quest'ultimo iter prevedeva che trascorso quel termine, si facesse bando vocale nei luoghi pubblici deputati e sopra citati, e gli si assegnassero altri tre giorni per presentarsi, trascorsi i quali in maniera infruttuosa, "*habeatur pro confesso et convicto"* e quindi soccombente nella causa intentata. Trattandosi di una presunzione di colpevolezza che non era priva di conseguenze, si forniva al contumace un'ultima possibilità: quella che prima che fosse emessa la sentenza, qualora si fosse presentato ed avesse versato la somma di 5 soldi, espletato un solenne giuramento di verità toccando le Sacre Scritture, poteva essere sentito e confutare le accuse. In questo, il legislatore piombinese delle origini venne successivamente confortato dalla glossa del cardinal De Luca, che come riportò Del Gratta nella sua opera citata[22], ribadisce la disposizione nel caso di successiva presentazione del sottoposto a giudizio, citando i giureconsulti Pietro Caballo e Giulio Claro[23]. Anzi, la supera consentendo la riapertura processuale anche nel caso di presentazione *post sententiam*. Gli Statuti imponevano ai giudici di scrivere le sentenze di condanna, e di pubblicarle a cura del notaro facendo suonare una campana nei pressi del Palazzo di Giustizia per

[22] R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca etc.*, pag, 264: *« Contumax vigore huius Statuti si comparet banni pendenti ante sententiam vel post sententiam, admissus ad novam defensionem, non relevatur sola negatione sed tenetur probare suam innocentiam».*

[23] Pietro Caballo, *Resolutiones Criminales*, Venetiis, 1644, cas.110 nr. 6. 14. 22 et 24 centur. 2 et cas. 56 nr. 89 centur. prima; Giulio Claro, *Opera omnia, sive Practica civilis atque criminalis*, Genevae, 1666, quaes. 44 nr. 5.

Commentari.indb 25 25/01/2021 18:20:20

richiamare la popolazione, e che venissero lette dal banditore, in maniera tale che ciascuno del popolo ne apprendesse notizia. Per quelle cause nelle quali non fosse prevista la carcerazione preventiva – come diremmo oggi – l'inquisito, denunciato o accusato poteva essere rilasciato ma su cauzione prestata da idonei *mallevadori*, i quali garantivano sulla continuità della presenza in giudizio del sottoposto, pena la carcerazione di loro stessi. Il dominus del processo, come abbiamo visto, era il Podestà o Vicario, il quale dettava le regole e i comportamenti da assumere, ai quali se il presunto reo non si fosse sottoposto, sarebbe stato considerato "confesso e convitto".

Al momento della sentenza, se assolutoria ovviamente non si ponevano problemi; altrimenti egli veniva "*ritenuto",* ossia trattenuto, finché non avesse saldato la pena pecuniaria alla quale era stato condannato. Nel caso di ottemperanza alla pronuncia del giudicante, e nel caso che di fronte alle accuse rivolte, subito si fosse confessata la colpevolezza, si doveva concedere una mitigazione di pena, consistente nella riduzione di un quarto della sanzione pecuniaria edittale, purché venisse saldata entro un mese dal giorno della condanna; altrimenti, la sanzione tornava ad essere applicata per intero. Ma anche in questo caso interviene il De Luca con la sua glossa[24], che citando ancora Claro e Caballo[25], afferma la possibilità di applicare la diminuzione di pena anche nel caso di ammissione tardiva di colpevolezza.

Esistevano poi alcune fattispecie esplicitamente enucleate, nelle quali si adoperava una sorta di sospensione delle garanzie processuali, e si procedeva più speditamente nel senso sopra delineato, senza processo verbale e senza scritture. Ciò avveniva nei casi di danneggiamento, o di reati commessi con armi, o in occasione di giochi proibiti, o di reati contro le istituzioni o commessi nottetempo, oppure dal notaro o da altri ufficiali addetti alla custodia (carcerieri). Abbiamo accennato sopra alla questione della discrezionalità del giudice, che nello *ius dicere* doveva valutare la qualità delle parti in giudizio ed anche le circostanze nelle quali il reato si era consumato. Nella lettura degli Statuti ci troviamo di fronte ad alcuni capitoli che ci rendono edotti su questo raffinato sistema di aggravanti (ovviamente, non si parla mai, per editto, di circostanze attenuanti, considerata la caratteristica dell'esemplarità della pena). Primo fra tutti, il cap. XXIX, titolato

[24] R. del Gratta*, Giovan Battista De Luca etc..,* pag. 264: *«De iure reus negans delictum commisisse et postea confessus debet gaudere beneficio huius statuti minuentis poenam* (…)*».*

[25] G. Claro*, op. cit*., quaest. 82; P. Caballo, *cit.,* casu 56 nr. 4 et 5 cent. 1.

Commentari.indb 26 25/01/2021 18:20:20

De duplicazione et augumentatione poenarum. L'*incipit* riguarda la carica istituzionale di colui che era colpito dal reato: se si trattava di un Ufficiale *districtus praedicti,* o di un Console, del Priore, di qualcuno degli Anziani, di un Capitano, Avvocato o Sindaco (del Banco della Ragione), Giudice e Notaio, come sanzione aggiuntiva il reo veniva sanzionato con una somma di lire cinque, che equivaleva – tanto per fornire un ordine di misura – alla paga mensile del Vicario; e in caso di minacce o ingiurie, quella somma poteva anche raddoppiare. E sempre a discrezione del giudicante, la medesima poteva essere aumentata a seconda della condizione personale e del rango dell'offeso o del reo ("*inspecta quallitate personarum"*). Inoltre, se l'offesa fosse stata arrecata di notte, vale a dire dal tocco delle campane della sera fino al rintocco della mattina, ciò costituiva una circostanza aggravante che faceva raddoppiare la sanzione pecuniaria alla quale era stato assoggettato dal Vicario. Qualora la pena invece fosse stata di natura corporale o detentiva, spettava alla discrezionalità di quest'ultimo valutare come aumentarla.

Ma anche le circostanze "geografiche" nelle quali il reato veniva commesso andavano ad incrementare il sistema delle situazioni aggravanti: le porte d'ingresso alla città, la casa del Signore di Piombino, le chiese, la casa del Capitano Reggente, il luogo di raduno dei Consigli (Anziani e Minore), il Palazzo di giustizia. Idem per ciò che riguardava il momento della commissione: le solennità di Natale e Pasqua, Venerdì e Sabato Santo, la festa di Sant'Anastasia (ed anche il giorno precedente e successivo): tutte circostanze che giustificavano il raddoppio della sanzione. Ma quasi in ogni norma contenuta nei capitoli si contenevano previsioni aggravanti, nel senso sopra descritto.

A titolo di esempio, possiamo portare il precedente capitolo XXVIII che intitola *De offendentibus Antianos, Capitaneos, et alios Officiales Communitatis Magnifici Domini Plumbini* e dalla cui lettura si evince come le offese verbali contro questi soggetti istituzionali comportassero pene che potevano raddoppiare fino a quadruplicare, avendo riguardo alla persona dell'ingiuriato e della parola proferita; come aumentava se fosse stata pronunciata nel momento di svolgimento della mansione istituzionale; ed addirittura in questi casi si poteva procedere alla punizione senza mettere in piedi alcun processo. Ed ancora, il cap. XVII *De offentione facta post pacem* prevedeva che nel caso che si fosse proferita ingiuria dopo la sentenza di conciliazione, doveva essere comminata la sanzione quadruplicata rispetto

Commentari.indb 27 25/01/2021 18:20:20

a quella che sarebbe stata applicata se la "pace" non fosse stata sentenziata. Questi casi, si diceva, solo a titolo di esempio poiché ogni disposizione criminale prevedeva circostanze di aggravamento della pena. Inoltre, nello Stato piombinese c'erano anche delitti che venivano giudicati *enormi*[26], cioè particolarmente abominevoli, e pertanto meritevoli di particolari attenzioni da parte del legislatore, per l'accertamento dei quali si poteva procedere anche utilizzando la tortura e le procedure sia inquisitorie che processuali da applicare erano semplificate (" *celeriter, summarie, simpliciter, et de plano sine strepitu et figura iudici* "), addirittura giudicabili anche in giorno festivo. Tali erano l'omicidio, il furto, l'incesto, lo stupro, la cospirazione e congiura contro lo Stato, la sodomia, la rapina, l'incendio, le arti magiche, la fabbricazione di moneta falsa o la falsità negli atti pubblici, la falsa testimonianza, il furto di oggetti sacri, la menomazione di membra. In questi casi c'era un rafforzamento della pena pecuniaria che da lire cinque arrivava sino a cinquanta (un'enormità), compresa anche, a discrezione del Podestà, la confisca dei beni del reo e la sua detenzione. E questo, rende anche conto e ci dà una giusta informazione su quali potessero essere i reati maggiormente commessi nella realtà piombinese dell'epoca, fornendoci quindi uno spaccato socio – antropologico del tessuto connettivo del territorio. Al cap. IV[27], poi, si prefiguravano i reati commessi contro lo Stato e i Signori di Piombino: per i colpevoli, ma anche per i complici, la perpetua infamia, la confisca dei beni, e l'*ultimo supplizio*; e la procedura doveva concludersi entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Ed anche in questo caso, come sopra abbiamo visto, affinché la certezza del diritto e la repressione di queste fattispecie criminose fosse assicurata con la massima precisione, veniva ben specificato che cosa si intendesse per turbamento dello Stato: chi avesse venduto parti del territorio della Signoria a forestieri o potenze limitrofe; lo spionaggio con lettere o ambasciate; la commissione di qualche delitto considerato enorme che avesse suscitato particolare scandalo o pregiudizio dello Stato al di fuori dei suoi confini. Anche in questi casi, la discrezionalità investigativa del Vicario o Podestà, era massima, e l'uso del *tormentum*[28] – *ad eruendam veritatem* – ammesso

[26] Libro III, cap. XXXV: *Quae delicta dicantur enormia et quomodo in eis procedatur*.

[27] Libro III, cap. IV: *De turbantibus Statum Magnificae Dominationis Plumbini*.

[28] Vedi voce *tormentum*, in G.Devoto – G.C. Oli, *Vocabolario della lingua italiana*, Begamo, 1982.

Commentari.indb 28 25/01/2021 18:20:20

anche dagli Statuti Piombinesi. Infatti, "si *opus fuerit de subiiciendo tormentiis"*[29]*,* ravvisandosene cioè la necessità – e ciò ovviamente a discrezione dei colui che indagava – era possibile fare ricorso a quella che con definizione moderna chiamiamo tortura giudiziale, per distinguerla da quella intesa come fine, o come pena da affliggere al reo[30]. Fin dai tempi dell'antica Roma tale pratica aveva avuto acceso nelle aule giudiziarie per stabilire la verità di un fatto indagato, ed era stata quindi codificata come strumento processuale di uso comune, entrato successivamente in molte legislazioni comunali italiche. Essa fece il suo ingresso nella aule giudiziarie in maniera ufficiale soprattutto con la bolla "*Ad estirpanda",* promulgata da papa Innocenzo IV nel 1252 per sconfiggere l'eresia . Da quel momento, anche le autorità civili si sentirono autorizzati a praticarla per accertare i reati più gravi, soprattutto in assenza di una prova certa e piena. Diversamente che a Piombino, gli Statuti Comunali di Suvereto, realtà limitrofa e autonoma, prevedevano una specifica rubrica[31] sulla tortura che può aiutarci a meglio comprendere- per analogia *iuris* – come funzionassero i meccanismi della giustizia, nel caso di dover sottoporre l'inquisito ai "tormenti". Più in generale, solitamente da un punto di vista "operativo", prima di procedere alla tortura veniva fatta un'ammonizione che, se non produceva effetto comportava la seconda fase, consistente nel condurre il prigioniero nella

[29] Libro III, cap I, *Qualiter iudex debet* etc.

[30] Sulla tortura, il magistrale saggio di Piero Fiorelli, *La tortura giudiziale nel diritto comune*, Vol. I, Varese, 1953, pag. 5 e segg. L'autore, alle pagg. 187 e 188 riferisce questa frase ad Ulpiano («*intelligere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem»)* e – pag. 132 – all'ignoto autore del *Tractatus de tormentis («inquisitio quae fit ad eruendam veritatem per tormenta et corporis dolorem»).* Vedi anche *infra*,nota 8.

[31] *Statuti della Magnifica Comunità di Suvereto*, rubr. LXXV *Quando debba il Potestà provedere alla tortura*: «*Il potestà della Terra di Suvereto, non possa, né debba porre o far porre un inquisito per alcuno male, et eccesso alla Fune o altra sorte di Tormenti, senza legittimi e sufficienti indizij, che militino contro di esso, secondo la Legge Romana et in evento che altrimenti la verità haver non si possa, né debba procedere a' Tormenti per malefizij e ricierchino pena di lire cinque in giù, e contra facendo detto Potestà, o suo Notaio, caschi ipso facto in pena di scudi diecj. E debba detto Potestà essere circumspetto, e temperato nell'esecuzzione di detti, sì che sel facesse morire, o stroppiare uno su la fune sia punito secondo la disposizione della legge Romana, e secondo l'Arbitrio del Signore Illustrissimo. Et ogni volta che si dovesse porre uno alla Tortura, medesimamente l'indizij contro di luj urgenti, il quale se ne appellasse al Signore Illustrissimo, detto Potestà debba mandar copia di detti indizij al prefato Signore con l' appellazzione del detto Reo, e secondo che da sua Signoria Illustrissima li sarà ordinato intorno a detta Tortura, debba eseguire*».

Commentari.indb 29 25/01/2021 18:20:20

stanza dei tormenti per la semplice visione degli strumenti; quindi, constatata l'inefficacia anche di questa prassi, si passava all'azione. I nostri Statuti non fanno molti riferimenti a questa odiosa pratica, e comunque, come vedremo più avanti[32] a proposito di alcuni casi giurisprudenziali, *de facto* , confermano la distinzione fra questo tipo di tortura *giudiziale* e la tortura intesa come punizione e pena, comminata in particolari casi di gravità come la ribellione, e adottata pubblicamente come deterrente per il resto della popolazione. In essi si fa comunque specifico riferimento al *trium ictuum funis*, peraltro come a Suvereto, e non ad altri metodi. E sarebbe davvero interessante trovare documentazione giurisprudenziale sull'argomento, in special modo sulla durata, sulle graduazioni, sulle persone alle quali si poteva o non si poteva applicare, o sulla conferma scritta, che si doveva verbalizzare a distanza di tempo dalla prima confessione fatta sotto tortura.

4. *L'appello delle sentenze criminali. Il "Consiglio" di Pietro Calefati, giurista piombinese.*

Le sentenze del giudizio penale, categoricamente, non si appellavano. A differenza di quanto accadeva nell'ambito civilistico dove, entro dieci giorni dalla prima pronuncia *sive viva voce sive in scriptis*, per le controversie sorte nella Città di Piombino al di sopra delle venticinque lire, ed alle dieci lire per quelle iniziatesi in altri luoghi della Signoria, era ammesso il secondo grado di giudizio[33]. Questa ferrea disposizione era contenuta nel capitolo I del libro III, laddove si recitava che le sentenze

> *«fatte in qualunque causa Criminale, o sopra, o per qualunque delitto, siano e rimangano ferme e valide,* (…) *non possa opporsi, obiettarsi, e dirsi cosa alcuna sopra la nullità, iniquità o ingiustizia* (…)»[34].

[32] *Infra*, pag. 17, a proposito dell'omicidio di Alessandro Appiani nei 1589.

[33] Libro I cap. X: *De appellationibus*

[34] Libro III, cap. I: *Qualiter iudex debet et potest procedere in Maleficiis*. Si riporta qui, per comodità di lettura, la versione traslata del 1705, tratta dalla copia degli *Statutorum Plumbiniensium* conservata presso la Biblioteca di Scienze Sociali dell'Università di Firenze, della quale l'Accademia di Studi storico – giuridici "Pietro Calefati" ha pubblicato l'edizione dell'originale in stampa anastatica

Commentari.indb 30 25/01/2021 18:20:20

La sentenza, una volta passata in giudicato, acquistava una forza vincolante tale da non poter essere scalfita neppure da una generica volontà di quello stesso Signore in nome del quale la giustizia veniva resa. Neppure lui poteva interferire nella pronuncia del Vicario, fatto salvo un suo potere ultimativo di poter concedere la grazia, non esplicitamente prefigurata nei capitoli degli Statuti, ma esistente presumibilmente in forza di una prerogativa di stampo "politico" che ne valorizzava il ruolo di *dominus* non tanto sul processo criminale, quanto di punto di equilibrio e di pace sociale sul territorio[35], sempre e comunque ammesso dal diritto comune.

L'appello, considerato un rimedio contro l'iniquità e l'imperizia dei giudici rappresentava – come rappresenta anche oggi – una ulteriore possibilità per la parte soccombente; e non fu casuale che per questo motivo si verificarono fermenti nella dottrina, che sono ben riportati dal glossatore cardinal Giovanni Battista De Luca, sopra ricordato. Infatti, egli considerava questa disposizione piombinese così rigida, in contrasto con i principi della scienza giuridica e del diritto comune più in generale, al punto che sentì la necessità di fornire un'interpretazione *in contraria* per meglio armonizzarla e reinserirla nel giusto contesto del diritto[36]. O meglio, il De Luca fece di più, citando uno dei più grandi cattedratici vissuto alcuni decenni prima di lui, e che aveva ben diritto a fornire una propria autorevole valutazione, essendo nato proprio a Piombino: Pietro Calefati [37]. Questo

[35] A questo proposito, da vedere l'importante glossa del card. De Luca, *cit.,* nel Libro III cap. XII*: De furto et rapina*, laddove recita «*Pro tertio furto suspenditur fur* (…) *idem firmat si pro primis fuerit per gratiam Principis absolutus* (…)».

[36] R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca etc*., pag. 40.

[37] G.B. De Luca, glossa al Libro III cap. I: *Qualiter iudex debet et potest procedere in Maleficiis*:« *Vide super hoc Statuto pulchrum consilium D. Petri Caleph. Intra cons. crim. divers. Vol. 2 cons.»,* in R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca etc,* pag. 264. Non sarà pleonastico aprire una parentesi su questo giurista, considerata l'attinenza con il territorio di riferimento degli Statuti comunali dei quali ci stiamo occupando. Pietro Calefati nacque a Piombino il 13 luglio 1499 da Niccolò ed Elettra Lupi. La famiglia di origine pisana, aveva mantenuto rapporti di fiducia con gli Appiani come risulta dalla circostanza che il nonno ed il padre siano stati tesorieri personali di Iacopo III e Iacopo IV. "Ottenute il 10 aprile 1525 le insegne dottorali nello studio pisano di Filippo Decio, di cui era stato allievo, Pietro nel 1527 si recò a Lucca ove svolse le funzioni di giudice delle appellazioni e della mercanzia, quindi tornato a Piombino, in deroga a quanto previsto dal Breve, ricoprì l'ufficio di Vicario (Archivio Comunale Piombino, *Comune di Piombino*, *Breve,* 1, 1r: « *Il Magnifico Ufficio del Vicariato di Piombino sarà esercitato da huomo esterno che sia dottore nell'una e l'altra legge, e di quella età che in sé ricerca così importante ufficio e che*

Commentari.indb 31 25/01/2021 18:20:20

riferimento vale come conferma alla propria opinione secondo la quale il legislatore piombinese è prodigo per le singole fattispecie criminose nel prefigurare una sanzione edittale in un minimo ed un massimo entro il quale l'arbitrio del giudicante poteva determinarsi, individuando lui quale fosse la quantità /qualità di pena da comminare nel caso concreto giudicato. Ebbene, De Luca riprendendo Calefati, ritiene che in quelle sentenze nelle quali non fosse stato applicato o il minimo o il massimo edittale, ma si fosse fatto ricorso alla discrezionalità, l'appello dovesse ammettersi quale elemento che si poneva in difesa delle prerogative giudiziali del presunto colpevole.

Da ciò si poteva far scaturire la considerazione per la quale il giudizio di appello, non ammesso di principio nell'ordinamento piombinese, in punto di diritto ne rientrava a pieno titolo nel XVI secolo un po' in tutte le cause penali, vista la grande discrezionalità nell'applicazione della pena da parte del Vicario, operativa in quasi tutte le disposizione degli *Statutorum Libri*. Salvo il caso del processo contumaciale, per il quale il secondo grado di giudizio era precluso anche in dottrina. . Per completezza di informazione, possiamo dire che anche per questo istituto giuridico, la divergenza con quanto accadeva a Suvereto è fortemente evidente. Su questo territorio infatti, era prevista in via generale la possibilità di ricorrere in appello, sia nelle cause civili che in quelle criminali (almeno per ciò che si legge nell'e-

per innanzi habbia retto, et administrato giusticia in altro luoco; sarà eletto dall'Ill.mo et Ecc. mo Signor Nostro di Piombino»).(….). Nel 1536 fu giudice ordinario a Siena e nell'anno successivo l'Imperatore lo nominò conte palatino e concistoriano e cavaliere aurato. Nel 1541 venne chiamato alla Rota senese ma prima della prevista scadenza triennale il Signore di Piombino lo richiese con insistenza alla Repubblica per inviarlo presso l'Imperatore al fine di perorare il diritto degli Appiani alla conservazione del loro feudo. Morto Iacopo V entrò a far parte del Consiglio di Reggenza in cui assunse un posto di rilievo quale curatore di Iacopo VI. (….) L'influenza esercitata dal giurista superava ormai i confini dello Stato: notevole risultò infatti il contributo portato al superamento, tramite costanti contatti con la corte imperiale e quella medicea, dei delicati problemi giuridici e politici che si stavano registrando intorno alla futura titolarità del feudo piombinese. E proprio nel 1547 Cosimo chiamò Pietro Calefati a tenere nello Studio pisano una lettura ordinaria mattutina di diritto civile mantenuta ininterrottamente fino al 1586, anno del suo decesso . (…)" (in R. Del Gratta, o*p. cit*., pagg. 48 e 49 in nota). Sullo stesso argomento, dello stesso autore, anche *Pietro Calefati giurista piombinese professore nello studio di Pisa (1499-1586)* in *Ricerche Storiche*, anno III, I , 1973, pagg. 37-59.

Commentari.indb 32 25/01/2021 18:20:21

dizione tarda degli Statuti del 1729)[38]. Le uniche due eccezioni erano da una parte, che la causa superasse una certa cifra, che quell'edizione fissa in dieci lire; e dall'altra, che non ci fosse stata la confessione del reo. La peculiarità di questa disposizione, consiste poi nel fatto che il giudice d'appello precostituito era il Governatore Generale di Piombino. Quindi, a Piombino nelle cause criminali, l'ammissione dell'appello non era edittale, bensì residuale; ma poi questa massima carica piombinese forniva il secondo grado di giudizio ai suveretani! Anche negli Statuti di Sassetta[39] si legge alla rubrica II *Del modo di appellare* che

> *«Qualunque si pretende aggravato da qualunque Sentenza data dal sopradetto Offiziale si possa, e li sia lecito Appellare in fra dieci giorni correnti dal dì della data Sentenza a detto Signore* (…)».

Liceità, quindi, per il secondo grado di giudizio, anche nel vicino feudo mediceo. Continuando sugli Statuti Piombinesi, a questo punto, possiamo sollevare un altro problema connesso con l'appello, e cioè se in fase di secondo grado di giudizio potessero ammettersi nuove prove e nuove testimonianze. Nel caso di cause civili, questa possibilità veniva concessa, in contrasto con la previsione del diritto comune che invece non le ammetteva, affinché non si verificassero casi di alterazioni di testimonianze dovute a minacce o ricatti. Solo eccezionalmente, per *jus commune,* si potevano portare nuovi fatti oggettivi, ma nulla di più. Il legislatore piombinese invece supera questi limiti, dimostrando grande modernità e larghezza di vedute nel campo civilistico, ammettendo i nuovi fatti. In assenza di una giurisprudenza che ci conforti in questa direzione, siamo però propensi a ritenere che in campo "criminale" vigessero norme più stringenti, e che solo il ricorso per ottenere la munifica grazia del Magnifico Signore potesse essere una strada che concedeva la presentazione di nuovi documenti o nuove prove.

---

[38] *Statuti della Magnifica Comunità di Suvereto*, rubr. LXVI *Dell'Appellazzioni come farsi debbono e del ricorso domandato:* «(…) *sia lecito, come di sopra appellarsi, da ogni gravame, o Sentenza, tanto Civile, che Criminale, o mista, e pendente tall'Appellazzione, non si possa invocare cos'alcuna, ma ipso facto sian legate le mani al Giudice Condennante, e durante la detta istanza di giorni trenta utili non si possa procedere contro tal Condennato(….)».*

[39] M. Bartolini, *Sassetta*, *cit.*,rubr.II *Del modo di appellare*. Su questi Statuti,vedi *infra* anche nota 16.

Commentari.indb 33 25/01/2021 18:20:21

5. *Il sistema delle pene. La carcerazione. L'assenza della pena* ad tri-remium. *La confisca dei beni e il bando, come sanzioni accessorie. L'assassinio del principe Alessandro e altri casi giurisprudenziali*

Abbiamo fatto poco sopra riferimento alla tipologia delle sanzioni, che non si solevano distinguere nel bipolarismo – inesistente per l'epoca – fra delitti e contravvenzioni, ma solo si attuava una valutazione qualitativa sulla pena, a seconda della gravità del reato. Definirei quindi le varie sanzioni in pecuniarie, corporali, capitali[40]. A proposito delle prime, ci viene in aiuto un decreto a margine del Breve piombinese[41] che specifica la ripartizione erariale delle somme percepite a titolo di sanzione: sopra le cinque lire, per la metà esse erano destinate alle casse del Signore di Piombino (" *fisco*"), per un quarto al Vicario giudicante, e l'altro quarto al denunciante o accusatore del misfatto. Se poi quest'ultimo soggetto fosse stato ignoto, oppure fosse stato un pubblico ufficiale della Comunità (bargello, vicario, notaro etc.), la quarta parte veniva concessa sempre al giudicante. Sicuramente, la pena pecuniaria era quella maggiormente comminata a Piombino, sia per la natura risarcitoria, sia per il minore impatto sociale che poteva comportare: non dobbiamo dimenticarci che la mancanza di braccia, aveva conseguenze economico che si potevano riverberare su tutta la famiglia e pertanto la detenzione intesa come sanzione non era prevista, almeno per editto, fra quelle comminabili. Ciò anche se comunque è facile trarre la conclusione che chi non poteva pagare, si vedeva commutare la pena in tanti giorni di prigione a scomputo della cifra, visto che doveva essere "*ritenuto*".

Le conferme a questa regola, esistevano, e qualcuna di esse la riscontriamo nel *Breve della Città e Stato di Piombino*[42], nell'edizione del 1569 e nella sua riforma di quasi dieci anni dopo (1578).

Nel capitolo in cui si parla dei compiti del Vicario, si legge testualmente che

[40] Secondo il dettato di Paolo Grillandi, *De relaxatione carceratorum*, rubr. *De sententiae et poenarum executione*, nr.2,347, la sofferenza doveva colpire i beni primari del singolo: *«vita, bona et fama»*.

[41] *Breve della Città e Stato di Piombino*, *Delle Condannagioni*, carta 55 r., decreto del principe Niccolò Ludovisi, aprile 1659.

[42] *Breve della Città e Stato di Piombino*, cap. II: *Dell'Ufficio del Magnifico Vicario*.

Commentari.indb 34 25/01/2021 18:20:21

> «(…) *Sia obligato il detto Magnifico Vicario sostenere nelle carcere qualunque debitore dell'illustrissimo Signor Nostro di fatto; et ogni debitore della comunità, e, dei conduttori delle entrate di sua eccellenza Illustrissima e Comune di Piombino et sia tenuto et obligato il detto Magnifico Vicario ad instancia di qualunque creditore far guardar ciascheduna persona fosse presa e sostenuta per le predette cagioni et ad instancia di qualunque persona a ogni spesa e danno, periculo et interesse di chi havesse cura delle prigioni, et per questo li sia lecito far tenerle in ceppi o farsi dal Bargello fin a che il detto così preso pagherà o vero darà pagatore idoneo di non partirsi dal Senato, qual senato s'intenda tanto il palazzo di detto comune fin al canto della strada che va a Sant'Agostino verso i palazzo predetto e tutto il Caparone ex inclusive* (…)».

Quindi, i debiti verso lo Stato e l'erario comunale, ma anche quelli insoluti verso i privati, a recita del Breve, potevano portare ai ceppi.

La povertà cronica della popolazione faceva sì che di sicuro si cercasse di non incappare nelle maglie della giustizia, anche perché, spesso non potendo pagare, la sanzione alternativa era quella di scontare la pena con la tramutazione della somma nella detenzione corporale. Quest'ultima veniva comunque impiegata per lo più come custodia preventiva, secondo il dettato del Digesto[43], in attesa di interrogatorio o di tortura, e in attesa dell'esecuzione della pena. In effetti, il carcere inteso come sanzione *tout court*, divenne la forma di sanzione dominante solo a partire dal pieno Ottocento (ancorché a fine settecento si intravedono i prodromi di un suo fertile sviluppo). Come scrive in un saggio Loredana Garlati [44], esso era una specie di "deposito di soggetti devianti "; e in linea con ciò che si legge ad esempio negli Statuti della Comunità di Suvereto, edizione del 1729, dove la carcerazione come pena, era prevista in molte delle fattispecie di reato (lesioni gravi, casi di stupro etc), oltreché come alternativa al mancato risarcimento[45]. Sicuramente casi di commutazione da pena in denaro

[43]Digesto, 48.19.8.9: «*Carcer ad continendos homines non ad puniendo haberi debet*».

[44] Loredana Garlati, *Sepolti Vivi. Il carcere al tempo delle pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove,* in *Diritto Penale Contemporaneo,* 4/2017, pag. 15. Vedi anche sull'argomento, T. Padovani, *op. cit.*, pag. 172: "*La detenzione è sconosciuta, in questo contesto: la sua funzione si riduce a quella di cautela processuale o di mezzo di coazione per l'esecuzione di sanzioni pecuniarie".*

[45] *Statuti della Magnifica Comunità di Suvereto*, rubr. LXXXXVII: *Del mettere a fuoco da chi lavora in foreste o tagliar suere, o vero quercie.*

Commentari.indb 35 25/01/2021 18:20:21

in carcerazione, dovevano essere all'ordine del giorno, in quanto spesso le sanzioni pecuniarie erano forti proprio per scoraggiarne la ripetizione. E in alcuni casi se ne prevedeva esplicitamente la trasformazione in pena corporale. Se leggiamo infatti la rubrica XVII degli *Statuta Rivi* [46], che si occupava di reati contro la proprietà, si sanzionavano tali comportamenti, con la "*emendatione del danno patito e se non potrà pagare la pena sia condennato in la imputazione della mano o vero in altra pena personale".*

Altro esempio, nel caso della bestemmia[47]: colui che non poteva pagare l'alta sanzione pecuniaria variabile da dieci fino a cento lire, a seconda delle parole proferite, del luogo nel quale si trovava, e della sua condizione personale, veniva trascinato nel luogo ove aveva bestemmiato con infisso un uncino di ferro nella lingua e ivi frustato pubblicamente. Il favore andava quindi alla sanzione in denaro- conseguenza del vecchio *guidrigildo* di cui ho scritto all'inizio – con l'aggiunta ovvia del risarcimento del danno dato ingiustamente e la restituzione del maltolto. La sua misura, come abbiamo avuto motivo di riferire *supra*, variava a seconda dell'arbitrio del giudicante, e quindi a seconda della qualità del reato e della persona che lo commetteva (ma anche dell'offeso, ovviamente). I capitoli che prevedono la sanzione pecuniaria sono la quasi totalità: dalle percosse all'ingiuria, dall'incendio ai danneggiamenti di vario genere. Anche se la pena corporale che in vari casi più gravi è prevista, vale non solo come aggravante o applicata in caso di reato reiterato. Poi, altre fattispecie di crimine prevedevano punizioni "miste" *in "havere et persona"*. Come ad esempio, nel caso del furto, laddove si recita *che "pro primo furto fustigetur per totam terram residentiae iudicantis, pro secundo amputetur ei auricula dextera, et sigilletur sigillo ferri calidi in facie, ita quod evidente appareat* (…)"[48].

L'esemplarità della pena derivava non solo dal fatto di dover "convincere" il reo a non proseguire con future azioni criminali, bensì anche a fornire un'evidenza pubblica per chi poteva ancora recare danni alla comunità, e pertanto doveva essere facilmente conoscibile con segni inequivocabili stampati sulla faccia: l'amputazione dell'orecchio destro e l'ustione del

[46] *Statuta Rivi*, parte III, rubr. XVII, *Di chi tagliera arbori,vigne e Biade e amazzera o Ferira Bestie*.

[47] Libro III, cap. V: *De blasphemantibus Deum,vel Virginem Mariam,vel aliquem Sanctorum*

[48] Libro III, cap. XII: *De furto et rapina.*

Commentari.indb 36 25/01/2021 18:20:21

ferro caldo nel viso. C'è da dire che tali pratiche, comportavano per chi le subiva una marcatura permanente, che finiva per porli irrimediabilmente ai margini della società e della convivenza civile; per la qual cosa, anziché redimersi, spesso per poter vivere l'unica cosa che rimaneva loro, era il continuare a delinquere, con conseguente aggravamento della loro situazione e maggiore emarginazione, fino a terminare la vita sul patibolo. Anche il caso della falsa testimonianza in giudizio era punita molto severamente ed in maniera esemplare[49]: la sanzione era in "d*uplo eius de quo testificatus"*; ma anche qui era prevista la fustigazione pubblica e alla seconda volta che la si commetteva, giudicandosi un fatto che riguardava denaro o cose mobili, "*testimonium in amputazione linguae condemnetur"* ; e similmente, coloro che avessero citato indebitamente testi e indotto alla falsa testimonianza.

Ancora: qualora a causa della falsa testimonianza si fosse patita una pena corporale ingiusta, per il testimone bugiardo la punizione era analoga a quella che aveva subito il calunniato. In questi casi si verificava la particolarità della sanzione di accostarsi alla *ratio* derivante dalle norme di stampo germanico in uso soprattutto nei secoli dell'alto medioevo a proposito di reciprocità della reazione. Altro caso, nella falsità in atti. Infatti, chiunque avesse falsificato una scrittura pubblica o privata e comunque qualunque atto, sopra le lire venticinque, veniva sanzionato con una pena pecuniaria del quadruplo, oltre alla restituzione della cosa goduta ingiustamente; ma altresì, era prevista la sanzione accessoria della mitratura: "*per totam terram residentiae iudicantis duci cum mitria in capite"*[50], oltre che la perpetua infamia. Anche, in questa fattispecie quindi, una pubblica evidenziazione del colpevole, in maniera che tutti sapessero che la persona era un delinquente, e che doveva essere in perpetuo considerato non più degno di fede ("*intelligatur etiam perpetuo infamis"*). E se il falsario avesse reiterato il medesimo reato, gli si amputava la mano destra. Ma non tutti i casi di falsità comportavano pene corporali: come ad esempio nel cambiarsi il nome, oppure nel coniare falsa moneta, o misurare e vendere falsamente le merci, la pena prevista era "*in havere*", anche se di importo ingentissimo e tale da far pensare che in maniera inevitabile venisse in molti casi tramutata in sanzione detentiva. Anche questi erano casi limitati e ben delineati nella previsione edittale, e per la particolare durezza delle sanzioni, raramente erano lasciati

[49] Libro III, cap. XIV: *De falsis testibus.*

[50] Libro III, cap. XIII : *De falsationibus instrumentorum et scripturarum*.

Commentari.indb 37 25/01/2021 18:20:21

all'arbitrio del Vicario, bensì regolamentati in via preventiva; ciò diversamente che nei territori di Suvereto o Sassetta, dove il ricorso alle pene pecuniarie era inferiore – in via generale per questo tipo di reati – rispetto alle pene corporali. Gli stessi ragionamenti fatti sopra per le pene corporali, potremmo farli per il caso della pena di morte. Data la delicatezza della materia, anche qui non poteva lasciarsi spazio all'arbitrio del giudice, e pertanto le situazioni dovevano essere preventivamente prefissate in modo che non ci fossero dubbi ed interpretazioni di sorta. Per rimanere al caso del furto, il medesimo capitolo XII recita che qualora il ladro fosse da considerare "pubblico e famoso", cioè avesse commesso il medesimo reato per la terza volta, " *furcis suspenditur* ". La turbativa dell'ordine sociale, rubando agli altri, soprattutto in una società povera e provata come sempre fu quella piombinese, era un reato che non poteva essere trascurato dal legislatore; e il ladro che non avesse dimostrato oramai segni di redenzione, non poteva più essere perdonato e veniva considerato perduto alla causa civile, e come tale, da eliminare fisicamente.

In maniera identica veniva trattato il caso del falsario di atti, per come sopra abbiamo scritto, il quale per la terza medesima colpa " *comburi debeat* " : non impiccagione, bensì il rogo, considerato ben più infamante visto che il corpo doveva essere distrutto. Da considerare che in questi casi, si lasciava un (lieve) margine di arbitrio al Vicario, qualora non vi fosse stata lesione di un qualche diritto altrui ma solo vantaggio personale; ma la cosa, appare abbastanza residuale. Altri casi di pena capitale, per i sodomiti: "*Nefandum et abominabile vitium sodomiticum Deo et hominibus (…) reprobatum*"; è questo l'*incipit* del capitolo, il quale, proprio nel riferimento alla riprovazione agli occhi di Dio, fa presagire la sanzione dell'ultimo supplizio ("*comburatur"), "di maniera tale che passi in esempio a tutti quelli che commettono simili delitti, senza alcun perdono, indulgenza, ne scusa"*[51]. È questa una disposizione fra le più categoriche, dove nessuna arbitrio era lasciato a chi giudicava, mitigandosi solo se l'età dei soggetti fosse stata inferiore ai diciotto anni, nel qual caso la norma continuava prevedendo la fustigazione "*nel modo e forma che sarà dal Giudice creduto*". Anche lo stupro, in un espresso caso, poteva portare alla pena di morte: in una disposizione molto lunga ed articolata, questo abominevole reato che non doveva certo essere infrequente fra le mura dello Stato piombinese,

[51] Libro III, cap. XXV: *De sodomitis*. Nella versione degli *Statutorum Plumbiniensium* del 1705 conservata in Firenze, *cit*., pag. 179.

Commentari.indb 38 25/01/2021 18:20:21

veniva punito normalmente con una forte sanzione pecuniaria, e l'"*arbitrio iudicantis"* nella valutazione del caso, era elemento preponderante del processo. Ma qualora lo stupro fosse avvenuto ai danni di monache, allora non si evitava la morte[52]. La regola generale era diversa rispetto a Suvereto, dove la pena di morte in tutti questi casi era sancita inequivocabilmente[53], mentre a Piombino, la mitigazione fatta da questo *jus proprium*, stava al passo con ciò che – ad esempio – comunemente era previsto in altre comunità locali un po' ovunque [54]. Un caso molto particolare che ci fa riflettere su quanto il diritto criminale piombinese fosse evoluto ed in linea con i tempi, riguarda l'omicidio[55]. Infatti, già in quel tempo si distingueva sulla volontarietà e/o la premeditazione, ed addirittura si considerava l'attenuante della legittima difesa. Poiché qualora fosse verificata la prima situazione, la pena era inevitabilmente l'ultimo supplizio mediante il taglio della testa; ma nel caso che il reato fosse avvenuto "*nè studiosamente, né a caso pensato"* [56], e cioè – diremmo oggi, per fatto colposo – in tal caso si comminava una forte sanzione pecuniaria (da lire duecento fino a lire mille). E se ancora ciò fosse avvenuto " *si vero sine culpa, seu ad sua defensionem in nullo puniatur ",* esaltando così un principio oggi fondamentale del diritto[57]. E certamente all'ultimo supplizio portavano anche i reati contro la Signoria e

[52] Libro III, cap. XXIV: *De raptu mulierum, adulterio, stupro et incestu: «(….)Raptores et carnaliter cognitores sacrarum Monialium Deo dicatarum, ultimo supplicio puniantur».*

[53] *Statuti della Magnifica Comunità di Suvereto,* rubr. LXXXIX: *«Per conservare con honestà la Terra di Suvereto, hanno detti Statuenti ordinato, che [se] alcuno con forza e violenza conoscerà, o tentare di conoscere carnalmente alcuna Fanciulla Vergine, vedova, o maritata, che sia di buona condizione, e fama della Terra di Suvereto sia punito nell'ultimo supplicio, sì, et in tal modo, che moia, e se fosse Meretrice Pubblica sia condennato anni venti in galera, e chiunque tenterà di corrompere, o contaminare, etiam Dio, che non usasse forza alcuna a fanciulla vergine sia condennato alla galera per anni cinque, e [se] sarà maritata, o vedova di buona condizione, e fama siali dato tratti quattro di corda in pubblico* (…)». Sul tema dello stupro,in generale, è da vedere anche la tesi di laurea di Gustavo Adolfo Nobile Mattei, *Adulterium e Stuprum, declinazioni della giustizia nella criminalistica moderna (secc. XVI – XVII),* università di Macerata, anno 2017.

[54] Gli *Statuta populi et communis Florentiae*, ad esempio prevedono (per il 1778) una multa di lire cinquecento; quelli di Chiusi, di duecento.

[55] Libro III, cap. XXXVI, *De Homicidio.*

[56] Letterale, nell'edizione fiorentina del 1704 a cui abbiamo fatto cenno.

[57] Secondo il famoso brocardo «*Nulla poena potest imponi sine culpa*» , poiché « *sine culpa nisi subsit causa, non est aliquis puniendus».*

Commentari.indb 39 25/01/2021 18:20:21

più in generale quelli che potevano portare scompiglio nella gestione dello Stato[58], come ad esempio tramare con il nemico; o che avessero suscitato *"quicumque rumorem*" in questo senso.

Tale fu la considerazione, e quindi la pena, per i cospiratori omicidi di Alessandro Appiani nel settembre 1589, come vedremo. Una particolarità da non poter trascurare nel sistema sanzionatorio piombinese, è l'assenza edittale della *poena ad triremium* peraltro molto frequente all'epoca medievale, e prevista sia in molti statuti dell'epoca, sia ammessa come pena alternativa al carcere anche da molti dottori in scienza giuridica. A partire da autori classici [59], la dottrina consentiva che alla pena detentiva si potesse sostituire un'attività socialmente più utile, che oltre all'allontanamento ed alla esclusione dalla società del reo, consentiva anche di assolvere alla carenza di personale da impiegare in un lavoro particolarmente faticoso e rischioso, come quello di essere adattati al remo delle galere (da cui il termine "galeotto"); ciò in un'epoca decisamente nefasta dal punto di vista delle incursioni moresche e saracene su tutto il Mediterraneo. A Piombino, la pena edittale di condannare alle triremi non era prevista negli *Statutorum Plumbiniensium Libri*, e ciò sta a significare che evidentemente non esisteva in loco una flotta particolarmente attrezzata e numerosa, considerato che pur essendo una città di mare, dotarsi di una vera e propria difesa marittima con navi militari, presentava particolari costi che solo dinastie più ricche e potenti potevano permettersi. E d'altronde, la vigilanza sul canale era abbastanza assicurata da genovesi e fiorentini, i quali erano diventati i nuovi dominatori sul Mare Tirreno e Ligure, dopo il ridimensionamento della Repubblica di Pisa a seguito della sconfitta della Meloria, la quale fin lì aveva assicurato la sicurezza dei trasporti e traffici marittimi. Con il ché non significa che la famiglia Appiani non abbia avuto condottieri sul mare,

[58] Libro III, cap. IV. *De turbantibus Statum Magnificae Dominationis Plumbini*.

[59] Per tutti, Tommaso Grammatico,in *Consilia Criminalia et fiscalia*, Venetiis 1555, votum II, fo 125, in una causa criminale di omicidio in Napoli, conclude che «*praefatum Cosmam esse condemnandum ad remigandum in triremibus Regiis eius vita durante*». Lo stesso autore, in *Decisiones Sacro Regio Neapolitano Consilio*, Venetiis 1555, dec. XXII, fo. 25A, riteneva che la medesima pena potesse essere comminata anche in casi di stupro, poiché «*simpliciter poena mortis naturalis vel civilis, seu triremium perpetuo», e* nel caso discusso egli conferma la decisione del giudice di condannare a sette anni di triremi. Idem Giulio Claro per lo stesso tipo di reato, anziché la morte, «*gravi puta triremium perpetuo, vel per decennio*», in *Opera Omnia, Sive Practica Civilis atque Criminalis*, Genevae, 1666, nr.9 fo.92.

Commentari.indb 40 25/01/2021 18:20:21

come nel caso di Alfonso d'Appiano che comandò una delle tre galee pontificie, la *Padrona*, durante la vittoriosa battaglia di Lepanto contro la flotta ottomana il 7 ottobre 1571. Ma certo è che l'influenza degli Appiani sul mare, fu inesistente. Per ciò che riguarda la pena *ad triremium*, significativa è una sentenza che ho ritrovato durante la mia tesi di laurea all'Archivio di Stato di Pisa, e che riporto in uno mio studio precedente[60], in forza della quale il 25 settembre 1654 un tal Giovanni della Garfagnana, già esiliato per furto, rientrato nottetempo in città, aveva rubato una cavallo all'oste; non soddisfatto di ciò, era entrato nella casa del computista del Comune per rubare una coperta ed un sacco di farina. Secondo il dettato degli Statuti, avendo rubato per tre volte ed acquisendo così la cattiva fama di ladro pubblico e famoso (senza contare le aggravanti di avere trasgredito all'esilio, di essersi introdotto in un'abitazione privata ed avere agito di notte[61]), avrebbe dovuto essere impiccato.

Nonostante ciò, il Vicario giudicante, Iacopo Savialli, non ritenne opportuno applicare la pena capitale, bensì condannò il malfattore alla punizione delle triremi a vita. Ciò a significare come questa sanzione che pur non era prefissata in via edittale, trovasse comunque nel diritto comune una ragione di applicazione concreta, essendo essa largamente diffusa in altri Stati ed in altre giurisdizioni della Penisola. Essa talvolta sostituiva pene più antiche ed anche ormai desuete, come la *damnatio in metallum* ; così come poteva costituire una benevola mitigazione della pena edittale, non irrogata ad esempio per assenza di prova legale; oppure poteva trattarsi del contenuto dell'offerta del reo nel caso di composizioni o transazioni; ed altre volte, una misura di sicurezza adottata senza sentenza contro i vagabondi, facinorosi o pregiudicati. Certamente, il momento dell'organizzazione della terza Lega Santa contro il turco, voluta da papa Paolo V nel 1571, segnò un momento cruciale sotto il profilo del mercato dei for-

[60] U. Canovaro, *La giursidizione penale nell'Antico Stato di Piombino*, Pontedera, 1999, pag. 66 e segg. Il caso si trova in Archivio di Stato di Pisa, fondo *criminale,* Vicariato di Piombino, filza n. 400, carte 16 e 17.

[61] Libro III cap. XXIX *De duplicazione et augumentatione poenarum*: «*Nocturno si quis temporis, quod intelligatur post pulsationem campanae, quae pulsatur de sero ad Ave Maria, et ante sonum campanae, quae pulsatur de mane ad Ave Maria, ubi dictae campanae pulsantur, maleficium commiseri, vel committi fuerit* (…) *condemnetur in duplo eius, in quo condemnaretur, si diurno tempo maleficium comiserit. Si vero personaliter condemnari debeat, augumentetur poena arbitrio Iudicantis*».

Commentari.indb 41 25/01/2021 18:20:21

zati, considerato l'accresciuto fabbisogno di rematori. Ed anche la dottrina dell'epoca, offrì il proprio contributo alla diffusione di questa sanzione nelle aule dei tribunali[62], anche se ci fu chi non mancò di protestare per il fatto che si inviassero alle triremi anche coloro che, giudicati in primo grado, ancora attendevano la sentenza di appello. E comunque, sempre doveva essere valutata la qualità della persona da sottoporsi a questa punizione, visto che l'ascendenza nobiliare o anche il tenore di vita agiato venivano invocati per ottenere la non applicazione di questa pesante pratica.[63] Scrive la Alessi Palazzolo[64] che

> *«l'altro motivo che assieme alle nobili ascendenze poteva esentare dalla condanna in galera o fondare una richiesta di commutazione della pena già irrogata era l'inabilità fisica del reo»*.

Certo è che a Piombino, l'applicazione di questo tipo di pena non edittale potrebbe comunque essere spiegata con i buoni rapporti che da sempre legarono prima gli Appiani, poi i Ludovisi con le alte gerarchie della Santa Sede: per tutti, Niccolò Ludovisi, nipote di quell'Alessandro Ludovisi di Bologna che resse il Soglio Pontificio dal 1621 al 1623 col nome di Gregorio XV. Fra le sanzioni che potremmo definire accessorie, rispetto alla pena principale, spiccava poi quella della confisca dei beni. Innanzi tutto, è opportuno affermare che implicitamente, nella commissione dei delitti considerati enormi [65], enucleati specificatamente al cap. XXXV, si poteva cogliere tale previsione nell'espressione *«Quilibet Iudicans habeat arbitrium poena imponendi* (…) *et ultra in aere* (…) *secundum qualitatem criminis* (…)*»*. Spettava infatti alla discrezionalità del Giudice valutare se fosse il caso di procedere alla confisca dei beni *("ultra in aere"*)nelle cause da valutare, a seconda della particolare efferatezza del crimine e della qualità della persona. Come esistevano altre situazioni per le quali la pena di

[62] Giovanni Battista de Thoro, *Vota decisiva*, Napoli, 1634, votum 31: «… *poena triremium est capitali*».

[63] Vincenzo De Franchis, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Torino, 1628, decis, 128: «… *poena triremium non esse imponendam popularibus divitibus, et honestis …»*

[64] Giorgia Alessi Palazzolo, *Pene e Remieri a Napoli fra cinque e seicento,* in *Archivio Storico per le Provincie Napoletane,* XCIV, 1977, pagg. 235– 251. Da vedere anche P. Alberto Guglielmotti, *Storia della Marina Pontificia*, vol.III, Roma, 1887.

[65] Vedi *infra* pag. 10.

Commentari.indb 42 25/01/2021 18:20:21

cui sopra era sì esplicitamente prevista, ma sempre lasciata alla sensibilità del Vicario se applicarla o meno, come nel caso del cap. XIV[66]: qualora la falsa testimonianza di qualcuno avesse comportato per l'ingiuriato una *poena corporalis* e il processo fosse stato contumaciale, oltre alla possibilità di essere banditi si poteva incappare nella confisca del patrimonio, sempre a seconda della qualità del crimine commesso e della persone coinvolte in termini attivi e passivi. Oltre a questi casi, ve n'era un altro giudicato con particolare severità proprio per le implicazioni sociali e politiche che poteva comportare: il reato commesso da coloro che turbavano la Magnifica Signoria[67], come la connivenza col nemico ed il tradimento. E similmente, la confisca dei beni si adoperava comunemente anche per punire duramente i cospiratori e le loro famiglie. Nella congiura che portò alla morte del Principe Alessandro d'Appiano, nel 1590 (*stile* pisano) – ma in realtà avvenuto l'anno solare precedente[68]- i coinvolti furono tutti sottoposti a carcerazioni preventive, fino – nei casi più gravi di responsabilità – alla pena capitale procurata in modo brutale e che suscitasse clamore e ammonimento nella popolazione, come si conveniva per certe situazioni di eccezionale gravità. Negli studi che ho condotto sull'episodio, non ancora pubblicati perché in via di completamento, ho potuto constatare come le famiglie dei sottoposti a giudizio patirono fortemente per la confisca del patrimonio, che praticamente le consegnava alla totale povertà ed indigenza. La norma prevista al cap. XXXVI sull'omicidio statuiva che fosse fatta

[66] Libro III, cap. XIV: *De falsis testibus; Statuta Rivi,*rubr.XIII *De falsi Testimonij.*

[67] Libro III, cap. IV: *De turbantibus Statum Magnificae Dominationis Plumbini :"*

[68] Il 28 settembre 1589, riporta Licurgo Cappelletti, *Storia di Piombino*, Livorno 1897., che "*cinque congiurati con archibugi ed armi in asta, assaltarono l'Appiani mentre passeggiava per suo diporto; il quale, abbandonato da quelli che lo seguitavano, non avendo difesa, restò miseramente trafitto"*. Vedi anche Riguccio Galluzzi, *Istoria del granducato di Toscana sotto il Governo della Casa Medici, tomo III*, Firenze 1781, pagg. 57 e 58; Agostino Cesaretti, *Istoria del Principato di Piombino*, Firenze 1788, pag.192 e segg. Si precisa che il calendario piombinese era anticipato di nove mesi e sette giorni, iniziandosi l'anno al 25 marzo dell'anno e non al successivo dicembre, secondo lo stile dell'incarnazione pisana, o al "modo"pisano, o *ab incarnazione Domini* (cioè dal momento del concepimento di Nostro Signore). Per la qual cosa, essendo avvenuto l'omicidio dopo quella data (settembre), di conseguenza a Pisa e a Piombino si era già entrati nel 1590. Il Calendario Pisano fu definitivamente abolito il 20 novembre 1749 per decreto del granduca Francesco Stefano di Lorena, con il quale fu ordinato che in tutto il territorio toscano il nuovo anno cominciasse il 1º gennaio seguente.

Commentari.indb 43 25/01/2021 18:20:22

salva solo la parte (residuata) della dote della moglie e la quota di legittima per i figli, ed il resto, venisse confiscato. A questo proposito, gli omologhi elbani *Statuta Rivi*, recitano per la stessa fattispecie, che solo la quota spettante ai figli era esclusa dalla confisca[69]. All'Archivio di Stato di Pisa, Fondo Vicariato di Piombino, si trovano alcune carte[70]nelle quali si legge che le mogli e le madri dei coinvolti a vario titolo nella congiura contro il principe Alessandro, furono sottoposte a processo per avere occultato i beni che a detta del Giudice, che all'epoca era Giovan Battista Rossi, *"cittadino romano, dottore dell'una e dell'altra legge".* Esistono vari interrogatori che testimoniano di ciò e sommariamente sarà opportuno farne riferimento. Queste congiunte dei *rebelli* vennero denunciate e rischiarono di incorrere nelle pene previste nel bando (purtroppo non rintracciato) appositamente emesso dalla pubblica autorità piombinese nell'agosto del 1591, ma al quale si fa riferimento in questi atti criminali. Nel novembre di quell'anno, a Donna Porzia, moglie di Agostino Carosini[71] (*rebello iustitiato*) – solo per citarne una – viene chiesto *«dove ha fatto mettere li mobili et masserizie di casa»*; al cui interrogante risponde *«le masserizie di casa sono state inventariate da Alfredo Sobeccorsi e non ho saputo altro"*; ed ancora *«quante botte di vino ha avuto l'anno scorso e quanto ne ha fatto»*. Risposta: *«abbiamo due botti di vino di 6 ettolitri (?) l una et la maggiore parte era di olio di Popologna et servendo l'una botte per vivere et l'altra si bevve».*

Per la cronaca, rischiarono l'incriminazione anche altri due personaggi, Ambrogio Falconetti e Cesare Catoni, che sicuramente non c'entravano niente con l'assassinio di Alessandro Appiani, ma che erano stati invece accusati di aver aiutato le donne a nascondere i beni dei ribelli. Purtroppo, la frammentarietà dei documenti rintracciati non ci consente di poter giungere alla definizione finale della causa processuale, ma per ciò che qui ci in-

[69] *Statuta Rivi*, Parte III, rubr. X: *Del Homicidio.* Anche per la comunità di Sassetta, alla rubr. LXXXV, per questo reato è prevista la «*confiscazione de beni e privazione di vita naturale*».

[70] Archivio di Stato di Pisa, Fondo Vicariato di Piombino, *Libro dei Constituti 1590 – 1595*, pag. 63 e segg.

[71] A. Cesaretti, *op. cit*, L. Cappelletti, *op.cit.*, (quest'ultimo ne riprende la notizia), sbagliano il cognome del "ribelle" citandolo come Agostino Garofani. Non sarà l'unica imprecisione commessa sui nomi, probabilmente dovuta a difficoltà di lettura delle carte. In Archivio di Stato di Pisa, Fondo Vicariato di Piombino, *Libro dei Constituti 1590 – 1595*, 380, 223v.

Commentari.indb 44 25/01/2021 18:20:22

teressa, sarà utile questa testimonianza per comprendere quanto stringente fosse il procedimento inquisitorio in caso di applicazione della confisca; e poi, per conoscere anche alcune tipologie di beni che ne potevano essere sottoposti. Ovviamente, la confisca dei beni personali del delinquente era prevista anche come elemento risarcitorio nei confronti del soggetto passivo del reato, qualora non esistessero sostanze in denaro da poter utilizzare in termini di soddisfacimento.

Ed anche, prima che si procedesse alla carcerazione giornaliera a scomputo del denaro di cui non si era in possesso. Altra sanzione accessoria di cui occuparci, era il bando, cioè l'esilio dal territorio: essere banditi era non solo una condizione umiliante, non solo si relegava il condannato ad una vita misera e fallimentare, ma addirittura le leggi del tempo prevedevano che se un soggetto fosse stato bandito, il marchio di infamia che lo colpiva ne faceva soggetto vulnerabile con assenza di diritti soggettivi. Infatti chi lo derubava, malmenava o addirittura lo uccideva non subiva alcuna sanzione, visto che questa condizione costrittiva comportava una sorte di morte civile, ed il soggetto finiva praticamente per non esistere più come cittadino e facente parte di una comunità, come riportava pressoché tutta la dottrina del tempo[72]. Era anche proibito dare da mangiare o da bere, e qualsiasi sostegno alla persona che fosse incappata nel bando, pena sanzioni pecuniarie fortissime che potevano arrivare sino alle punizioni corporali nei casi più gravi, a discrezione del giudicante, come recitava il capitolo XXXII[73]. Gli unici dispensati da questo forte divieto erano solo la moglie e gli "attinenti"(parenti) entro il secondo grado , purché però il bando non fosse stato comminato per avere tramato contro lo Stato. A quest'ultimo proposito, la glossa del cardinal De Luca ci riferisce che "*Non trahitur ad agnatos exulis ipsum receptantes*[74]", così delimitando la categoria degli esclusi nel divieto. In una sentenza del 1661 che riporto in un mio

[72] Per tutti, Baldo degli Ubaldi, *Commentaria*, Venetiis, 1576 *: « banniti possint impune offendi» (19, 13)* e *Venezia , 1572, «nam bannitus perdit iura suae civitatis» (4, 22).*

[73] Libro III, cap. XXXII: *De receptatoribus ex Banditorum, et dantibus eis auxilium, consilium vel favorem*. La noma prevedeva il minimo in 10 lire per arrivare nei casi più gravi fino a 500; «(…) *et persona si judicanti videbitur*».

[74] Rif. In R. Del Gratta, *op. cit*., pag. 284. Il De Luca si richiama a Ottaviano Cacherani, *Decisiones Sacri Senatus Pedemontan*i, Taurinorum, 1581, decis. 80.

Commentari.indb 45 25/01/2021 18:20:22

testo precedente[75], nella quale si recupera un processo di tentato omicidio a carico del capitano della guarnigione di Populonia, Pietro Desideri, promosso dal suo sottoposto Pietro Paolo Lari, anch'egli populoniese, il primo aveva portato due testimoni a suo favore, dei quali uno – tale Benedetto Gentili – che era bandito. In un parere legale che viene dato sulla sua possibile ammissione, si legge che il bandito "*habetur pro mortuo, et perdit omnia iura civitatis er iuris communis* – per cui – *nullam probationem facit eius depositio"*. Gli *Statutorum Plumbiniensium Libri* prevedevano una specifica norma [76] che riportava quanto sopra in maniera esplicita ed inequivocabile, ammettendo anche la temporaneità della pena, e con una vistosa particolarità: l'edizione settecentesca conservata a Firenze a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, importantissima per la possibilità che ci offre di avere un'interpretazione autentica della norma, ancorché più moderna, traduce la frase "*et si pro maleficio fuit exbannitus"*, con "*e se sarà stato bandito, ed esiliato"*: aggiungendo cioè questa seconda condizione obbligatoria dell'allontanamento della terra di residenza. È questa sicuramente una precisazione che ci fa riflettere su una doppia condizione legata al termine *bannus*: l'infamia e l'esilio. A riprova di ciò, un'altra causa processuale che riporto nel mio testo sopra citato[77] e che conferma come il bando prevedesse l'estradizione, ancorché temporanea dal territorio. Il 22 marzo 1657 venne emessa sentenza nella terra di Rio, a seguito di denuncia del caporale dei birri Muzio Federici contro Pasqualino Canovaro, Giovambattista Soldani, Pietro Francesco Taddei, rei di aver fatto schiamazzi notturni e, di fronte ai soldati, avere sguainato la spada e poi essere fuggiti. Il Commissario della terra di Rio, che applicava la norma degli *Statuta Rivi*, omologhi – come abbiamo già evidenziato – degli *Statutorum Plumbiniensium,* condannò i giovani a versare alla Camera Fiscale venti-

[75] U. Canovaro, *La giurisdizione penale etc., op. cit*, pag. 87; rif. in nota, Archivio di Stato di Pisa, fondo criminale Vicariato di Piombino, filza n. 423, carta 346.

[76] Libro III, cap. XXXIII: *Quod Bannitus non audiatur in Civilibus, vel Criminalibus.*

[77] U. Canovaro, *La giurisdizione penale etc.*. pag. 77e 78; Archivio di Stato di Pisa, fondo criminale Vicariato di Piombino, filza n. 421, carte 774-809. Il capitolo degli *Statutorum Plumbiniensum* da applicarsi, in fase di partenza, era il nr. XXXVIII: *De conventicula seu coadunazione*, al quale si doveva aggiungere l'aggravante di aver commesso il fatto di notte, sia "resistendo" a pubblico ufficiale (entrambi in cap. XXIX: *De duplicazione et augumentatione poenarum*). Diciamo, per maggiore precisione, che trattandosi della terra di Rio fu applicata la disposizione analoga della rubrica degli *Statuta Rivi.*

Commentari.indb 46 25/01/2021 18:20:22

cinque scudi cadauno, e inoltre comminò per tutti la pena dell'esilio *"sub pena trium ictuum funi publice infligendorum".* La particolarità anche qui, è l'avere applicato, in caso di disobbedienza, una pena corporale non prevista dagli Statuti, se non come tortura giudiziale: *il "trium ictuum funis".* Aggiungeremo per brevità di trattazione, che a Piombino le situazioni nei quali applicare il bando erano praticamente le medesime che prevedevano anche la confisca, trattandosi di una punizione che poteva essere comminata sempre a discrezione del giudice nei delitti più gravi ed in aggiunta alla pena principale, ovviamente considerata la gravità del fatto criminoso e delle persone parti in causa. Peraltro, quest'ultima sentenza ci consente di accennare, seppur brevemente, ad un altro istituto: la possibilità di ottenere la grazia; visto che proseguendo nella lettura delle carte si attesta come i giovani esiliati si rivolsero al Governatore Generale Fernando De Rubeis (Rossi), facendo presente di essere stati lontani dalla residenza per oltre un mese " *né potendo più sostentar fuori di casa sua, supplicano V.S.I. a rimetterli dicto esilio, che preghiamo Dio per la sua salute "* [78]. Evidentemente, in questo caso, la preoccupazione della propria salute, fece diventare magnanimo il Governatore Generale, che concesse la grazia, ma dietro una cauzione che assicurasse la buona condotta in futuro. Per ciò che concerne l'istituto della grazia, basterà affermare che siccome la giustizia era amministrata nel nome del Signore di Piombino, dopo la sentenza, era rivolgendosi a lui che era possibile ottenere uno sgravio, in tutto o in parte della pena. Ciò viene confermato nella sentenza che abbiamo poco sopra esaminato, in quanto il Governatore Generale nella terra elbana rappresentava il Principe ed era il suo diretto emissario. Anche Giovan Battista De Luca[79], nella glossa al capitolo XII (*De Furto et rapina)*, fa cenno a questa possibilità asserendo che " *idem firmat si pro primis [furtum] fuerit per gratiam Principis absolutus(……)".* La giustizia, infatti, era sempre amministrata per conto del Signore di Piombino, e pertanto a lui spettava l'ultima parola dopo la pronuncia del Vicario, o del Commissario in terra elbana.

[78] Vedi nota *supra*, carta 803.

[79] In R. Del Gratta, *op. cit*. Libro III, cap.XII, *De furto et rapina*, nota di G.B.De Luca.

Commentari.indb 47 25/01/2021 18:20:22

6. *Il raffronto con gli omologhi* Statuta Rivi.

In un mio testo precedente[80], al quale ho fatto *infra* riferimento, ho approfondito il tema degli *Statuta Rivi*, che costituiscono la redazione elbana degli *Statutorum Plumbiniensium Libri.* Nell'Archivio Storico Comunale di Rio nell'Elba, esiste un edizione manoscritta[81], l'unica, e perciò importantissima, di datazione presumibilmente meso – cinquecentesca, che ci testimonia in parte, una elaborazione localistica di quel diritto applicato al di qua del canale di Piombino, prima in vigore per tutta l'isola, finché essa fu tutta quanta dominata dai pisani e dalla famiglia Appiani, e successivamente ad esclusione del territorio di Ferraja, dopo che nel 1548 Cosmopoli prese vita ad opera del Granduca Cosimo dei Medici. Rimando a quella ricerca tutta la problematica relativa alle possibili origini del manoscritto, all'autoctonia della sua regolamentazione, ed anche all'ipotesi che quella redazione sia stata copiata da un uomo di chiesa.

Accenno soltanto a quest'ultima cosa, che mi ha particolarmente incuriosito, sulla base del fatto che l'autore materiale doveva sicuramente conoscere la lingua latina, ma anche ipotesi che ho sostenuto proprio per alcune connotazioni particolari riscontrabili in alcuni capitoli *dello jus criminale,* che mi hanno fatto convincere di questa possibilità. Riprendo, in sintesi quel percorso, perché può essere interessante dal punto di vista della sua traslazione dall'antica lingua dei tribunali; ed anche per far meglio comprendere come la *purezza* di certe trascrizioni riportate negli antichi statuti italici, non è certo paragonabile alla cultura ed alla specificità che hanno le odierne leggi. Innanzi tutto, il fatto che chi tradusse quel manoscritto, non era un uomo addentrato particolarmente nell'ambito delle leggi, considerata l'imprecisione e l'approssimazione generale della traduzione, che seppur nelle parte *criminale* sia molto fedele, presenta comunque alcuni punti specifici che fanno riflettere. Primo fatto: nella rubrica VII degli *Statuta Rivi* ("*Delli Improperi"*)si propina la pena da lire cinque fino a venticinque, a seconda della qualità del "*rimprovero*", così traducendo il brocardo "*qualitate improperii*", e incautamente alterando il senso della frase.

[80] U. Canovaro, *Gli Statuta Rivi nell'ordinamento giuridico degli Appiani*, Pontedera, 2002. Vedi anche Gianfranco Vanagolli, *Statuta Rivi*, Livorno, 1998.

[81] Molti sono tratti in inganno da questa copia, ritenendolo un documento giuridico della metà del XVI secolo; non è così, poiché la prima stesura è quasi certamente dei primi anni del XIV,se non addirittura precedente, coeva della redazione piombinese.

Commentari.indb 48 25/01/2021 18:20:22

Se andiamo a leggere la voce "improperio" in uno dei più forbiti dizionari della lingua italiana, il Devoto – Oli[82] osserveremo come testualmente, dopo avere specificato che il significato principale è "espressione rabbiosa ed irriverente", subito al punto successivo esplicita proprio il sostantivo "rimprovero", aggiungendo che in questa chiave esso viene usato solo nel linguaggio ecclesiastico per indicare il canto che accompagna l'adorazione della Croce il Venerdì Santo, che contiene i "rimproveri" per quanti hanno condannato il Redentore. Nella rubrica successiva, l'VIII (*Delle percosse con mano vacua*), che riflette il capitolo IX degli *Staturorum Plumbiniensium*, il termine " *criminis*" è tradotto con " peccato", che non è certamente un vocabolo pertinente nel linguaggio giuridico. La stessa allocuzione viene ripetuta nelle rubriche XIV e XV a proposito di alcune falsità (sulla misurazione, pesature e sul proprio nome)[83] dove anche qui la graduazione della sanzione che viene lasciata alla determinazione del Vicario, dipende dalla *"qualità del peccato e persona*"anziché "*criminis et personae"*. Inoltre, nella rubrica XI sui furti e le rapine, senza che esista alcun riferimento nella versione (latina) dei libri degli *Statutorum Plumbiniensium*, l'estensore del manoscritto riese sente il bisogno (non richiesto) di aggiungere un "*in honore di Dio"* per meglio connotare i giorni "feriati", cioè non festivi, nei quali il Commissario doveva occuparsi di questi reati. Ancora: nella rubrica XIX degli *Statuta Rivi,* a proposito del reato di stupro, e in particolare della violenza carnale verso monache, quasi per una sorta di misurato pudore e ribrezzo nei confronti di un crimine tanto aberrante, si dimentica di tradurre l'intera previsione delittuosa che invece è presente negli omologhi piombinesi[84]. Ho fatto riferimento a questa ipotesi "ecclesiale" sul

[82] G. Devoto – G. C. Oli, *Vocabolario illustrato della lingua italiana,* Milano, 1974, voce "*improperio*". Dello stesso tenore Salvatore Battaglia, *Grande Dizionario della lingua italiana*, Torino 1972, voce "*improperio*" nr. 3*:"Canto che prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II accompagnava l'adorazione della Croce il Venerdì Santo e che conteneva i presunti rimproveri rivolti da Gesù al popolo ebraico"*; idem Tullio De Mauro*, Grande Dizionario dell'uso*, Torino 2000,voce "*improperio*" nr. 2, offre il medesimo significato.

[83] *Statuta Rivi*,parte III, rubr. XIV: *Di False Merci, Pesi e Misure*; rubr. XV *Di chi si muta il Nome*. Capitoli omologhi degli *Statutorum Plumbiniensium* al Libro III, cap XV *De falsis merci bus, ponderibus, vel mensuries* e cap.XVIi *De mutandibus sibi nomen*

[84] *Statuta Rivi*, parte III, rubr. XIX: *Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio, Stupro o incesto; Statutorum Plumbiniensium*, Libro III, cap. XXIV: *De raptu mulierem adulterio, stupro et incesto,* punto 9*: «Raptores et carnaliter cognoscitores sacrarum monialium Deo dicatarum ultimo supplicio puniatur*».

Commentari.indb 49 25/01/2021 18:20:22

traduttore, intanto per rimarcare alcune differenze di impostazione fra i due testi, che sicuramente potrebbe anche derivare dal fatto di essere stati trascritti in epoche diverse. Infatti, fatto salvo che sicuramente entrambi i testi originali hanno un origine che risale alla fine del Dugento o, al più tardi, all'inizio del secolo successivo, è da tenere presente che via via vennero fatti degli aggiornamenti normativi un po' in tutte le epoche, e che il manoscritto conservato all'Archivio Storico di Rio nell'Elba è una redazione cinquecentesca, come già affermato in precedenza, e quindi non sempre perfettamente collimante con le varie edizioni pervenute fino ad oggi degli Statuti Piombinesi[85] . Interessante potrebbe essere l' entrare nello specifico, e segnalare come ad esempio, tutte le forme di falsità (negli atti, nella persona etc.) a Piombino erano sanzionate con pene corporali, mentre nel versante Appianeo dell'Elba, le pene erano più mitigate, prefigurandosi anche le pecuniarie. E qui, si potrebbe dare spazio ai sociologi – giuridici, per interpretarne le motivazioni, stante un'unica Signoria. Termino su questo argomento, specificando come mentre gli Statuti piombinesi contengano norme di stampo civilistico e penale, tanto per usare un "gergo" attuale, gli *Statuta Rivi* presentano anche una buona mole di norme che potremmo definire di diritto minerario -per regolare l'attività economica più praticata all'epoca nell'Isola – che risentono dell'influenza del *Codice Minerario di Massa Marittima* (ante 1294)[86] dalla quale partì una disciplina nazionale nel mondo giuridico di allora in questo particolare settore dei rapporti di lavoro, e nella quale è possibile anche riscontrare (limitati) elementi di *ius criminale*.

Per completezza di trattazione, non ci sono disposizioni criminali nelle norme specifiche di diritto marittimo presenti nel Libro II degli *Statutorum*[87], tutte invece di materia civilistica. Sarebbe interessante, per la ricerca

[85] Se ne conoscono cinque edizioni.

[86] *Ordinamenta facta super arte fossarum rameriae et argenteriae civitatis Massae*, originali conservati presso Archivio Storico Comune di Massa M.ma (Fondo Preunitario). Vedi anche Francesco Bonaini, *Ordinamenta facta super arte fossarum rameriae et argenteriae civitatis Massae*, in Archivio Storico Italiano, VIII, 1850. Appendice n. 27, pp. 631-699. Da leggere anche Baldinacci Sergio e Fabbretti Gilberto, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento a Massa Marittima nel XIII secolo*, Firenze, 1989.

[87] Tutti nel Libro II *Statutorum Plumbiniensium:* cap. XI: *De naulo navium*; cap. XVII *De iactu navium*; cap. XVIII *De rebus quae inveniuntur in mari*; cap. XIX: *De damno dato ab altera Navi*; cap. XX: De *recuperatione in barca*. Anche nel cap. I: *De nautarum, artificum,*

Commentari.indb 50 25/01/2021 18:20:22

in *ius criminale*, confrontare i nostri Statuti con il *Breve dell'Ordine del mare della città di Pisa (1323),* e con il *Livre de Consolat de Mar* (*Codice di Barcellona)*[88], testo che fece scuola a partire dal secolo XIV (1370?) e che fu la stella polare per le popolazioni mediterranee in materia di diritti e i doveri dei padroni di nave, dei piloti, dei marinai, oltreché di rapporti commerciali ed usi marittimi. Ma andremmo troppo lontano, ed è giusto fermarsi qui.

Fonti citate e Bibliografia Essenziale

Fonti storiche e autori antichi

Statutorum Plumbiniensium
Breve della Città e Stato di Piombino
Statuta Rivi
Brevis Pisani Communis
Constitutum legis Pisanae Civitatis
Constitutum usus Pisanae Civitatis
Statuta populi et communis Florentiae
Statuti di Sassetta
Statuti della Magnifica Comunità di Suvereto,
Ordinamenta facta super arte fossarum rameriae et argenteriae civitatis Massae
Livre de Consolat de Mar

* * *

Archivio di Stato di Pisa, fondo *Vicariato di Piombino*, *Criminale*
Archivio di Stato di Pisa, fondo *Vicariato di Piombino*, *Libro di Constituti 1590 – 1595*

Consulumque potestate e cap. II *De iudiciis propter tassedium* si fa riferimento ai processi a marinai, riferendosi (in quest'ultimo) che quelle disposizioni non si applicano in materia di maleficii o delitti.

[88] A questo proposito, da leggere Elena Maccioni *Il Consolato del mare di Barcellona. Tribunale e corporazione di mercanti (1394-1462)* Roma, 2019.

Commentari.indb 51 25/01/2021 18:20:22

* * *

Baldo degli Ubaldi, *Commentaria*, Venetiis,1576
Pietro Caballo, *Resolutiones Criminales*, Venetiis,1644
Ottaviano Cacherani, *Decisiones Sacri Senatus Pedemontan*i,Taurinorum,1581
Giulio Claro, *Opera Omnia, Sive Practica Civilis atque Criminalis*, Genevae,1666
Vincenzo De Franchis, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Taurinorum,1628
Giovanni Battista de Thoro, *Vota decisiva*, Napoli,1634,
Giovanni Battista De Luca, glossa al Libro III *Statutorum Plumbiniensium*
Tommaso Grammatico, *Consilia Criminalia et fiscalia*, Venetiis 1555
Tommaso Grammatico, *Decisiones Sacro Regio Neapolitano Consilio*, Venetiis 1555
Paolo Grillandi, *De relaxatione carcerato rum, Lugduni, 1536*
Marc'Antonio Savelli*, Pratica universale,* Tomo VII, Parma, 1733

Fonti e autori moderni

Giorgia Alessi Palazzolo, *Pene e Remieri a Napoli fra cinque e seicento,* in Archivio Storico per le Provincie Napoletane*,* XCIV, 1977
Mario Ascheri, *Episodi e temi di Storia del diritto moderno e contemporaneo (Lezioni di M.A.)*, Siena,1999
Sergio Baldinacci e Gilberto Fabbretti, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento a Massa Marittima nel XIII secolo*, Firenze, 1989
Marta Bartolini, *Sassetta, primo feudo Mediceo*, con trascrizione integrale di suppliche e Statuti del 1500, Accademia dei Sepolti Volterra ed., Livorno, 1990
Salvatore Battaglia, *Grande Dizionario della lingua italiana*, Torino 1972, voce "*improperio*"
Francesco Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV*, vol.I-III, Firenze 1870
Francesco Bonaini, *Ordinamenta facta super arte fossarum rameriae et argenteriae civitatis Massae*, in Archivio Storico Italiano, VIII, 1850. Appendice nr. 27

Commentari.indb 52 25/01/2021 18:20:22

Francesco Calasso, *Medioevo del diritto*, Padova, 1954
Umberto Canovaro, *La giursidizione penale nell'Antico Stato di Piombino*, Pontedera, 1999,
Umberto Canovaro , *Statuta Rivi,* Pontedera, 2002
Licurgo Cappelletti, *Storia di Piombino*, Livorno, 1897
Agostino Cesaretti, *Istoria del Principato di Piombino*, Firenze, 1788
Floriana Colao, *Studi giuridici*, Siena ,1993
Tullio De Mauro*, Grande Dizionario dell'uso*, Torino 2000, voce "*improperio*" .
Rodolfo Del Gratta, *Giovan Battista De Luca e Gli Statuti di Piombino*, Napoli 1985
Rodolfo Del Gratta, *Pietro Calefati giurista piombinese professore nello studio di Pisa (1499-1586),* in *Ricerche Storiche,* anno III, I , 1973
Giacomo Devoto – Gian Carlo Oli, *Vocabolario illustrato della lingua italiana,* Milano 1974, voce "*improperio*"
Antonio Era, *Statuti pisani inediti dal XIV al XVI*, Sassari 1932.
Piero Fiorelli, *La tortura giudiziale nel diritto comune*, Vol. I, Varese, 1953
Riguccio Galluzzi, *Istoria del granducato di Toscana sotto il Governo della Casa Medici, tomo III*, Firenze 1781
Loredana Garlati, *Sepolti Vivi. Il carcere al tempo delle pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove,* in Diritto Penale Contemporaneo, 4/2017
Luigi Giannecchini, *Suvereto, Statuti e vita quotidiana in una comunità rurale*, Livorno 2004
P. Alberto Guglielmotti, *Storia della Marina Pontificia*, vol.III, Roma, 1887
Andrea Landi , *Storia giuridica per futuri giuristi. Temi e questioni,* Torino, 2015
Elena Maccioni, *Il Consolato del mare di Barcellona. Tribunale e corporazione di mercanti (1394-1462)* Roma, 2019
Gustavo Adolfo Nobile Mattei, *Adulterium e Stuprum, declinazioni della giustizia nella criminalistica moderna (secc. XVI – XVII),* università di Macerata, tesi di laurea, 2017.
Tullio Padovani, *Qualche nota sul diritto penale del Principato di Piombino*, in "*Populonia e Piombino in età Medievale e Moderna*", Pisa, 1996
Gianfranco Vanagolli, *Statuta Rivi*, Livorno, 1998

Commentari.indb 53 25/01/2021 18:20:22

Commentari.indb 54 25/01/2021 18:20:22

Fabrizio Callaioli

Gli statuti, gli avvocati e le libertà dei Piombinesi

1. *Premessa storica*

Sono sempre stato convinto della natura identitaria del diritto, ovverosia della sua capacità di riflettere fedelmente la cultura di una comunità, nonché le esigenze contingenti che ogni volta hanno ispirato una norma.

È chiaro che nelle diverse epoche storiche la legge sia sempre stata espressione del rapporto di forza fra le varie componenti della società o del suo vertice, siano esse partiti, classi o parti sociali, ceti o sovrani. Anche quando la legge era l'emanazione della volontà di un monarca, comunque, era il precipitato tecnico giuridico della volontà del regnante su quella comunità, nel senso che lo stesso sovrano, in una comunità diversa, avrebbe sicuramente promulgato leggi diverse, magari frutto delle medesime strategie decisionali, ma comunque tali da risentire della storia e della cultura del luogo.

Senza volersi addentrare nella importantissima disquisizione sulla natura filosifico-rappresentativa della legge, che va ovviamente al di là delle intenzioni di questo scritto, è però necessaria questa breve premessa per ricordare quanto la vita degli Statuti di Piombino costituisca il riflesso di esigenze economiche, di tradizioni popolari, di rapporti di forza e di legami politici.

Il castello di Piombino nasce in chiave anti pisana, allorché, fra il decimo e l'undicesimo secolo, viene fondato il monastero di San Giustiniano di Falesia per arginare l'espansionismo Pisano verso il patrimonio di San

Pietro[1]. Ma le vicende storiche dell'undicesimo e del dodicesimo secolo, a partire dalla vendita di tre parti su cinque del castello da parte dell'abate di Falesia all'opera di Santa Maria, condussero la nascente comunità ad avvicinarsi sempre più a Pisa, anche per scelta degli stessi Piombinesi, oltre che per la volontà dei Pisani. Sia chiaro, la Repubblica di Pisa aveva interesse e necessità di dominare il Canale di Piombino, ma il controllo sulla città, come ormai si era consolidato nel tredicesimo secolo, non fu il frutto di un'opera di conquista o di assoggettamento effettuato con l'uso della forza. Il sodalizio tra le due città nacque gradualmente, e inizialmente furono le stesse famiglie piombinesi a cercare l'alleanza con Pisa, per ottenerne la protezione e la collaborazione commerciale.

Piombino era una città così importante nell'orbita pisana che, nel dodicesimo secolo, i Genovesi, per ben due volte assalirono e misero a sacco la città, riducendo in prigionia molti abitanti, con la barbarie e la crudeltà tipiche di quei tempi. Ciò è prova del fatto che il castello fosse un punto di difesa importante nello scacchiere pisano e che la comunità piombinese fosse commercialmente abbastanza significativa da accendere l'avidità e gli interessi contrappositivi della repubblica ligure[2].

In un contesto storico assai complesso, Piombino e Pisa si avvicinarono spontaneamente; erano alleate, pur con gli squilibri tipici delle alleanze fra centri di impari forza, ma senza che la repubblica marinara esercitasse un vero e proprio potere soggiogante nei confronti della comunità maremmana. Per la prima volta, solo nel 1233, si legge, nel *Costitutum Legis Pisanae Civitatis*, che il distretto di Piombino è inserito nel comitato pisano. Contestualmente si apprende che viene nominato un magistrato pisano per Piombino.

Ma anche nel momento in cui questo comune viene controllato da Pisa, comunque, i suoi cittadini godono di guarentigie e privilegi diversi e maggiori rispetto a quelli dei cittadini di tutti gli altri comuni del contado

[1] Cfr. G. Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*, Firenze 1970 p. 87; R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino*, Napoli 1985; M. L. Ceccarelli, *Il monastero di San Giustiniano di Falesia e il Castello di Piombino (sec. XI-XIII)*, Pisa 1972, p. 10; I. Tognarini, *Piombino, Città e stato dell'Italia moderna nella storia e nell'arte*, Piombino 1978, pp. 10-11.

[2] Cfr. Roncioni, *Istorie Pisane*, tom. I, P. I, p. 222, Firenze 1844. Caffari, *Annuales Genuensis*, p. 256. Per le altre notizie sulla storia di Piombino, cfr. anche L. Cappelletti, *Storia della Città e Stato di Piombino*, Livorno 1897, pp. 26-28.

Commentari.indb 56 25/01/2021 18:20:22

pisano. Molti piombinesi ottenevano la cittadinanza pisana e potevano anche diventare ambasciatori o addirittura essere nominati anziani di Pisa[3].

In pratica, l'opera di assoggettamento del distretto piombinese da parte di Pisa avviene lentamente, nell'arco di almeno centocinquanta o duecento anni, e si articola in forme diverse. Vi erano influenze reciproche nella nomina dei magistrati: le famiglie pisane esercitavano notevoli ingerenze nella nomina degli anziani piombinesi, perché questi erano rilevanti in tutto l'ambito pisano. Da un altro profilo però, si registravano influenze anche da parte delle famiglie piombinesi, che sovente riuscivano a impedire la nomina di ufficiali pisani a loro non graditi.

Vi era indubbiamente un rapporto di forza squilibrato, ma come avviene spesso tra alleati di impari peso politico. Piombino godeva comunque di una certa autonomia; sarà sufficiente ricordare che nel Quattordicesimo secolo, pur nel momento di maggior controllo del Gambacorta, il Comune di Piombino intrattenne relazioni con la Repubblica di Siena senza aver dovuto ottenere permessi di alcun genere dalle autorità pisane[4].

Di sicuro ci furono anche momenti in cui Pisa intervenne pesantemente per ricomporre fratture politiche che potevano allontanare Piombino dal proprio controllo. Sarà sufficiente ricordare due episodi: nel 1289 Pisa inviò a Piombino Guido da Montefeltro a soffocare nel sangue un tentativo dei guelfi di prendere il controllo della comunità[5]. Nel 1368, una crisi economica produsse la divisione della società piombinese nelle fazioni dei Raspanti e dei Bergolini – frattura sociale generatasi anche a Pisa per le stesse ragioni – e i Raspanti divennero così potenti da minacciare di prendere il potere. La reazione di Benedetto Gambacorta non si fece attendere e venne a Piombino a far impiccare i maggiori esponenti dei Raspanti, dopodiché tentò una rappacificazione concedendo sgravi fiscali[6].

In realtà le tasse pretese da Pisa furono sempre il motivo di maggior

[3] Cfr. R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca*, cit.

[4] Cfr. P. Silva, *Il governo di Pietro Gambacorta in Pisa e le sue relazioni col resto della Toscana e coi Visconti. Contributo alla storia delle Signorie italiane*, Pisa 1911, p. 155.

[5] Cfr. *Fragmenta Historiae Pisanae*, in "Rerum Italicarum Scriptores", XXIV, col 657; I. Tognarini, *Piombino,* cit. , Piombino 1978, p. 24; L. Cappelletti, *Storia della Città*, cit. , p. 29.

[6] Cfr. Archivio di Stato di Pisa (ASP), *Comune di Pisa div. A* 152,18r; I. Tognarini, *Piombino* cit. , p. 35; L. Cappelletti, *Storia della Città*, cit. , pp. 30-31.

Commentari.indb 57 25/01/2021 18:20:22

frizione tra le due comunità; la Repubblica marinara, che, come detto lasciava ampia autonomia alla più piccola alleata, si dimostrò sempre inflessibile nel pretendere il pagamento di tributi che le famiglie piombinesi non riuscivano mai a versare secondo le richieste.

La crisi economica e le conseguenti relazioni fiscali costituirono il problema dominante di tutto il quattordicesimo secolo, e specialmente della seconda metà. Nel tentativo di fronteggiare la drammatica crisi economica, il 27 giugno 1386, gli Anziani di Pisa emanarono un provvedimento di riforma dei rapporti fiscali tra le due città "*pro evidenti utilitate Comunis Pisani et terre Plumbini et hominum et personarum dicti Communis*"[7]. Ma anche questa misura si rivelò infruttuosa, al punto che l'autorità pisana si trovò ad ammettere la propria impotenza, delegando quindi ai Piombinesi la regolamentazione delle relazioni erariali mediante la redazione di un testo normativo[8].

Siamo ormai alla fine del dominio pisano su Piombino.

2. *La genesi degli Statuti di Piombino*

Non si hanno significative testimonianze sulla struttura delle fonti piombinesi sino alla fine del XIII secolo, e precisamente fino al 1286, allorché, alla rubrica 46 del *Brevis Pisani Communis*, si legge che gli Anziani di Pisa dovevano nominare degli esperti per riformulare il Breve e gli Statuti di Piombino. Così avvenne, e i sapienti che effettuarono questo lavoro mutuarono a piene mani la normazione del *Constitutum legis* e del *Constitutum usus Pisanae Civitatis*, a volte recependone letteralmente le disposizioni, a volte adottando piccole varianti.

Nella sostanza, ne deriva una significativa somiglianza tra le fonti pisane e quelle piombinesi, al punto che, addirittura, nel primo libro degli Statuti di Piombino, almeno due terzi delle rubriche sono uguali a quelle pisane[9].

L'analogia tra i due universi normativi è apprezzata anche da Giovan

[7] Cfr. ASP, *Comune di Pisa div. A*, 70, 37r; P. Silva, *Il governo di Pietro Gambacorta*, cit. pp. 160, 309, 311.

[8] Cfr. ASP, *Comune di Pisa div. A*, 172, 115r; P. Silva, *Il governo di Pietro Gambacorta*, cit. p. 161.

[9] Cfr. R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca*, cit, p. 55.

Commentari.indb 58 25/01/2021 18:20:22

Battista De Luca, che, ad esempio, commentando la disciplina delle successioni si sofferma ad osservare che "*Inter Statuta Plumbini, in toto, vel notabili parte desumpta ex Statutis Pisarum, ob antiquam huiusmodi locorum unionem, de qua in Massanen. sub tit. de feudis disc. 54. illud praesertim continetur c. 46 (Pisano etiam conforme,) ut non liceat viro delinquere uxori, nisi usumfructum juxta numerum leberorum, quos habet ex ipsa, vel alia. …*"[10]

La vicinanza di contenuti è di particolare significato perché sono le autorità pisane a volere la riforma degli Statuti della città alleata e ad incaricare dei giuristi per effettuarla. In nessun altro comune del contado pisano si verificò una situazione simile.

Allora dobbiamo mettere il fatto storico in relazione con altri che possano aiutarci a decifrarne l'autentico significato politico.

Come accennato in precedenza, non vi era esclusivamente l'influenza della repubblica marinara sulla più piccola alleata, accadeva spesso che anche gli Anziani di Piombino e le famiglie più potenti riuscissero ad indirizzare nomine che competevano ai pisani. I cittadini di Piombino godevano a Pisa di privilegi diversi e maggiori rispetto a quelli degli altri comuni del contado[11].

Piombino era importante, e per questo accanto a privilegi e possibilità per i Piombinesi, v'era sempre anche lo sforzo di controllarne la vita politica da parte della Repubblica di Pisa.

È interessante apprezzare soprattutto la dialettica in cui le autorità delle due città si sforzano di trovare un opportuno equilibrio fra l'influenza pisana e l'autonomia piombinese. Nel 1299, ad esempio, viene emanata una norma con cui si riservava all'autorità pisana la scelta dei criteri e delle procedure di nomina degli ufficiali per il distretto piombinese, ma veniva riservato agli Anziani di Piombino il controllo sulla corretta applicazione delle regole. In buona sostanza: un ufficiale sgradito ai Piombinesi non veniva nominato[12].

Nel 1304 l'autorità pisana emana una delibera, che poi verrà inserita nel *Breve Pisani Communis*, con cui nomina degli esperti che ridisegnino le procedure e le qualità necessarie per divenire magistrati piombinesi, assi-

[10] G. B De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, IX, Neapoli 1758, I, disc. XXXII, n. 1.

[11] Cfr. R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca*, cit. , Capitolo III: "*Cenni di storia legislativa piombinese*".

[12] Cfr. ASP, *Comune di Pisa, div. A*, 82,45v.

Commentari.indb 59 25/01/2021 18:20:23

curando possibilità di deroga sia alle leggi pisane che a quelle piombinesi[13].

Una successiva disposizione del Breve Pisani Communis del 1313 diversifica la figura del capitano di Piombino da quella dei capitani di tutti gli altri distretti. Gli altri ufficiali, allorché erano chiamati a dirimere una controversia, per sentenziare erano obbligati a cercare la collaborazione di un sapiente, mentre quello deputato ad esercitare a Piombino era costantemente coadiuvato da delle guardie, da dei notai e da un giudice. Quest'ultimo era investito di particolari responsabilità nella collaborazione dovuta al capitano nell'espletamento delle funzioni di giudice pupillare, il quale doveva applicare procedure del tutto analoghe a quelle seguite dai giudici della curia pisana[14].

Allora questi brevi esempi, insieme alle sintetiche premesse storiche di cui sopra, devono indurci delle riflessioni sul significato da assegnare alla somiglianza fra gli statuti di Pisa e quelli di Piombino.

Sappiamo che all'epoca il costo dei giuristi, da incaricare della redazione di un corpo di statuti, era assai elevato. Pertanto, per ragioni economiche, ma anche di praticità e di velocità, molte comunità davano mandato ai propri funzionari di copiare gli statuti di altre città.

Nel caso degli statuti di Piombino sarebbe però troppo sbrigativo allinearsi ad una lettura del genere. I legami tra Piombino e Pisa e le interazioni, di cui sopra si sono forniti solo dei sintetici esempi, ma anche il confronto con quanto invece avvenuto con le altre città e gli altri distretti della Repubblica marinara, devono indurci ad un apprezzamento più complesso ed accurato. Gli statuti piombinesi non furono banalmente un copiaticcio della legislazione pisana, ma al contrario rappresentarono la vicinanza politica e culturale che si deve riconoscere allorquando un popolo concede ad un altro popolo la propria legge[15].

3. *Lunga sopravvivenza del testo originario degli Statuti*

Questa interessante genesi fu seguita da una longevità non meno significativa.

[13] Cfr. ASP, *Comune di Pisa, div. A*, 7,5v.

[14] Cfr. F. Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, I, Firenze 1854*, II, pp. 47 e 22.

[15] Cfr. R. Del Gratta*, Giovan Battista De Luca,* cit.

Commentari.indb 60 25/01/2021 18:20:23

Sappiamo che, nei secoli, gli statuti tardo medievali subirono in Toscana delle consistenti rivisitazioni, volute, nel XVI secolo, dai granduchi medicei per adattare la legge all'evoluzione dei costumi, alla cultura dei tempi e alle necessità di società ed economia in continuo sviluppo.

A Piombino questo non avvenne. Nel Seicento e nel Settecento gli Statuti erano praticamente identici a quelli duecenteschi[16].

Le modifiche, nel corso di quattro secoli, furono pochissime, e sempre frutto di problematiche e prolungate fasi dialettiche, spesso connotate da un vero e proprio scontro politico tra l'oligarchia piombinese e il principe.

Se ne fa qui un breve cenno, rimandando per un maggior approfondimento agli studi di Del Gratta[17], solo per fornire il senso dell'effettiva straordinarietà delle modifiche statutarie.

Alcuni interventi si ebbero nella prima metà del 400', dietro insistenza di Rinaldo Orsini, che richiedeva un maggior potere discrezionale per i magistrati, soprattutto in campo penale, attraverso il riconoscimento della facoltà di scegliere la pena all'interno di un intervallo edittale, così da poterla adeguare agli elementi soggettivi ed oggettivi del reato. Gli Anziani si dimostrarono subito recalcitranti, ma di fronte alle richieste dell'Orsini accettarono. Le convinzioni del famoso capitano erano dettate dalla necessità di mantenere l'ordine e di reprimere al meglio i reati tipici dei periodi bellici, in cui la tensione sociale provoca spesso attriti tra i cittadini, come ad esempio le ingiurie[18], le percosse e le lesioni. Quindi i rappresentanti dei Piombinesi accettarono che una commissione composta dagli Anzia-

[16] Cfr. R. Del Gratta*, Giovan Battista De Luca,* cit.

[17] Devo agli insegnamenti del Prof. Rodolfo Del Gratta le conoscenze che mi hanno consentito la redazione di questo scritto e mi pare doveroso ricordare che il suo lavoro è stata la prima fonte di ispirazione per i tanti studi che si stanno susseguendo sulla storia del diritto piombinese.

[18] Statutorum Plumbinensium, Liber Tertius, cap. VIII, n. 1e 2: per l'insulto si prevede la sanzione da 20 a 100 soldi, oppure da 5 a 25 lire, a seconda che sia compiuto a mano vuota o a mano armata, e il giudice dovrà scegliere la pena, all'interno dell'intervallo edittale, *"inspecta qualitate facti et conditione personarum*", ossia, "*avuto riguardo alla qualità del fatto, e alla condizione delle persone*", come si legge nella traduzione ufficiale (cfr. ristampa anastatica degli "*STATUTA CIVILIA ET CRIMINALIA CIVITATIS PLUMBINI, IN TRES LIBROS DIVISA, CUM CAPITULORUM INDICE*" – "*I STATUTI CIVILI E CRIMINALI DELLA CITTÀ DI PIOMBINO, DIVISI IN TRE LIBRI, CON L'INDICE DEI CAPITOLI*", a cura di Andrea Landi, edizione dell'Accademia di Studi Storico Giuridici sullo Stato di Piombino "Pietro Calefati", Pisa, 2016. L'importantissimo originale degli Statuta è custodito nella Biblioteca di Scienze Sociali dell'Università di

Commentari.indb 61 25/01/2021 18:20:23

ni, che cooptavano sei membri delle famiglie più potenti, dal Vicario e dall'Orsini, effettuasse delle modifiche[19]. Di sicuro il clima determinato dalla presenza dell'esercito aragonese in Maremma risultò fondamentale per indurre i magistrati piombinesi ad accettare le istanze del signore.

Con Iacopo IV, nella seconda metà del XV Secolo, si ebbero dei piccoli ritocchi delle norme processual-civilistiche relative alle cause di valore inferiore alle venticinque lire[20], che furono resi più veloci e meno costosi, imponendo al giudice l'emanazione della sentenza nello spazio di quindici giorni e impedendo l'intervento diretto e il deposito di memorie da parte degli avvocati[21]. Fu molto complessa anche la riforma di tutta la disciplina delle qualifiche richieste per l'accesso e per lo svolgimento delle funzioni notarili, contenuta nel primo libro degli Statuti[22].

Assai problematico risultò il periodo dal 1545 al 1559, allorché la giovane età dell'erede di Iacopo V e il momento storico particolarmente critico, che vedeva l'Italia terreno di confronto fra le potenze spagnole e francesi (ricordiamo che quest'ultima coltivava l'alleanza con i Turchi), consigliarono l'imperatore a cercare un soggetto più affidabile per la difesa del territorio e soprattutto delle coste piombinesi[23].

Firenze). Analoghi canoni oggettivi e soggettivi erano fissati anche per le percosse a mano vuota (cap. IX, n. 1 e 2) e per le lesioni (cap. XI, n. 1 e 2).
Nella versione più antica, glossata da De Luca, sono indicati i numeri per ogni disposizione contenuta nel capitolo, nella versione settecentesca accompagnata dalla traduzione in italiano a fronte non vi sono indicazioni numeriche, se non quella del capitolo. Non vi sono indicazioni numeriche delle disposizioni neanche in una versione manoscritta, sempre in latino, degli *Satutorum Plumbinensium* del 1770, "Ex Libris Lazzari Taddei Castelli Rivensis".

[19] Archivio Storico del Comune di Piombino (A. St. Pb.) Comune di Piombino, 13, 9v-10r.

[20] *Statutorum Plumbinensium, Liber Primus*, cap. III, n. 1e 2.

[21] A. St. Pb. , *Comune di Piombino*, 1, 3v; e 15, 119v.

[22] A. St. Pb. , *Comune di Piombino*, 15, 119v-120r.

[23] Nel corso del Sedicesimo secolo il Canale di Piombino, così come molte comunità costiere della terraferma e dell'Isola d'Elba, furono spesso teatro di incursioni da parte dei Turchi, di scontri navali fra costoro e le milizie toscane, nonché di una importante battaglia proprio sotto le mura di Piombino, in cui le truppe turchesche di Dragut subirono una cocente sconfitta per mano di quelle toscane e imperiali. Cfr. L. Cappelletti, *Storia della città,* cit. , pp. 212 e 213.

Commentari.indb 62 25/01/2021 18:20:23

* * *

È necessario aprire una parentesi per illustrare le ragioni della prerogativa imperiale di influire sul governo dello stato toscano, in quanto gli eventi pertinenti la sovranità, si intrecciavano sensibilmente con le modifiche statutarie che ci interessano.

Piombino non era un feudo imperiale e infatti l'imperatore Venceslao IV insignì Gherardo del titolo di *"miles et comes ac dominus…"*. Il fatto che *"dominus*" sia preceduto da *"ac",* significa che era diversificato da *"miles et comes"*. In altre parole l'imperatore, che aveva riconosciuto l'esistenza del nuovo Stato per intercessione dei Visconti, nominò Gherardo conte, ma non signore di Piombino, né tantomeno conte di Piombino[24].

L'Appiani era quindi signore di Piombino in regime allodiale. Nel 1501 perse il possesso della signoria per mano di Cesare Borgia, e la riottenne solo nel 1503 dopo la morte del Valentino. Questi avvenimenti generarono un notevole senso di insicurezza e indussero Iacopo IV a cercare la protezione imperiale, nella convinzione che ciò avrebbe garantito la sua discendenza da altri atti di esproprio. Così, chiese all'Imperatore Massimiliano I l'infeudazione di Piombino, che divenne feudo nobile imperiale nel 1509 e nel 1594 fu eretto a Principato da Rodolfo II. La conseguenza necessaria fu l'ingerenza imperiale nella vita politica del piccolo Stato maremmano ogni qual volta il sovrano germanico ne ravvisasse l'opportunità.

Nei fatti, la scelta di Iacopo IV fu anche quella che determinò la perdita del Principato. Ciò perché la morte di Iacopo VII, nel 1603, lasciò senza discendenza diretta il ramo principale della dinastia Appiani, e l'Imperatore pretese somme esorbitanti per infeudare il Principato agli altri eredi della famiglia. Nessuno degli Appiani, via via coinvolti in questa annosa vicenda, riuscì a sborsare le somme richieste e quindi, il 24 marzo 1634 venne investito Principe di Piombino Niccolò Ludovisi, dietro pagamento di un laudemio di un milione e cinquantamila fiorini d'oro (somma enorme per l'epoca).

Il Congresso di Vienna del 1815 negò a Luigi Boncompagni Ludovisi, ultimo Principe di Piombino, la riconsegna del Principato, che venne invece annesso al Granducato di Toscana.

[24] Cfr. I. Tognarini, *Piombino* cit. , p. 41; M. Riccucci (a cura di), *Agostino Dati Plumbinensis Historia*, Firenze 2010, pp. 118 e 119; N. Tavera, *L'ascesa di Piombino al declino della Repubblica di Pisa*, Firenze 1978, p. 10.

Commentari.indb 63 25/01/2021 18:20:23

Rimandando agli studi di Del Gratta e di Licurgo Cappelleti per maggiori approfondimenti[25], vale però la pena rileggere l'inizio dei "*Titres de la maison Ludovisi sur la Principauté de Piombino et de l'Isle d'Elbe*", riportati nella memoria presentata da Luigi Boncopagni Ludovisi al Congresso di Vienna per perorare le proprie ragioni ed ottenere la riconsegna dello Stato dopo la fine dell'Impero napoleonico:

> «*L'Etat de Piombino et de l'Isle d'Elbe fut* érigé *en fief noble de l'Empire Romain par l'Empereur Maximilien I, qui en 1509 en investit à perpetuité Jacques Appiano qui renonça à ses droit de Souveraineté absolue pour se procurer dans ce moment de trouble la protection et les secours de l'Empereur. Rodolphe II forma de cet Etat une Principauté (1594), en créant son Propriétaire et ses Descendants, Princes de l'Empire Romain, en leur accordant la jurisdiction civile et militaire, le droit de l'*épée *et de la monnoye, enfin toutes les attributions de l'autorité supreme, à la reserve de la Suzerainеté de l'Empire. Ce priviléges se trouvent dans le Diplomes de Maximilien I et Rodolphe II.* »[26]

* * *

Sulla scorta di queste premesse giuridico-feudali, Cosimo dei Medici pressava l'imperatore per avere il controllo di Piombino, enfatizzando la giovane età di Iacopo VI e di conseguenza i riflessi problematici sulla capacità difensiva di un territorio strategico come quello del piccolo Stato toscano[27]. Quindi nel 1548 l'Imperatore consegnò il feudo al Medici, cui i Piombinesi chiesero subito garanzie sul rispetto delle proprie leggi[28], ma già un mese dopo, le insistenze delle varie potenze italiane e spagnole indussero l'Imperatore a farsi restituire lo Stato per affidarlo temporaneamente

[25] R. Del Gratta*, Giovan Battista De Luca,* cit, pp. 5-7. L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , pp. 144, 290, 299-300 e 330-332. Sull'infeudazione da parte di Massimiliano I vedi A. Cesaretti, *Istoria del Principato di Piombino e osservazioni intorno ai diritti della Corona di Toscana sopra i Castelli di Valle e Montione,* II, Firenze 1788 – rist. an. Sala Bolognese 1974, p. 97.

[26] Memoire presenté par D. Luois Buoncompagni Ludovisi, Prince de Piombino, et de l'Isle d'Elbe au Congrés de Vienne.

[27] L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , pp. 159, 167 e 170.

[28] L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , pp. 182-184.

Commentari.indb 64 25/01/2021 18:20:23

all'amministrazione spagnola[29]. Seguirono quattro anni estremamente duri per la popolazione piombinese. La difficile situazione economica, causata in gran parte proprio dal governo ispanico, accentuò le tensioni sociali e di conseguenza il proliferare dei reati. Il governatore Cauriani ne trasse spunto per dare vita ad una serie di interventi normativi di segno ideologico estremamente distante da quello degli statuti. Ci furono inasprimenti di pena per molte fattispecie criminose e soprattutto una forte limitazione del potere discrezionale del giudice, che si concretizzò soprattutto con l'indicazione di pene fisse e l'eliminazione quindi dell'intervallo edittale all'interno del quale esprimere l'*arbitrium iudicis*[30].

La complessa situazione politico-internazionale, consigliò all'Imperatore di tornare sulle sue decisioni e di consegnare lo Stato piombinese al Medici il 12 agosto 1552, dopo quattro anni di malgoverno degli Spagnoli[31].

Subito i rappresentanti del popolo piombinese reclamarono dal Duca il riconoscimento degli Statuti e l'abrogazione dei provvedimenti del Cauriani. Il Medici non si dimostrò sordo a queste richieste, pur riservandosi però di poter legiferare per "cause di Stato" e per "delitti enormi"[32]

Cosimo de' Medici, per ragioni politiche che lo obbligavano ad ingraziarsi il Re di Spagna, onde poter acquisire la Repubblica di Siena, nel 1557 sottoscrisse un trattato con cui si impegnava a riconsegnare il feudo piombinese agli Appiani, anche se poi, per ragioni militari, governò Piombino fino al 1559[33]. Negli anni della sua amministrazione ci fu una continua relazione con i magistrati di Piombino in ordine alla revisione

[29] L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , pp. 185-187.

[30] Il Cauriani, con il pretesto di tutelare la sicurezza dei cittadini e l'intenzione di acquietare gli spiriti più agitati, emanò una serie di norme dalla notevole recrudescenza punitiva per reati come l'usura, la bestemmia, le ingiurie, le percosse, o le lesioni, nonché per nuove ipotesi delittuose come i giochi proibiti (di carte o di dadi), oppure quelle di aver criticato il governo o anche semplicemente esaltato un sovrano diverso da quello spagnolo, nonché aver aiutato un ribelle di "Sua Maestà" o semplicemente non averlo denunciato conoscendone il nascondiglio: cfr. A. St. Pb. , *Comune di Piombino*, 56, 4r-4v, 56 v. Nel confronto con le previsioni statutarie di alcune di queste fattispecie criminose (liber secundus cap. 28, liber tertius capp. V, VI, VII, VIII, IX, X e XI), emerge con palmare evidenza la distanza ideologica dei provvedimenti del governatore spagnolo.

[31] L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , pp. 194 e 195.

[32] A. St. Pb. , *Comune di Piombino*, 26, 44r.

33 L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , pp. 218-220.

Commentari.indb 65 25/01/2021 18:20:23

dei provvedimenti adottati dal Cauriani e ad altre problematiche riguardanti soprattutto gli orfani, perché invece il governatore spagnolo si era dimostrato spesso disinteressato dalla soluzione delle questioni inerenti il giudice pupillare[34]. Il Duca, non esaudì tutte le petizioni dei Piombinesi, però si dimostrò abbastanza collaborativo[35]. Senza stare qui ad approfondire aspetti che richiederebbero uno spazio non concesso dagli scopi di questo scritto, quello che interessa è segnalare ciò che rileva sul significato della vita degli Statuti, ossia il continuo sforzo dei rappresentanti del popolo piombinese di difendere le proprie leggi, perché con esse difendevano i propri diritti e le proprie libertà, profilo su cui mi soffermerò di più con il successivo paragrafo.

Nei fatti, queste, e pochissime altre di cui si dirà successivamente, furono le modifiche subite nei secoli dagli Statuti.

Un carattere costante di questa dialettica fu l'uso del breve per promulgare tutte le novelle che di volta in volta apparivano necessarie per il sistema normativo piombinese. Laddove si manifestasse l'esigenza di una disposizione, gli strumenti cui ricorrere erano i provvedimenti del principe o il breve, ma mai una modifica degli statuti. Era talmente radicata la cultura dell'intangibilità degli Statuti, che gli Anziani non potevano neanche iniziare a trattare con il Signore una riforma senza la preventiva autorizzazione del Consiglio dei Quaranta[36].

Gli statuti giunsero quindi praticamente intatti ai primi dell'Ottocento, allorché furono abrogati per essere sostituiti dalla legislazione bonapartista[37].

---

[34] A. St. Pb. , *Comune di Piombino*, 26, 129v. ; vedi anche *Statuta civilia et criminalia civitatis Plumbini in tres libros divisa cum capitulorum indice. I Statuti civili e criminali della città di Piombino divisi in tre libri conl'indice dei capitoli*, cit. , Libro Primo, Cap. XXII.

[35] R. Del Gratta*, Giovan Battista De Luca,* cit, pp. 70-72.

[36] A. St. Pb. , *Comune di Piombino*, 1, 19v. Vedi anche R. Del Gratta*, Giovan Battista De Luca,* cit, p. 79.

[37] Con decreto del 7 dicembre 1806, pubblicato in *Bollettino delle Leggi del Principato di Piombino*, Bertini, Lucca 1808, viene sanzionata la vigenza del Codice Napoleone nel Principato di Piombino e contemporaneamente vengono abrogate tutte le leggi preesistenti. Lo stesso accadde in ordine alla legislazione penale, allorché, con decreto 24 marzo 1808 fu posto in vigore il *Codice Penale per il Principato di Piombino* – sempre pubblicato in *Bollettino delle Leggi del Principato di Piombino* - e conseguentemente abrogate tutte le leggi previgenti (Statuti, Breve e provvedimenti del Principe). Nello spazio di due anni

Commentari.indb 66 25/01/2021 18:20:23

4. *Gli Statuti come baluardo delle libertà dei Piombinesi*

V'è a questo punto la necessità di approfondire le cause storiche della lunga sopravvivenza del testo originario.

Nel 1399 Gherardo Appiani cede Pisa ai Visconti e tiene per sé, e per la propria famiglia, la parte meridionale del contado pisano, ossia il distretto di Piombino, composto dai comuni di Piombino, Suvereto, Scarlino e Buriano, nonché dalle isole d'Elba, di Pianosa e di Montecristo[38].

La storia narra che l'arrivo degli Appiani a Piombino fu salutato da un certo tripudio della popolazione, e, per una parte degli abitanti, può anche esser vero, ma di sicuro sappiamo che gli Anziani di Piombino chiesero immediatamente a Gherardo di rispettare e conservare gli Statuti, il Breve e le consuetudini[39].

Per gli stessi motivi, ogni nuovo Signore di Piombino chiedeva l'approvazione degli Anziani, i quali l'accordavano dopo che l'Appiani aveva promesso di rispettare Statuti, Breve e consuetudini.

Il Signore, in punto di morte, chiedeva sempre agli Anziani di accettare il proprio successore, perché gli Appiani erano, per così dire, qualcosa di estraneo all'ordinamento piombinese[40].

In altre parole, fra i Piombinesi e gli Appiani si instaura fin da subito una relazione di vicendevole controllo, che troverà la sua espressione tecnica nel Breve, ossia la fonte di diritto che di solito veniva usata per regolare i rapporti di diritto pubblico, relazione che è quindi sintomatica della ricerca di equilibrio nella competizione fra gli interessi del signore e quelli

---

vennero abrogate tutte le norme statutarie, Breve e provvedimenti vari, per essere sostituite dalla legislazione napoleonica. Cfr. F. Callaioli, *Le riforme dell'ordinamento giudiziario nel Principato di Piombino di Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi*, in *Piombino storia di un principato – Atti dei convegni dedicati alle dinastie dello Stato di Piombino*, a cura di M. Giachi e U. Canovaro, Venturina 2012.

[38] R. Cardarelli, *Storia di Piombino di Agostino Dati*, estratto dal Bollettino Storico Livornese, Anno III – N. 1-2, Livorno 1939, pp. 16-18; 32-35; L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , pp. 42-44; I. Tognarini, *Piombino* cit. , pp. 41 e 61; N. Tavera, *L'ascesa di Piombino,* cit. pp. 9-11.

[39] A. Cesaretti, *Istoria del Principato di Piombino,* I, cit. pp. 149-150; L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , p. 45; I. Tognarini, *Piombino* cit. , p. 72.

[40] R. Del Gratta*, Giovan Battista De Luca,* cit.

Commentari.indb 67 25/01/2021 18:20:23

dell'oligarchia piombinese.

Quando nel 1451, dopo complesse e controverse vicende[41], Emanuele Appiani, fratello di Gherardo, trova un accordo con l'oligarchia piombinese e viene accettato come Signore, si impegna, anche a nome dei suoi successori, a "*mantenere e conservare al Comune e al popolo di Piombino una vera, pura, perpetua e non simulata libertà*", anche mediante il rispetto di "*tutti gli Statuti, ordini del Breve, capitoli e consuetudini della Città di Piombino e tutte le riforme fatte e da farsi*"[42].

Il giuramento di Emanuele Appiani verrà richiesto in seguito a tutti i suoi successori.

Suo figlio Iacopo III, in punto di morte, chiese ai magistrati piombinesi di accettare come proprio Signore il figlio primogenito, Iacopo IV[43].

Con Iacopo VI, fra il 1559 e il 1563, i rapporti della Comunità furono piuttosto burrascosi, e talvolta anche cruenti, tanto che ad un dato momento, il Signore aveva addirittura deciso di allontanarsi dalla città. L'Appiani, per tornare a risiedere in Piombino, pretese l'impegno dei Piombinesi a rinunciare ai risultati ottenuti durante il periodo di forti frizioni politiche. Il Consiglio Generale, pur accogliendo le richieste del Signore (ricordiamo che ormai era un feudatario), tornò a chiedere il rispetto di tutti gli Statuti, Brevi, franchigie, esenzioni e privilegi concessi, oltre che da lui, dai suoi predecessori, in particolare da Emanuele Appiani. Il Signore accettò, ma non fece più rientro in Piombino[44].

Anche quando prese possesso dello Stato Niccolò Ludovisi, il 20 maggio 1634, gli Anziani chiesero il rispetto di Statuti, Breve, Capitolazioni, esenzioni, franchigie e privilegi, e il nuovo Principe fece la corrispondente promessa[45].

---

[41] L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , pp. 60-63.

[42] A. St. Pb. , *Comune di Piombino*, 161, 55v; 6, 11r; Libro dei Consigli anno 1451. Vedi anche A. Cesaretti, *Istoria del Principato di Piombino,* II, cit. pp. 19-26; L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , p. 88.

[43] L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , p. 113.

[44] L. Cappelletti, *Storia della città*, cit. , pp. 224-232. Vedi anche R. Del Gratta*, Giovan Battista De Luca,* cit. , pp. 72-74. Rapporti difficoltosi furono anche quelli sviluppatisi intorno alla proposta dei magistrati di ripristinare l'ufficio del Giudice dei Pupilli, cfr. R. Del Gratta*, Giovan Battista De Luca,* cit. , pp. 74-75.

[45] A. St. Pb. , *Comune di Piombino*, 36, 258v.

Commentari.indb 68 25/01/2021 18:20:23

Gli Statuti resteranno sempre la fonte disciplinante il diritto civile, il diritto penale e quello processuale e verranno sempre individuati dai Piombinesi come lo strumento idoneo a garantire le loro libertà nei confronti del potere del signore e poi, dalla fine del XVI secolo, del principe.

In questo contesto il Breve finisce per assumere un ruolo ulteriore a quello di fonte pubblicistica, perché come detto in precedenza, gli interventi novativi avvengono sempre attraverso provvedimenti signorili o integrazioni del Breve[46], raramente si verificano modifiche statutarie, e ciò perché gli Anziani e gli altri magistrati piombinesi si oppongono sempre a qualsiasi modifica dei loro statuti. In altre parole, ciò che mi interessa enfatizzare, è che, come l'intangibilità degli statuti era riflesso di una dialettica politica, altrettanto lo era l'uso del breve come fonte integrativa del diritto piombinese.

Ciò che ai nostri occhi deve quindi risultare significativo è che la longevità degli statuti piombinesi, nel suo assetto praticamente originario, non sia stata frutto del caso, bensì di un confronto tra le famiglie piombinesi e i signori, fino al 1594, e poi i principi. Lo sforzo dell'oligarchia cittadina di contenere i poteri dei regnanti trovava negli statuti lo strumento idoneo a difendere le proprie liberà e questo ha fatto sì che le leggi fondamentali della comunità restassero praticamente immutate anche quando nel resto della Toscana e d'Italia gli statuti comunali conoscevano varie epoche di riforma[47].

5. *Conseguenze giuridiche, sostanziali e processuali*

Come ho tentato di ricordare in apertura di questo mio scritto, la legge è una convenzione frutto del confronto delle forze (economiche e militari) espresse da una società, siano esse partiti, famiglie, oligarchie, signori o monarchi, poteri feudali o clericali. Qualsiasi legislatore riproduce nel proprio lavoro le pulsioni culturali della società in cui svolge il proprio compito. È per questo che le leggi mutano nei tempi.

Si può facilmente immaginare che nel Diciassettesimo e ancor di più

[46] R. Del Gratta*, Giovan Battista De Luca,* cit.

[47] Cfr. S. Pucci, *L'edizione a stampa degli statuti civili e criminali di Piombino*, in questo volume.

Commentari.indb 69 25/01/2021 18:20:23

nel Diciottesimo secolo fosse problematico applicare degli statuti duecenteschi, espressione quindi di costumi, cultura ed istanze evidentemente superati.

I giuristi piombinesi si trovavano quindi a dover far fronte alla necessità di adattare fonti antichissime alle esigenze della contemporaneità. E' evidente che questa delicatissima operazione non potesse avvenire in base all'iniziativa estemporanea del giudice che di volta in volta si trovasse ad interpretare ed applicare la norma statutaria, bensì in base a precisi criteri ermeneutici. E' in questo che i giuristi piombinesi si dimostrarono capaci di riportare il diritto locale, così singolare e fuori dal tempo, in un alveo in cui si ricongiungeva con quello italiano, attraverso l'interpretazione che *minus laedat ius commune*.

Giovan Battista De Luca, avvocato incaricato in più occasioni dal Principe Niccolò Ludovisi di risolvere vari tipi di controversie, fu autore di una copiosa serie di glosse con cui commentò la maggior parte del corpo statutario e illustrò le interpretazioni più corrette e idonee a porre il diritto piombinese in linea con i principi del diritto comune[48]. L'interpretazione che *minus laedat ius commune* fu dunque il metro utilizzato per adeguare l'applicazione delle fonti statutarie alla sensibilità giuridica di tempi ormai lontani da quelli della loro redazione.

Un esempio cristallino di questa dinamica fu l'appello contro le sentenze penali, su cui i giuristi piombinesi furono più impegnativamente chiamati a misurarsi.

Il capitolo I del Libro Terzo degli Statuti vietava l'appello contro le sentenze penali: "*E che, secondo il prefato ordine sarà stato proceduto, e sarà stata data la sentenza, non possa opporsi, obiettarsi, e dirsi cosa alcuna sopra la nullità, iniquità, o ingiustizia, e che ingiustamente, iniquamente, non rettamente, e senza le regole sarà stata proferita, o data, opera, o fatta*. "[49] Non vi sarà bisogno di spiegare quanto la circostanza apparisse iniqua.

Ebbene, il De Luca riteneva che l'appello non fosse effettivamente ammissibile ogni volta che il giudice si trovasse ad applicare il minimo o il massimo di pena; viceversa, in tutte le occasioni in cui vi fosse l'esercizio di

[48] L'edizione manoscritta degli Statuti glossata da De Luca è custodita presso l'Archivio Segreto Vaticano, fondo Boncompagni, 333.

[49] *Statuta civilia et criminalia civitatis Plumbini in tres libros divisa cum capitulorum indice. I Statuti civili e criminali della città di Piombino divisi in tre libri conl'indice dei capitoli*, cit. , Libro Terzo, Cap. I, p. 159.

Commentari.indb 70 25/01/2021 18:20:23

un *arbitrium iudicis* nello scegliere la misura della pena all'interno dell'intervallo edittale, doveva ammettersi la possibilità dell'appello. Era questa la soluzione che *minus laedat ius commune*.

E siccome le sentenze di condanna terminavano quasi sempre con l'irrogazione di una pena che fosse frutto dell'esercizio del potere discrezionale nello scegliere la misura della sanzione, sulla scorta delle circostanze del reato e delle caratteristiche dell'imputato, nella sostanza, l'appello era quasi sempre possibile.

Va precisato che l'indirizzo seguito dal grande giurista venusino non era inedito, bensì era ispirato dall'orientamento suggerito già un secolo prima da Pietro Calefati[50], in un *consilium*, con cui aveva ritenuto appellabile la sentenza del giudice penale piombinese, nonostante una lettura *strictu sensu* degli Statuti ne facesse divieto[51]. E proprio il De Luca testimonia il suo apprezzamento per l'orientamento del dotto piombinese nella glossa al primo capitolo della parte penale[52].

In ordine all'appello, merita un'annotazione l'intenso confronto fra la Comunità e Alessandro Appiani, allorché fu richiesta l'introduzione formale dell'appello penale, non mediante un intervento sugli statuti, ma con un provvedimento del Signore[53]. Alessandro, noto per la sua arroganza, probabilmente fra le cause della sua uccisione nel 1590[54], negò la riforma, ricordando la possibilità di rivolgersi al Signore per chiedere la grazia o la revisione processuale.

Ancora nel capitolo I si proibiva al giudice di aumentare o diminuire la

[50] Pietro Calefati è stato senza dubbio il più insigne giurista piombinese. Nato a Piombino il 13 luglio 1499, dopo aver conseguito i titoli dottorali all'Università di Pisa, ricoprì diversi incarichi di prestigio, tra cui addirittura quello di vicario a Piombino (nonostante il Breve vietasse l'incarico ad un piombinese), e soprattutto quello di docente di diritto civile presso lo Studio pisano. Per una lettura approfondita cfr. R. Del Gratta, *Pietro Calefati giurista piombinese professore nello Studio di Pisa (1499-1586), in* "Ricerche Storiche", anno III, I, 1973, pp. 37-59.

[51] Petri Calephati Consilia, in *Criminalium consiliorum seu responsorum a Io. Baptista Ziletto in lucem emissorum*, II, Venetiis 1560, cons. 94, incipit: *formata fuit*.

[52] G. B. De Luca, glossa agli *Statutorim Plumbinensium, Liber III*, cap. I, f. 101v, Et quod [c]: "*Vide super hoc Statuto pulchrum consilium D. Petri Calephati Intra consilia crimimalia diversa, vol. 2, cons. 94, incipit: formata fuit etc. sub nr. 1 et seq*. "

[53] A. St. Pb. , *Comune di Piombino*, 1, 159v.

[54] I. Tognarini, *Piombino*, cit. pp. 78-79.

Commentari.indb 71 25/01/2021 18:20:23

pena, però, in molti casi, era la norma specifica che consentiva la fissazione della pena tra un minimo e un massimo. Evidentemente il senso del divieto era allora quello di impedire l'espressione di un potere discrezionale ogni volta che la norma non prevedesse un intervallo edittale.

Ma il profilo che ai miei occhi appare di maggior interesse è il trattamento assegnato dagli statuti alla contumacia dell'imputato.

Il primo capitolo del libro terzo prevedeva che l'accusato venisse convocato mediante la notifica di un libello che recasse le contestazioni relative al fatto e alla violazione, nonché l'intimazione a presentarsi avanti al giudice entro tre giorni. In mancanza, veniva bandito con l'assegnazione di un nuovo termine di tre giorni per presentarsi e difendersi, pagando una multa di 5 lire. Decorso il termine senza comparire, il prevenuto veniva ritenuto reo confesso e condannato:

> «*Et si contumax fuerit aut non comparuerit legitime in dicto termino, vel infra dictum terminum habeatur pro confesso, et convicto, et ut confessus, et convictus possit condemnari, et puniri ipso etiam ulterius non citato*».

La traduzione settecentesca recita:

> «*E se sarà stato contumace, e non sarà comparso legittimamente; si abbia spirato il detto termine, o dentro il detto termine per confesso, e convinto, e come confesso, e convinto, possa esser condannato, e punito, senza farsi ulteriori citazioni*. »[55]

Erano effettivamente frequenti i casi di condanna quale naturale conseguenza della contumacia[56]. Però, se il prevenuto si presentava prima della

[55] *Statuta civilia et criminalia civitatis Plumbini in tres libros divisa cum capitulorum indice. I Statuti civili e criminali della città di Piombino divisi in tre libri conl'indice dei capitoli*, cit. , Libro Terzo, Cap. I, p. 156.

[56] ASP, *Vicariato di Piombino*, 472: c. 3, quattro accusati di evasione vengono condannati in contumacia; c. 14, un imputato di omicidio viene condannato quale contumace e quindi colpevole, 11. 09. 1588; c. 24, un prevenuto per lesioni, in quanto contumace viene ritenuto colpevole e condannato; c. 81v, due imputati per lesioni vengono condannati sulla scorta della contumacia, reputata per vera confessione, 10. 10. 1595; c. 85r-85v, due accusati di omicidio vengono ritenuti colpevoli e confessi in quanto contumaci e condannati; c. 102-103v, tre prevenuti di omicidio vengono ritenuti colpevoli in quanto contu-

Commentari.indb 72 25/01/2021 18:20:24

sentenza, poteva comunque chiedere di essere sentito e difendersi.

Ciò però implicava l'inversione dell'onere probatorio, perché, comparendo tempestivamente, il prevenuto poteva difendersi anche semplicemente negando le accuse, atteso che era presunto innocente e quindi qualsiasi reato ascritto doveva essere dimostrato. Comparendo solo successivamente, l'accusato era presunto colpevole e si trovava di conseguenza nella necessità di dimostrare la propria innocenza (*tenetur probare suam innocentiam*)[57].

Questo contesto processuale va messo in relazione con un'altra circostanza: nel Tredicesimo secolo la tortura era comunemente praticata, non solo come punizione (sono molti i reati puniti con i tratti di corda o aberrazioni simili), ma anche come mezzo di prova. L'accusato veniva sottoposto a supplizi di vario tipo, volti a provocarne la confessione. Negli Statuti venivano chiamati "tormenti", come si legge anche nel capitolo I di cui ci stiamo occupando.

È facilmente immaginabile quanto potesse risultare odiosa un tal pratica nel Diciassettesimo secolo, per non parlare del successivo "Secolo dei lumi", e quanto gli imputati, e i loro difensori, si preoccupassero di sfuggirne ai dolori fisici e psichici. Accadeva quindi di frequente che i prevenuti si presentassero dopo la comunicazione del secondo libello, evidentemente su consiglio dei propri avvocati, preferendo affrontare il processo nella necessità di dimostrare la propria innocenza, da presunti colpevoli, piuttosto che sopportare la tortura che veniva riservata ai presunti innocenti. Per chi ormai era ritenuto colpevole, non era necessaria la tortura, anzi appariva logicamente illegittima.

In tema di contumacia, vale la pena segnalare la singolarità di una deci-

maci, e condannati, 02. 10. 1596; c. 111r, l'accusato, la cui contumacia si ha per legittima confessione, viene condannato il 16. 12. 1595; c. 155r-155v, un imputato di lesioni viene condannato in quanto la sua contumacia è accettata per vera e legittima confessione.
Ho rinvenuto un caso di tortura alla carta 15, ove si legge di un imputato di tentato duplice omicidio che ha confessato dopo esser stato torturato e che infine viene condannato.
Ringrazio l'amico Silvio Pucci che ha respirato un po' di polvere insieme a me nella consultazione delle filze del fondo vicariale.

[57] G. B. De Luca, glossa agli *Statutorim Plumbinensium, Liber III*, cap. I, f. 99v, defensio [a]: «*Contumax vigore huius statuti si comparet banni pendenti ante sententiam vel post sententiam, admissus ad novam defensionem non relevatur sola negatione sed tenetur probare suam innocentiam, Caballi resolutiones criminales, cas. 110 nr. 6. 14. 22. et 24. centur. 2, et cas. 56 nr. 89 centur. prima. Clar. prax. crim. quaestione 44 nr. 5.* »

Commentari.indb 73 25/01/2021 18:20:24

sione del Giudice di Pace di Scarlino del 1810, con cui venne condannato un imputato senza alcuna prova, ma solo sulla scorta della sua contumacia. Il Commissario Generale del Tribunale di Revisione e Cassazione dei Principi bonapartisti illustrò al Giudice di Pace e al Commissario del Principe i sensi della grave discrasia, atteso che secondo il Codice Penale per il Principato di Piombino[58] non era ovviamente ammissibile una condanna basata esclusivamente sulla contumacia e non sulla verifica di un adeguato corredo probatorio[59]. Ma quel che sembra curioso e meritevole di segnalazione è il comportamento del giudice scarlinese, evidentemente abituato ad una tradizione processuale analoga a quella piombinese.

6. *Conclusioni*

Gli Statuti di Piombino e la loro vita sono lo specchio di problematiche politiche tanto complesse quanto interessanti. Ho tentato di spiegare in +poche righe l'importante ragione storica che determinò la sopravvivenza di un testo duecentesco in maniera quasi integrale fino al Diciannovesimo secolo, per poi porre l'accento sul lavoro dei giuristi che si trovarono nella condizione di dover adattare l'applicazione di quel testo alle esigenze dei costumi dei secoli successivi. L'interpretazione che *minus laedat ius commune* fu l'orientamento suggerito dai giuristi più illustri e sempre praticato da giudici e avvocati piombinesi.

Ed è su costoro che a questo punto mi piace concentrare l'attenzione, perché, da avvocato, mi chiedo quali siano le riflessioni che può ispirare una vicenda storica di tal guisa. E allora provo ad interpretare il *modus operandi* dei giuristi piombinesi, che accettavano il ruolo processuale più scomodo, ovvero quello di sobbarcarsi l'*onus probandi*, pur di salvare il cliente dalla tortura. Non credo fosse semplicemente la trovata occasionale di un difensore, bensì l'indirizzo evidentemente elaborato nel foro piombinese, che si fece carico delle esigenze umanitarie e ne fece obiettivo di uno sforzo giuridico processuale.

[58] Cfr. F. Callaioli, *Il Codice Penale del Principato di Piombino e il suo tempo*, in *Codice Penale per il Principato di Piombino (1808)*, a cura di S. Vinciguerra, Padova 1999.

[59] ASP, *Vicariato di Piombino*, 519, c. 520, 11. 06. 1810.

Commentari.indb 74 25/01/2021 18:20:24

Come ricorda Del Gratta nell'illustrazione del pensiero di De Luca[60], se il giurista vuol evitare di trasformarsi in un leguleio azzeccagarbugli, deve "coltivare una sensibilità storica oltre che giuridica o meglio giuridica in quanto storica". E allora il pensiero corre immediatamente agli insegnamenti di Giovanni Tarello, che riteneva degenerativo il processo di tecnicizzazione del giurista, perché la sua tecnicizzazione corrispondeva in realtà alla sua deresponsabilizzazione politica, o depoliticizzazione[61]. Sto parlando di quel percorso con cui troppo spesso nel Ventesimo secolo, e i cui segni stanno riaffiorando anche nel Ventunesimo, si è finito per disancorare il fatto giuridico dall'evento storico. Se la norma è il risultato di un'esigenza di gestione di un fenomeno sostanziale e sociale, nel momento stesso in cui si propone di offrire una risposta è evidente che la norma serva a ridisegnare un rapporto di forza tra le parti sociali, fino a spostare potere o ricchezza. L'affermazione delle garanzie processuali risponde ad esigenze umanitarie che in un dato momento storico prevalgono sulla volontà di certe forze di esercitare un potere, anche terrorizzante, sempre volto a controllare la società, nella professata convinzione di non poter garantire l'ordine altrimenti, ma forse anche nell'esigenza di impedire quei processi di democratizzazione che producono inevitabilmente distribuzione della ricchezza.

Per questi motivi, pur da convinto giuspositivista, personalmente rifuggo sempre da certe estremizzazioni formali, per non incorrere nell'eccessiva valorizzazione del tecnicismo e slegare quindi la norma dalle ragioni sociali che l'hanno generata.

Il giurista che dimentica il motivo ispiratore del legislatore, fa un'applicazione infedele dei precetti e finisce per fornire risposte in termini di giustizia non aderenti alla tutela dei valori che quel legislatore si prefiggeva.

Non sarà mai corretta l'applicazione della normativa in tema di locazioni senza conoscere l'indirizzo filosofico che vuol tutelare il contraente più debole, così come non sarà mai un buon giudice quello che non comprende appieno la ragione dei suoi poteri officiosi. Allo stesso modo l'avvocato che invoca un'interpretazione bizantina di regole concepite come garanzie processuali, finirà per produrre effetti aberranti e snaturare così il

[60] R. Del Gratta*, Giovan Battista De Luca,* cit. , p. 19.

[61] G. Tarello, *Storia della Cultura giuridica moderna – assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976,

Commentari.indb 75 25/01/2021 18:20:24

vero senso di una garanzia, che serve a difendere non semplicemente il suo assistito, ma i suoi diritti e con essi i valori che li hanno ispirati, ma non solo, soprattutto i diritti di tutti.

Allo stesso modo, ma, se vogliamo, sotto un profilo inverso, il giurista che non riesce ad adattare una norma culturalmente obsoleta o addirittura disumana, non assolve al proprio compito naturale, ovverosia quello di prendersi la responsabilità politica di fare del diritto il migliore strumento di regolazione dei rapporti umani attraverso l'incarnazione dei valori effettivamente più sentiti nel tempo in cui vive.

Sono questi motivi che inducevano il De Luca a criticare

> «quei giuristi i quali camminano con le sole regole cavate dal corpo delle leggi civili, ovvero dalle tradizioni degli antichi e primi interpreti, o per dir meglio con la solita semplicità leguleica».

Il giureconsulto venusino non riteneva affatto

> «buono e perfetto giurista quello il quale abbia la sola notizia de' testi civili e canonici e di quel che dicano gli interpreti overo le decisioni e i consigli o trattati, senza sapere che cosa sia la legge delle genti e l'altra della convenienza, la quale distingua il Principe dal privato e le cose pubbliche dalle particolari et non abbia ancora la conveniente prudenza d'adoprare e di praticare leggi secondo che richiedono il luogo, il tempo, la qualità delle persone e le altre contingenze. Imperò che questo tale per dotto che sia, sarà un buono e perito leguleio, ma non vero e perfetto legista; et in ciò consiste l'equivoco nel confondere la prima specie con la seconda, mentre altro è l'essere giureconsulto e altro è l'essere leguleio»[62].

Per questo ho trovato importante il comportamento dei giuristi piombinesi, che adattarono una fonte duecentesca ai propri tempi con l'interpretazione che *minus laedat ius commune* e che pensarono di ingannare l'antico legislatore duecentesco per difendere dalla tortura i propri clienti, e con essi il senso di umanità che nei tempi ha condotto gli uomini nel secolo dei lumi.

[62] G. B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, cit. , II, disc. CXLVIII, n. 5. Cfr. anche G. B. De Luca, *Il dottor volgare*, Firenze 1839, I, p. 346; Id. , *Il Cavaliere e la dama, overo discorsi familiari nell'ozio tuscolano dell'anno 1674*, Roma 1675, p. 7.

Commentari.indb 76 25/01/2021 18:20:24

Si studia la storia per imparare a comprendere il presente e a fare scelte giuste per il futuro.

Ciò che avvenne nella curia piombinese è un esempio della responsabilità politica che dovrebbe sempre accompagnare l'azione del giurista.

Commentari.indb 77 25/01/2021 18:20:24

Commentari.indb 78 25/01/2021 18:20:24

Floriana Colao

«Suggerimenti politico-giuridici per il giudice» negli Statuti civili e criminali della città di Piombino

1. *Introduzione. Una Comunità e i suoi Statuti*

L'edizione settecentesca degli antichi Statuti di Piombino[1], che nel commento di Giovan Battista De Luca[2], parevano in gran parte desunti dagli «straordinari» Costituti di Pisa[3], conferma la «pronunciata caratterizzazione politica» degli Statuti, «specchi»[4] di un ciascuna Comunità, testi 'costituzionali', destinati a giudici, e giuristi, con le «mani alle leggi e gli

[1] Sul senso della recente pubblicazione cfr. A. Landi, *La ristampa dell'edizione settecentesca degli Statuti di Piombino,* in *Statuta civilia et criminalia civitatis plumbini in tre libri divisa cum capitulorum indices. I Statuti civili e criminali della città di Piombino divisi in tre libri con l'ordine alfabetico*, a cura di A. Landi, Pisa 2016, pp. IX ss. Sulle copie degli antichi Statuti cfr. R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino*, Napoli 1985; U. Canovaro, *La giurisdizione penale nell'antico Stato di Piombino*, Pontedera 1999, p. 13; Id., *La condizione giuridica della donna negli antichi Statuti di Piombino*, in *Piombino. Storia di un Principato. Atti del Convegno dedicati alle dinastie dello Stato di Piombino,* a cura di M. Giachi e U. Canovaro, Venturina 2012, p. 75.

[2] Fonti in R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino*, cit., p. 93.

[3] Da ultima cfr. C. Storti, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998.

[4] Cfr. ad esempio M. Ascheri, *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel 1310 e il diritto vigente a Siena nel suo tempo*, in *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310,* a cura di N. Giordano, G. Piccinni, Pisa 2014, pp. 9 ss.

Commentari.indb 79 25/01/2021 18:20:24

occhi alla società»[5]. Come nel caso dell'edizione settecentesca degli Statuti di Firenze[6] e di Lucca[7], quello di Piombino era ancora 'carico di senso' in un'epoca lontana dal «periodo d'oro»[8]; si configurava come «Magna Carta delle sempre più antiche libertà» dei 'popoli', della «antica sovranità»[9], pur nel «modesto contenuto giuridico»[10], pur nel sottointendere il rimando allo *ius commune* ed ai *doctores*[11].

La costellazione statutaria è stata oggetto di un'assai cospicua storiografia 'ad ampio spettro'[12]; da qui una 'provocazione' di Claudia Storti:

[5] M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, p. 14.

[6] Il Granduca lasciava in vigore l'antica costellazione statutaria; sul punto cfr. F. Bambi, *A chi legge,* in *Gli statuti in edizione antica (1474-1799) della Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università di Firenze*, Roma 2003, p. 4; indicazione sul testo di Piombino, *ivi*, p. 146; *Lo Stato del Granduca. 1530-1589. Le istituzioni della Toscana in un percorso di testi commentati da Luca Mannori,* Pisa 2015, particolarmente pp. 40 ss; D. Edigati, L.Tanzini, Ad Statutum florentinum. *Esegesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, pref. di M. Montorzi, Pisa 2009.

[7] D. Edigati, *"Ridurre in un solo volume…". Diritto e giustizia criminale a Lucca tra XVI e XVIII secolo*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. Cavina, Bologna 2012, pp. 293 ss

[8] Una periodizzazione in M. Ascheri, *Gli Statuti delle città italiane e il caso di Siena*, in *Dagli Statuti dei ghibellini al Costituto volgare dei Nove con una riflessione sull'età contemporanea*, a cura di E. Mecacci e M. Pierini, Siena 2002, pp. 73 ss.

[9] P. Caroni, *Statutum et silentium,* in *Dal dedalo statutario*, Bellinzona 1995, p. 131

[10] P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma Bari 1995, p. 231.

[11] P. Costa, "Ius commune", "ius proprium", "interpretatio doctorum": *ipotesi per una discussione*, in *El dret comù i Catalunya*, Barcelona1995, pp. 29 ss.

[12] Cfr. almeno U. Santarelli, *Lo Statuto 'redivivo'.* in *Ubi societas ibi ius*. *Scritti di storia del diritto*, Introduzione di P. Grossi, a cura di A. Landi, Torino 2010, pp. 666 ss; M. Ascheri, *Problemi di edizioni delle fonti statutarie*, in *Diritto medievale e moderno*, Rimini 1991, pp. 258 ss; le *Introduzioni* di M. Ascheri e G.S Pene Vidari ai volumi VII e VIII del *Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle assemblee e degli enti locali italiani alla fine del secolo XVIII*, Firenze 1990 e 1999; M. Ascheri, *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 21 ss; L. Loschiavo, *La storiografia statutaria degli ultimi trent'anni. Considerazioni brevi tra passato e futuro*, in *Historia et Ius*, 12/2017, pp. 1 ss.

Commentari.indb 80 25/01/2021 18:20:24

«è dunque finita l'epoca dello studio del diritto statutario?»[13]. L'edizione settecentesca degli Statuti di Piombino offre una risposta, per l'attitudine del testo a restituire l'esperienza giuridica, istituzionale e sociale di un 'microcosmo' – feudo, città e capitale di un piccolo Stato – crocevia della 'grande storia' europea[14]. Nell'avvicendarsi delle dinastie al potere politico, lo Statuto rimaneva 'diritto patrio' della «chiave della Toscana»[15]: sul piano 'costituzionale' dalla metà del XV secolo una «oligarchia cittadina» si legava agli Appiani, ai Boncompagni, ai Boncompagni Ludovisi; gli Statuti – mai aboliti dagli Anziani[16] – erano espressione di affermazione o riaffermazione di autonomia della Comunità, poggiante sulle *libertates* e *bonum publicum*, 'punto fermo' nel mutevole quadro politico. In questo orizzonte Emanuele Appiani era apprezzato dalla Comunità per giurare di mantenere «tutti gli Statuti, ordini del Breve, capitoli e consuetudini della città di Piombino e tutte le riforme fatte e da farsi»[17]; Jacopo IV per «ripristinare i Piombinesi nei loro antichi privilegi»[18]; tra i primi atti di governo di Ippolita Ludovisi e Gregorio Boncompagni, «dopo il solenne ingresso nella città», risaltava la «conferma dei soprascritti statuti, provisioni e ordini, contenuti in questo Statuto»[19]. Trova insomma conferma la rappresentazione storiografica di

[13] C. Storti, *Note introduttive*, in *Scritti sugli Statuti lombardi*, Milano 2007, p. XLIII.

[14] Cfr. tra gli altri E. Massart, E., *Brevi note sull'ordinamento giuridico dello Stato di Piombino,* in "Bollettino storico pisano", XXXVI-XXXVIII, 1967-69, pp. 81 ss; D. Abulafia, *Piombino between the great Powers in late fiveenth century,* in *L'Europa e l'Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini* Firenze 2011, pp. 3 ss; I. Tognarini, *Toscana in età moderna tra Medici e Lorena,* Firenze 2012, pp. 133 ss; D. Edigati, *Per una storia dei rapporti tra Principato di Piombino e Chiesa nell'età dei Ludovisi e dei Boncompagni*, in *Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli Stati minori della penisola italiana*, Roma 2018, pp. 185 ss

[15] M. Aglietti, *La chiave della Toscana. Lo Stato di Piombino nella politica asburgica prima di Cataeu Cambresis (1541-1559)*, in *Atti del Convegno su Piombino e l'ordine di Santo Stefano nel Seicentesimo anniversario della nascita*, in "Quaderni Stefaniani", 2000, pp. 11 ss.

[16] R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca*, cit., pp. 101 ss.

[17] *Ivi*, p. 62.

[18] L. Cappelletti, *Storia della città e Stato di Piombino*, Livorno 1897, p. 115.

[19] Cap. XLI, *Finis Statutis, tam Civilis, quam Criminalis Civitatis Plumbini;* Fine dello Statuto, tanto civile, che Criminale della Città di Piombino, in *Statuta Civilia et Criminalia Civitatis Plumbini in tres libros divisa cum capitulorum indice*, I Statuti Civili e criminali della città di Piombino divisi in tre libri con l'indice dei capitoli, cit., p. 191.

Commentari.indb 81 25/01/2021 18:20:24

Mario Ascheri, a proposito dello Statuto come «contratto sociale, di carattere costituzionale», molto realisticamente consapevole però che le regole istituzionali non potevano essere «eterne»[20].

Quanto al rapporto tra Statuto e società, il senso dell'edizione settecentesca poggiava sul fatto che le fonti di Piombino già per Emanuele Repetti erano 'proprie' della «popolazione»[21], osservate come «regola», piuttosto che come «norma»[22]. In questo senso era significativo un *consilium* del giurista piombinese Pietro Calefati, nel 1529 nominato vicario da Jacopo V Appiani[23]; De Luca testimoniava di essere stato interpellato sia da Niccolò Ludovisi che dagli abitanti di Piombino sugli Statuti, di cui il «giurista del Principato» si faceva interprete, affrontando cruciali questioni 'costituzionali' del suo tempo – in primo luogo le trasformazioni del feudo – con consigli, pareri ed arbitrati[24]. Nel denso passaggio d'epoca gli Statuti non erano insomma espunti dal «bisogno di sistema»[25], inteso come 'certezza del diritto, di cui si facevano portavoce le istanze delle autorità piombinesi per il «buon regolamento della giustizia e della polizia»; nel percorso tar-

[20] M. Ascheri, *I diritti del Medioevo,* Roma 2000, p. 161.

[21] *Piombino,* in *Dizionario geografico, fisico e storico della Toscana (E. Repetti),* p. 20.

[22] In generale su questo profilo della legislazione statutaria cfr. M. Montorzi, *Scriptura, Statuti, ed obbligazione politica*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di P. Maffei e G.M. Varanini, Firenze 2012, pp. 91 ss.

[23] Riportato da U. Canevaro, *La giuridizione*, cit., p. 20. Su Calefati cfr. R. Del Gratta, *Pietro Calefati giurista piombinese professore nello Studio di Pisa (1499-1586)*, in Id., *Scritti minori*, Pisa 1999, pp 1 ss.

[24] R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca*, cit., p. 225. Tra i grandi temi affrontati da De Luca risaltano il rilievo dei profili processuali del diritto, il persistente vigore del *consilium sapientis*, la tensione a vedere nell'appello il rimedio all'iniquità e imperizia dei giusdicenti di primo grado, la 'storicizzazione' di Accursio, Bartolo, Baldo e lo sguardo sul tardo diritto comune, Cavallo, Calefati. A metà Seicento De Luca esprimeva inoltre la tensione a ricomprendere lo Statuto nella tradizione di *ius commune* e nella giurisprudenza dei Grandi Tribunali, privilegiando le particolari esigenze sociali rispetto all'astrattezza e prolissità di *doctores* e giudici; sul punto cfr. R. Del Gratta, *Giovan Battista De Luca,* cit., particolarmente pp. 46 ss. Su De Luca anche per indicazioni cfr. da ultimi I. Birocchi, E. Fabbricatore, *De Luca, Giovan Battista*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, pp. 685-689.

[25] M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello Statuto*, cit., p. 458.

Commentari.indb 82 25/01/2021 18:20:24

do seicentesco 'verso la codificazione'[26] un'*Informazione* del Governatore dell'Elba auspicava un «testo unico», per ovviare all'«ignoranza delle leggi dei giudici»[27].

2. *Il giudice e lo Statuto*

In uno studio pionieristico Mario Sbriccoli ha colto il cuore vitale dello Statuto nei «suggerimenti politico-giuridici per il giudice», in una cruciale 'mediazione' con la società e con il potere politico[28]. In questo senso il Cap. I degli *Statuta* del 1706 era continuità con il quadro istituzionale cinquecentesco; come motore dell'*ordo iudiciarius* era indicato il «Potestà», «Vicario della Giurisdizione del signore di Piombino»[29]. Gli *Statuta* si chiudevano con parole che sembrano sciogliere i nodi della sovranità, della

[26] Una sintesi e indicazioni bibliografiche in www R. Ferrante, *Il problema della codificazione,* in *Il contributo italiano alla storia del pensiero (Diritto)*, Roma 2012.

[27] Fonti in I. Tognarini, *Toscana,* cit., p. 452.

[28] M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello Statuto*, cit., particolarmente pp. 14 ss.

[29] *Statutorum Plumbinensium Liber Primus*, Dei Statuti di Piombino Libro Primo, Cap. I, *De ius in vocando,* Del modo di chiamare in giudizio, in *Statuta*, cit., p. 3. Il vicario, nominato dal signore, assistito da un notaro, era obbligato dal cinquecentesco *Breve* al rispetto di Statuti, brevi e ordini del signore e della comunità, confermati dal signore. Amministrava la giustizia, controllava gli atti dei Consigli cittadini per impedire iniziative «in danno del Signore, suo Stato e del detto Comune», vigilava sull'osservanza degli statuti ed ordini del Signore, curandone l'applicazione; come auditore generale esercitava la funzione di giudice di gabella, dei luoghi pii, di cause di vedove e pupilli. Il Vicario doveva essere «huomo esterno», «dottore nell'una e nell'altra legge», già esperto nell'aver «retto ed hamministrato giustizia in altro luoco»; anche se è stato rilevato che, in deroga alla normativa, dalla metà del XV secolo erano nominati all'ufficio vicariale anche cittadini piombinesi. Il Vicario aveva giurisdizione civile estesa a tutto il Principato, per le cause fino a lire 25; procedeva dopo aver constatato la verità senza figura di giudizio; le cause erano inappellabili. Per quelle di valore superiore era previsto l'appello alla corte del soprintendente generale di giustizia fino al sec. XVII, davanti a quella del governatore generale dal sec. XVIII. In materia penale il vicario non poteva pronunciare alcuna sentenza senza averne informato il principe o in sua assenza il governatore generale. Fonti citate in M. Giachi, E. Malvezzi, *Uffici e ufficiali piombinesi: brevi cenni*, in *Il potere e la memoria. Piombino Stato e città nell'età moderna*, Firenze 1995, pp. 76-77; nomi, prerogative, stipendi, Sindacato e sanzioni per i giusdicenti in U. Canovaro, *La giurisdizione*, cit., p. 24 ss.

Commentari.indb 83 25/01/2021 18:20:24

'gerarchia delle fonti', della dialettica tra *ius commune* e *iura propria*. Il Signore non si (auto)rappresentava come 'infallibile legislatore', piuttosto 'confermava' gli Statuti, «*dummodo tamen processerint de Jure*», «in quanto conformi alla Giustizia»[30]. Quanto allo spazio riservato al giusdicente, se l'*arbitrium* «può esser assunto come chiave perchè serve al sistema [di *ius commune*] per funzionare»[31], anche il testo piombinese esprimeva la presa d'atto di una inevitabile 'non completezza' dell'ordinamento, declinata come ambiguità dei «Costituti»; da qui i criteri per l'interpretazione, in vista di una giustizia 'sostanziale', «per arrivare a conseguire le cose che si desiderano»[32].

In diversi casi restava in vigore il «disposto del gius comune», «*dispositivo iuri comunis*»[33], definito «Legge romana», «diversa dal nostro gius civile»[34]; non mancava un riferimento ai «Canoni»[35]; talora il 'legislatore' si

[30] *Finis Statuti, tam civilis, quam criminalis Civitatis Plumbini,* Fine dello Statuto, tanto Civile, che criminale della città di Piombino*, Confirmamus omnia retroscripta Statuta, Provisiones, e ordinamenta, iuxta illorum seriem continentiam, e tenorem, dummodo tamen processerint de Jure, e reperiantur in eorum legittima possessione, e non alias*. Confermiamo tutti i soprascritti Statuti, Provvisioni e Ordini, contenuti in questo Statuto, secondo la di loro serie, e tenore, purchè però siano conformi alla Giustizia, e siano ritrovati sempre veri, e legittimi, e non altrimenti*, ivi,* p. 191

[31] M. Meccarelli, Arbitrium. *Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, p. XVII.

[32] *Statutorum Plumbinensium Liber Primus*, Dei Statuti di Piombino Libro Primo, Cap. LVII *Qualiter ambigua Constituta intelligantur.* Come si intendano i Costituti ambigui, *Quinam multos saepe licere solum adherentes, nimirum stricte Constituta verba interpretare cognovimus, ideo a Legis benignitatae exemplum sumentes, eam potius significationem, quae vitio caret accipiendam, et benignor fore perficienda statuimus.* Giacchè abbiamo conosciuto che spesso molti troppo attaccati alle parole, si son fatti lecito di interpretare troppo strettamente le parole delle nostre costituzioni, perciò prendendo esempio della benignità della legge, ordiniamo che sia presa piuttosto quella significazione non viziosa, e che sembra più benigna, e più facile, per arrivare a conseguire le cose che si desiderano, in *Statuta*, cit., p. 95.

[33] *Statutorum Plumbinensium Liber Primus*, Dei Statuti di Piombino Libro Primo, Cap. CVII *De divisionibus in rebus communis.* Delle divisioni delle cose comuni*, ivi*, p. 31.

[34] Cap. XXXI, «*de ultimis voluntatis, per Legem romanam judicatur*», in *Statutorum Plumbinensium Liber Primus*, Dei Statuti di Piombino Libro Primo, p. 52.

[35] *Statutorum Plumbinensium Liber Primus*, Dei Statuti di Piombino Libro Primo, Cap. XLVII, *De his quae ab Uxore Viro, et a Viro Uxori reliquuntur.* Di quelle cose che si lasciano al marito, e dal marito alla moglie*, ivi*, p. 81.

Commentari.indb 84 25/01/2021 18:20:24

diceva persuaso dalla «ragione dell'equità», «*aequitatis ratione suadente*»[36]. Del resto il fondamento di legittimazione dei poteri del Potestà non poggiava sugli Statuti, ma sulla 'giustizia'; l'«*aequum, jurisque consonum secundum occurentiam necessitatibus hominum*», il «giusto ed uniforme alla ragione per sovvenire alle necessità degli uomini secondo le di loro occorrenze», coincidevano col procedere «*iuridice*», «giuridicamente»[37]. Il giusdicente risaltava come un decisivo attore sociale, dispensatore di giustizia come voce di quel che *interest reipublicae*[38], forte del «*suo arbitrium moderatum*», «moderato secondo il suo arbitrio»[39].

Anche gli Statuti di Piombino «sfatavano il pregiudizio» sull'assenza di normative di «diritto privato», e di *lex mercatoria*, anche oltre un «diritto consuetudinario 'professionale'»[40]. A spese del postulante nelle cause superiori alle 25 lire era prevista l'allegazione del «*Consilium sapientis*», «consiglio del Savio»; il giudice era tenuto a «*dictum consilium sequi, et secundum illum pronunciare*», «secondare il voto consultivo e secondo quello proferire». Nelle cause non eccedenti tale somma al giudice era consentito il ricorso al rito sommario, nelle scansioni del processo civile di diritto comune[41], «semplicemente, e de plano, senza scrittura e figura di Giudizio»[42]. In generale gli Statuti esprimevano comunque la tensione a non prolungare i giudizi oltre i quindici giorni senza giusta causa, col consentire al giudice di «*procedere summatim, et extra ordinem*», «sommariamente e fuori

[36] *Statutorum Plumbinensium Liber Primus*, Dei Statuti di Piombino Libro Primo, Cap. XXI *De rebus pluribus creditoribus obligatis*. Delle cose obbligate a più creditori, p. 34.

[37] *Ivi*, Cap. XLI *De capturis*, cit., p. 190.

[38] *Ivi*, Cap. II, «*De contumacia rei et actoris 25 libris supra*», «Della contumacia del reo e dell'attore», a proposito della mallevadoria, p. 6.

[39] *Ivi*, Cap VIII «*De interrogationibus, positionibus, et probationibus*», «Degli interrogatorii, posizioni e prove», affidava al giudice la facoltà di concedere alla parte una dilazione di termini, p. 14.

[40] M. Ascheri, *Gli Statuti delle città italiane*, cit., pp. 69 ss.

[41] Indicazioni in M. Ascheri, *Diritto medioevale e moderno*, cit., pp. 201 ss; A. Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana*, Spoleto 2015.

[42] *Statutorum Plumbinensium Liber Primus*, Dei Statuti di Piombino Libro Primo, cap. III, *De citatione & Contumacia a l. 25 infra*, Della citazione, e contumacia nel caso, che la somma sia minore di lire 25, in *Statuta*, cit., p. 6. *Statutorum Plumbinensiun Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. I *Qualiter judex debet et potest procedere in Maleficiis*. Qualmente il giudice debba e possa procedere nei delitti, p. 155.

Commentari.indb 85 25/01/2021 18:20:25

dall'ordine»; i poteri delle parti erano bilanciati dai doveri del giudice verso la verità[43]. Presentarsi «*coram judice, ad quem existit appellum*», al «giudice dell'appello», era rimedio per l'«*iniquitas, et imperitia Judicantium*», «viene a purgarsi l'iniquità e imperitia dei Giudici per mezzo dell'appello». L'istituto era escluso per sentenze frutto di giuramento delle parti e per le cause inferiori a 25 lire a Piombino e 10 in altri luoghi del Principato[44]. Si guardava con favore ad un modello di giustizia arbitrale nelle cause fra consanguinei – «secondo il gius canonico» – e tra mercanti. Si obbligava il giudice, su richiesta della parte, a nominare «arbitri e arbitratori non sospetti ne all'una nè all'altra parte, di buona fama», ed anche un terzo 'super partes'. I giudici erano tenuti a dar esecuzione all'arbitrato «sommariamente e senza litigio, remossa sempre qualunque eccezione», in nome del «vantaggio comune»[45].

3. *Il giudice criminalista*

Nel Libro III dello Statuto i i poteri del giudice criminalista erano ampi, «*possit, et eique liceat cognoscere, et procedere tam per inquisitionem suo officio, quam per denuntiationem vel accusationem, et sententiam proferre, et causas praedictas definire summarie, et de plano, sine strepitu, et figura*

[43] *Statutorum Plumbinensium Liber Primus*, Dei Statuti di Piombino Libro Primo Cap. XX *De volentibus vendere rem communem, in qua habent vicinum, vel consortem.* Di quelli che vogliono vendere una cosa comune, nella quale hanno un vicino, o un consorte*, iudicans ex eo officio veritatem investigare debeat, per iuramenta prestandam tam a contrahentibus, quam a Testibus, qui contractui interfuerint, et ab aliis pro ut dicto judicanti visum fuerit.* Il giudice debba investigare per suo ufficio la verità col prestare e dare i giuramenti tanto ai Contraenti, quanto ai testimoni, che furono presenti al contratto, ed altri, come piacerà a detto giudice, p. 34.

[44] *Statutorum Plumbinensium Liber Primus*, Dei Statuti di Piombino Libro Primo, Cap. *De appellationibus,* degli appelli*,* pp. 20-21.

[45] Cap. XXIX «*De compromissis faciendis*», «del fare i compromessi», in *Statutorum Plumbinensium Liber Secundus*, Dei Statuti di Piombino Libro Secondo, *Pro comuni utilitate et ut inter quos mutuus amor, et amicitia existere debet, discordiae minime oriantur, et ad aprecendum liti, et expensis infrascriptarum personarum*… Per vantaggio comune e affinchè non nascano discordie fra quelle persone tra le quali deve passare un mutuo e reciproco amore, ed amicizia, e per rimediare e risparmiare alle liti e alle spese che dovrebbero fare le sopradette [infrascritte] persone, pp. 149-150.

Commentari.indb 86 25/01/2021 18:20:25

iudicii, prout de ipisius liberae processit voluntate», «Possa, e gli sia permesso procedere, tanto per via di inquisizione in forza del suo ufficio, quanto per la relazione e accusa, e terminare le cause predette sommariamente, e de plano, senza strepito e figura di giudizio, come più gli piacerà»[46]. Risaltava una giustizia criminale ove l'accusa non era resa marginale dell'inquisizione; la pratica «comunitaria» si avviava a lasciare il posto alla «autoritaria»[47], ed era ampiamente prevista la logica *ordo est ordinem non servare*[48]. L'ampia discrezionalità – la «*libera voluntas*», «come più gli piacerà» – trovava un limite nel divieto di aumentare o diminuire le pene statutarie[49], tipiche dell'antico regime, con pene pecuniarie trasformate in corporali in caso di impossibilità del condannato a pagare. La 'lunga durata' dell'impensabilità della pena detentiva – assente negli Statuti – sarebbe stata confermata dalla scelta del giurista corso Frediano Vidau – artefice del codice penale di Piombino del 1808 – di prevedere i lavori forzati, invece del carcere, per le «caratteristiche della popolazione, composta in gran parte di agricoltori, difficilmente capaci di recepire una sanzione detentiva»[50].

Lo Statuto comminava dunque sanzioni per una serie di comportamenti nominati, classificati senza un ordine particolare, in assenza di una nozione 'oggettiva' di delitto. Delitti e pene poggiavano sugli *status* di reo e vittima – la cittadinanza piombinese, le condizioni sociali – e sulle 'circostanze del reato', rimesse all' «*arbitrium judicantis, inspecta qualitate delicti*

[46] Cap. I, Libro III «*Qualiter Judex debet et potest procedere in Maleficiis*», «Qualmente il Giudice debba e possa procedere nei delitti», in *Statuta*, cit., p. 155.

[47] Cfr. almeno M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, p. 6; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005; G. Alessi, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in "Storica", 2007, pp. 92 ss; A. Zorzi, *La trasformazione di un quadro politico: ricerche su politica e giustizia a Firenze dal Comune allo Stato territoriale*, Firenze 2008.

[48] Indicazioni di fonti www. M. Pifferi, *Criminalistica in antico regime,* in *Il contributo italiano per la storia del pensiero, Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012.

[49] Cap. I, Libro III «*Qualiter Judex debet et potest procedere in Maleficiis*», «Qualmente il Giudice debba e possa procedere nei delitti», in *Statuta*, cit., p. 155.

[50] F. Callaioli, *Le riforme dell'ordinamento giudiziario nel Principato di Piombino di Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi,* in *Piombino, Storia di un principato*, cit. p. 193; M. Giachi, *Piombino maire e capitale napoleonica*, *ivi*, pp. 199 ss

Commentari.indb 87 25/01/2021 18:20:25

et personarum et locorum». Le pene erano duplicate o quadruplicate nel caso di offese agli Anziani, Capitani della Comunità, titolari della giurisizione[51]; per i delitti commessi di notte, vicino alle porte, alla casa dei Rettori, del Consiglio maggiore o minore, alle chiese, nei giorni di Natale, Pasqua, Venerdì e Sabato Santo, Sant'Anastasia[52].

Talune sentenze di metà Seicento[53] confermano un «procedere» incardinato nel rito romano-canonico, 'codificato' dalle Pratiche, «architrave dottrinale della giustizia d'apparato e ragione non ultima della sua egemonia»[54]. Esso era aperto dalla citazione, seguivano la difesa in presenza, la tortura – che il giudice poteva rifiutare – la carcerazione – in assenza di idonei mallevadori – la sentenza, che consentiva il rilascio, se «in tutte le parti assolutoria». Il contumace era condannato come confesso e convinto; la confessione aveva un rilievo cruciale: se nella prima risposta l'inquisito confermava per vere accuse, denunzie, inquisizioni, la pena era mitigata in modo proprozionale ai delitti confessati, per gli altri provati era condannato per l'intero. Per questi delitti non aveva rilevanza il beneficio della pace, pur concessa dal «breve infrascritto», (che condonava la pena della metà, ma puniva del quadruplo la pena per l'offesa fatta dopo la pace)[55]. Era prevista una 'procedura' senza «ordine giuridico, o senza processo, o senza scritture» per le cause di danno dato, contro certi soggetti 'pericolosi', armati, 'abitanti della notte', giocatori; il giudice poteva condannare, pu-

[51] *Statutorum Plumbinensiun Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap XXVII, *De offendentibus Antianos, Capitaneos, et alios Officiales Communitatis Magnifici Domini Plumbini.* Di quelli che offendono gli Anziani e gli altri Capitati del Magnifico signore di Piombino, p. 186.

[52] *Statutorum Plumbinensiun Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. XXIX *De duplicazione, et augmentatione poenarum.* Della duplicazione e aumentazione delle pene, p. 182.

[53] U. Canovaro, *La giurisdizione,* cit., pp. 88 ss. L'autore ha trascritto la versione in latino dell'antico Statuto, riproposta dall'edizione settecentesca, *ivi*, pp. 139 ss.

[54] M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, p. 13. Cfr. anche M. Pifferi, *La criminalistica*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII, *Diritto*, a cura di P. Cappellini, P Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, pp. 127-147.

[55] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. XXIX *De poena mitiganda propter pacem.* Della pena da mitigarsi a motivo della pace, in *Statuta,* cit., pp. 179; cap. XXVII *De offensione facta post pacem.* Dell'offesa fatta dopo la pace, *ivi*, p.180.

Commentari.indb 88 25/01/2021 18:20:25

nire, multare. Il silenzio in tema di appello non implicava la possibilità di ricorso al governatore, 'delegato', come il giusdicente stesso, del signore[56].

Al vertice della scala penale risaltavano i delitti pubblici, il «turbare lo Stato» – *De turbantibus Statum Magnificae Dominationes Plumbini* – esemplificato nel tentativo di sottrarre terre alla Signoria, intelligenze con il nemico, nel generico «rumore in pregiudizio della dominazione»; esso era punito con l'estremo supplizio, esteso a «*complicis, fautoris, scientes et non revelantes*», «complici, e fautori, e scienti e non reclamanti». Nel «delitto enorme», fomite di «rumore e scandalo», che comportava l'infamia, il giudice condannava «*suo arbitrio*», «arbitrariamente», in una prospettiva lontana dalla 'pena uguale'[57]. Era inoltre rimessa all'arbitrio del giudice la pena pecuniaria, da un minimo a un massimo, per i blasfemi, mentre per i bestemmiatori incapienti erano disposti un amo nella lingua e frusta pubblica. La pena pecuniaria arbitraria colpiva gli autori di ingiurie ed improperi, di percosse a mano vuota, piena, di lesioni personali, sempre tenuto conto della qualità delle persone. Analoghe disposizioni erano dettate per la rimozione dei confini, il taglio di alberi e viti, ferimenti e uccisioni di animali. Per i ladri pubblici e famosi era prevista la forca; per il primo furto dal valore non eccedente le lire 100 era disposta la frusta e il bollo, a che il condannato fosse «da tutti conosciuto». L'infamia colpiva anche il falsario; la recidiva comportava l'amputazione della mano destra, ed il terzo falso il rogo. Con l'esclusione della falsa testimonianza – punita col taglio della lingua – l'arbitrio del giudice era ampio, fino all'assoluzione, se la falsità non gli fosse parsa ledere o poter ledere alcuno[58]. L'incendio doloso era punito con l'ultimo supplizio e risarcimento del danno, sempre ad arbitrio del giudice; il disfavore per la condotta comportava per il «malfattore o delinquente» l'indennizzo in via sommaria a favore della Comunità[59].

---

[56] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, *Qualiter Judex debet,* cit., pp. 155 ss.

[57] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. IV, *De turbantibus Statum Magnificae Dominationis Plumbini*, Di quelle che turbano lo Stato della magnifica Signoria di Piombino, p. 163.

[58] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. XIII *De falsationibus Instrumenctorum et Scripturarum.* Della falsit*à* degli strumenti e della scrittura*,* p. 169.

[59] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. XX e XI *De incendio. Dell'incendio*; cap. XI *De incendio, damnis, et guastis, si malfactores non reperiantur,*

Commentari.indb 89 25/01/2021 18:20:25

La qualità del reo e della vittima rilevavano in modo particolare nei delitti di carne; la dote e il susseguente matrimonio estinguevano la condotta, salvo il delitto di violenza contro le monache, cui era comminato l'ultimo supplizio[60]. Il «nefando vizio dei sodomiti» era punito col rogo, «in esempio, senza perdono, indulgenza nè scusa»; per i minori di diciotto anni era prevista la frusta «nel modo e forma che sarà dal giusdicente creduto»[61]. In queste due ultime condotte l'*arbitrium* era escluso; l'omicidio doloso – passibile del taglio della testa – era distinto dal colposo, con pena pecuniaria ad arbitrio del giudice; non era punito quello commesso per legittima difesa[62]. La disciplina del bando[63] e della tortura – giudiziale e come *criminis punitio*[64] – era coerente con il quadro dottrinale e normativo dell'età di mezzo, nei termini del «secundum legem»[65].

Nel complesso soprattutto il libro III dettava al giudice ampi criteri «politico giuridici», nel terreno del «mero e misto imperio», con l'«arbitrio di investigare, procedere, e punire», senza però «eccedere nelle pene le forme e regole […] per mezzo degli indizi, presunzioni e tortura ed in ogni modo che sembrerà migliore a detti giudici». Questo 'formalismo garantista' mostrava i suoi limiti nella previsione dei «*delicta enormia*», «delitti enormi», imperscrittibili, tassativamente elencati per legittimare il procedere *extra ordinem*. Nell'elenco risaltavano la cospirazione, omicidio, lesioni, furto, rapina, delitti violenti di carne, sodomia, falso, «*ars magica*», «arte magica». La previsione di un rito da chiudere in 15 giorni, trovava

Dell'incendio, danno, e guasti, se non siasi ritrovati i malfattori, pp. 172-173.

[60] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. XXIV *De raptu Mulierum, adulterium, stupro et incesto. Del ratto delle donne, dell'adulterio, dello stupro, e dell'incesto,* pp. 176 ss.

[61] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. XXV *De Sodomiti.* Dei Sodomiti, p. 179.

[62] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. XXXVI *De Homicidio.* Dell'omicidio*,* p. 186.

[63] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. XXXII *De receptatoribus ex Banditorum et dantibus eis auxilium consilium, vel favorem.* Di quelli che danno ricetto a banditi, e di quelli che prestano loro aiuto, consiglio e favore, p. 183.

[64] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, *Qualiter,* cit., p. 157.

[65] M. Sbriccoli, *L'interpetazione dello Statuto*, cit. p. 463; sul punto anche per indicazioni bibliografiche cfr. U. Canovaro, *La giurisdizione,* cit., p. 103.

Commentari.indb 90 25/01/2021 18:20:25

una 'valvola di sfogo' nell'arbitrio del giudice di imporre una multa – da 5 a 50 lire – «e di più nella roba e nella persona, secondo la qualità del delitto e condizione della persona», ove «non sia stata stabilita pena, nei predetti casi, a forma di questo statuto»[66].

4. *Lo Statuto al tempo dei codici*

Anche tra Sette e Ottocento gli Statuti di Piombino attraversavano il secolare «gioco delle potenze e delle nazioni»; tra i momenti più ricordati dalla storiografia, Bernardo Tanucci esprimeva una tensione antifeudale sulla questione del «libero volere de'popoli», sostenendo il *Diritto della Corona di Napoli sopra Piombino*[67].'Breve repubblica nel 1799', il Principato era investito dalla riorganizzazione del Comune, in linea con quello dei municipi post-rivoluzionari; nel 1805 Napoleone cedeva il Principato alla sorella Elisa Bonaparte Baciocchi, col titolo di principessa imperiale, titolo esteso al consorte Felice Baciocchi. L'abolizione di tutta la normativa precedente andava di pari passo con una serie di riforme giuridiche a tutto campo[68]; il codice penale del 1808[69] all'art. II stabiliva che «le antiche leggi, gli statuti, decreti e regolamenti e consuetudini generali, e particolari cesseranno di aver forza di legge generale, o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel sudddetto codice»[70], disposizione ribadita dall'art. 86 del codice rurale, «cessano di aver vigo-

[66] *Statutorum Plumbinensium Liber tertius*, Dei Statuti di Piombino, Cap. XXXV *Quae delicta dicantur enormia, et quomodo in eis procedatur.* Quali delitti si dicono enormi ed in qual maniera si proceda in questi, pp. 185-186.

[67] I documenti riportati in *Appendice* in I. Tognarini, *Toscana*, cit., pp. 133 ss, 169; sulla questione tanucciana, con "Mouse" – Piombino – e "Elephant", Napoli cfr. D. Abulafia, *Piombino between the great Powers* cit., pp. 20. Su Tanucci anche per indicazioni www. A. Cernigliaro, *Bernardo Tanucci*, in *Il contributo,* cit.; A.V. Migliorini, *Tanucci, Bernardo,* in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1931-1934

[68] F. Callaioli, *Le riforme*, cit., pp. 179 ss

[69] *Codice penale per il Principato di Piombino (1808)* Ristampa anastatica con scritti di A. Cadoppi, F. Callaioli, C. Carcereri De Prati, M. A. Cattaneo, F. Colao, M. Da Passano, R. F. Ellero, R. Ferrante, T. Padovani, P. Pittaro, P. Rondini, S. Vinciguerra, raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2000.

[70] *Ivi*, p. 10.

Commentari.indb 91 25/01/2021 18:20:25

re leggi romane, antichi statuti, regolamenti locali, decreti, consuetudini generali o locali»[71]. Il codice penale piombinese, vigente fino al 1816 – a differenza del codice penale per il Principato di Lucca, ove nel 1811 era introdotto il *code* pénal[72] – manteneva l'impronta 'locale', tratto identitario dell'edizione degli Statuti di quasi cent'anni prima. Ad esempio non isolava 'modernamente' parte sostanziale e processuale, ma prevedeva una *Parte terza, Del modo di perseguitare e punire i delitti*. Nelle parole di Vidau il legislatore doveva fare i conti con l'impossibilità ad organizzare nel Principato «tutti quei tribunali, che rendono completo il sistema giudiziario», e rinunziare alla «scelta di più celebri criminalisti di togliere ogni arbitrio ai giudici». Tra persistenze di *ius commune* e tratti di realismo, lontani dalle 'illusioni' illuministe, il giudice a Piombino non era «meccanico interprete di un codice»[73].

Nonostante le rimostranze di Luigi Boncompagni Ludovisi, che reclamava il possesso in virtù dei diritti dinastici, il Congresso di Vienna sanciva l'incorporarazione del principato nel Granducato di Toscana, «sogno assaporato da Cosimo I dei Medici e forse, prima di lui, da Lorenzo il Magnifico»[74]. Il 15 Agosto 1815 il Consiglio amministrativo – rappresentante la Comunità – invitava i piombinesi ad esultare per «rientrare in seno a un popolo» che, oltre ai non artificiosi primati nelle «scienze e arti», aveva avuto il merito di «ricondurre nell'Europa la legislazione di Roma»[75]; nelle strategie retoriche dei giuristi a cavallo dell'Unità il diritto romano sarebbe

[71] Art. LXXXVI, in *Codice rurale per il Principato di Piombino*, Lucca 1809.

[72] F. Callaioli, *Rapporti tra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino*, in *Codice penale per il Principato di Lucca,* scritti raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2000, pp. CXXXVI ss.

[73] Indicazioni di fonti in F. Colao, *Ius commune e modelli francesi in un codice penale per un "atomo negletto"*, in *Codice penale per il Principato di Piombino*, cit., pp. XLVII ss

[74] I. Tognarini, *Introduzione*, in *Piombino. Storia di un Principato*, cit., p. 12. Abolite le leggi dell'antico Stato, col motuproprio 8 Febbraio 1816 la giustizia era amministrata dal Vicario regio, di nomina sovrana; cfr. *Codice di procedura civile per Gran-Ducato di Toscana*, Firenze 1832, p. 271

[75] La Comunità era rappresentata dal Magistrato comunitativo, composto dal Confaloniere, priori e consiglieri; cfr. *Granducato di Toscana, 26 Agosto 1815,* in "La Gazzetta di Firenze, 5 Agosto 1815, p. 4.

Commentari.indb 92 25/01/2021 18:20:25

stato il cuore vitale del diritto nazionale e dell'identità *italiana*[76]. L'11 e 12 Aprile 1860 i piombinesi votavano l'annessione al regno d'Italia; da allora lo 'spirito risorgimentale' 'rimotivava' gli interessi della comunità scientifica, ed anche quella delle 'cento città', per i propri Statuti, espressione, per i cittadini, di una appartenenza *patria* e di una più ampia*, nazionale*[77].

[76] G. Cazzetta, *Prolusioni, prelazioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Bologna 2013, pp. 11 ss; in particolare V. Perna, *L'epoca risorgimentale tra fermenti patriottici e trasformazioni sociali. Il caso di Piombino*, a cura di V. Perna, Colle val d'Elsa 2012.

[77] In generale cfr. L. Mannori, *Tra nazione e nazioni, una riflessione introduttiva*, in *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, a cura di L. Mannori, Napoli 2012, pp. 7 ss.; M. Verga, *Dal "paese" alla "nazione": l'identità toscana nel XVIII secolo, ivi*, pp. 91 ss; D. Balestracci, *Medioevo e Risorgimento: l'invenzione dell'identità nazionale nell'Ottocento*, Bologna 2015, pp. 27 ss.

Commentari.indb 93 25/01/2021 18:20:25

Commentari.indb 94 25/01/2021 18:20:25

Silvio Pucci

L'edizione a stampa degli statuti civili e criminali di Piombino

Il mio contributo a questi *Commentaria agli statuti di Piombino* pubblicati a stampa intende investigare sulle ragioni che hanno spinto, agli inizi del XVIII secolo e precisamente nel 1705 (1706 secondo la datazione pisana) i Principi di Piombino a investire tempo e denaro nella stampa in latino con testo a fronte, degli antichi statuti medievali piombinesi.

Per far ciò a parere di chi scrive è necessario indagare il fatto da due prospettive: la prospettiva storico-giuridica, vale a dire che si basa sui contenuti del testo, nella sua collocazione nel panorama delle fonti del Principato e in quello della dialettica *ius proprium-ius commune* e più in generale del contesto istituzionale in cui il testo si incastona sia per contenuti che per forma; l'altra prospettiva è quella bibliografica e della disseminazione dei testi a stampa e della loro forma di stesura.

Così come lo studio dei manoscritti e della loro riproduzione consente di analizzare il modo in cui certe dottrine si sono diffuse e affermate mentre altre evidentemente non hanno avuto il medesimo successo, allo stesso modo ritengo che riuscire a capire le motivazioni che conducono all'esigenza di dare alle stampe una fonte che, per ovvie ragioni, nasce e vive prevalentemente manoscritta, anche di fronte a condizioni molto divergenti e diverse possa far capire molto sulla comunità o comunque sul governo che procede ad un'operazione siffatta. Vanno considerate, questo appare intuitivo, molte circostanze che hanno a che vedere col momento storico, generale, dei territori italici, e specifico, vale a dire relativo a quella specifica comunità. Vanno considerati i fattori economici e demografici, la temperie attraversata, le alleanze o le inimicizie della comunità nonché la

Commentari.indb 95 25/01/2021 18:20:25

sua dimensione e il suo peso nell'area se non altro regionale.

Le edizioni a stampa di statuti sono distribuite temporalmente in tutti i secoli della stampa a partire dal XVI secolo (e addirittura, ma in misura molto minore, in epoca di incunaboli) sia per quanto riguarda le grandi realtà che le realtà minori e questa attività che si dipana lungo almeno tre secoli è testimoniata da un ingente numero di repertori fra i quali spicca il *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*[1], pubblicato in otto volumi tra il 1943 e il 1999 e che è poi confluito sul sito della Biblioteca del Senato della Repubblica. Questa grande opera ha costituito il modello cui si sono poi ispirate opere analoghe, anche se di dimensioni più ridotte. Un caso, che ci riguarda da vicino, è quello curato da Lucilla Conigliello e Federigo Bambi *Iura Propria: gli statuti a stampa (1475-1799)*[2] della Biblioteca di Scienze sociali anch'esso poi messo a disposizione *online* sul sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze. Ci riguarda da vicino perché la copia anastatica della stampa degli Statuti di Piombino di cui stiamo parlando è stata tratta proprio dalla copia conservata in quella biblioteca.

L'operazione di stampa degli statuti comunali è stata (ed è ancora) al centro dell'attenzione di molti studiosi, tanto da essere stata oggetto anche di molti scritti e convegni che qui conviene rammentare perché ci aiutano a comprendere il valore e le motivazioni del nostro caso specifico. Particolarmente significativo in questo senso un convegno, intitolato per l'appunto *Gli statuti e la stampa*, Bologna il 23-24 gennaio 1998[3], organizzato dal Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative e che vedeva relazioni strutturate per aree geografiche, l'analisi di ognuna delle quali metteva in rilievo una molteplicità di motivazioni e ragioni, spesso molto diverse da località a località.

A titolo di esempio per quanto riguarda le regioni venete Agostino

[1] *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, pubblicato in otto volumi tra il 1943 e il 1999, Roma, Tipografia del Senato, poi Firenze Olschki.

[2] Iura Propria*: gli statuti a stampa (1475-1799) della Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università di Firenze,* di Federigo Bambi e Lucilla Conigliello, Firenze, Centro didattico televisivo, 1999.

[3] «Gli Statuti e la stampa», Bologna, 23-24 gennaio 1998, quinto incontro annuale tra quelli organizzati dal *Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative.*

Commentari.indb 96 25/01/2021 18:20:25

Contò mise in evidenza come una buona parte delle motivazioni delle edizioni in volgare quattrocentesche degli statuti della regione risiedesse nelle diversità linguistiche e nelle conseguenti scelte degli estensori e dei curatori di privilegiare il volgare veneziano o trevigiano piuttosto che volgere la propria attenzione verso il toscano, considerato troppo colto, o verso il friulano, troppo disomogeneo.

Totalmente diversa la situazione piemontese o ligure, in cui – da quanto si evince dalle relazioni di Francesco Paneo e di Rodolfo Savelli – la stampa degli statuti fosse destinata al rafforzamento delle particolarità locali e feduali rispetto all'affermazione sempre più decisa dell'autorità delle dominanti, cioè del potere sabaudo torinese da un lato, genovese dall'altro. Identiche motivazioni traspaiono da quanto esposto da Francesco Salvestrini per le realtà toscane.

Un altro fattore di cui tener conto è quello cui fa riferimento Alberto Meriggi in un suo studio sugli statuti a stampa per la Deputazione di Storia Patria dell'Umbria (*Fervore e problemi per la stampa degli statuti comunali marchigiani del Cinquecento: i casi di Appignano e Treia*). L'Autore afferma, difatti, che l'affermazione della stampa nel Sedicesimo secolo, soprattutto nella seconda metà, indusse le istituzioni cittadine – che in un primo momento non avevano ritenuto di gran rilievo la possibilità di utilizzare la stampa dei testi normativi per la loro diffusione e conoscenza continuando a preferire l'opera del banditore a viva voce – ad una proliferazione di questo metodo in quanto più efficace per combattere l'instabilità e la frammentazione delle medesime istituzioni dovute alle continue spinte corporative e di fazione politica. Inoltre il cristallizzare un testo statutario dopo gli infiniti e continui rimaneggiamenti consentiva il rafforzamento delle istituzioni cittadine anche in rapporto agli equilibri locali dell'area in cui erano inserite.

Anche amministrativamente l'operazione era consistente: si tenga conto del fatto che, soprattutto in realtà di non minuscole dimensioni, persisteva il problema dei continui mutamenti e aggiornamenti della legislazione dovuti anche al rapporto con la dominante o con le comunità limitrofe, il che si rifletteva sull'ingente dispendio di energie e risorse di cui v'era necessità onde compilare tutte le copie che servivano ai vari uffici e alle varie magistrature.

Per rimanere nella nostra realtà toscana, possiamo analizzare questo fenomeno (che non necessariamente condusse alle edizioni a stampa degli

Commentari.indb 97 25/01/2021 18:20:25

statuti, ma ritengo più per ragioni economiche che altro) inquadrandola nel passaggio dalla Repubblica fiorentina e da quella senese alla formazione del Ducato di Toscana prima e Granducato poi. Dopo la guerra di Siena del 1555 (conclusasi definitivamente con la presa di Montalcino nel 1559 dove resisteva la Repubblica senese ritiratasi in Montalcino) si completava il grande disegno di Cosimo de Medici ormai duca di Toscana poi, dopo il 1569, Granduca. Le fonti statutarie di tutti i comuni dell'ex Repubblica di Siena dovettero per questa ragione essere riadattate e emendate sulla scorta degli ordinamenti ducali che, ovviamente, erano impostati diversamente da quelli della Repubblica senese e sulla scorta di queste modifiche, si assistette ad un fenomeno di redazione di statuti che si colloca a cavallo degli anni Settanta del Cinquecento e che investe quasi tutte le realtà, soprattutto quelle maremmane e amiatine.

Come si può intuire da quanto precede l'utilizzo della stampa per, come abbiamo detto, cristallizzare l'apparato normativo comunale o signorile che sia fa sponda anche al desiderio del ceto dirigente della città di fissare in modo assertivo e definitivo l'assetto giuridico-istituzionale in supporto all'azione politica espressa. In riferimento al nostro caso specifico, quello del Principato di avanzata età moderna, si possono comprendere almeno per quanto riguarda questo specifico aspetto quali siano state le motivazioni dei Boncompagni Lodovisi che li hanno spinti a fissare con un'edizione a stampa le disposizioni civili e criminali.

Si tratta, fra l'altro, di un caso assai particolare quello di cui ci occupiamo perché il testo non ha, per quanto se ne sappia, eguali per quanto riguarda la sua strutturazione. È necessario, a questo punto, fare un inciso sulla struttura degli statuti cittadini, una digressione che consenta di appuntare l'attenzione sulla sua precipua peculiarità. Chi, come chi scrive, ha avuto modo di occuparsi in modo ampio della vicenda statutaria in particolar modo toscana, ma non solo, ha potuto osservare come i testi statutari, derivando dalle raccolte di giuramenti che le magistrature cittadine chiamate per il semestre erano obbligate a osservare. Tanto è vero che i testi più risalenti sono espressi in forma personale (es.: *Ego potestas iuro* … etc.) e solo in seguito assunsero la forma impersonale. I giuramenti originariamente erano raccolti per gruppi a seconda della materia cui si riferivano e questo determinò che nel primo libro (o, meglio detto, distinzione, *distinctio*) ci fossero raccolte quelle norme che oggi chiameremmo di diritto pubblico, cioè tutte le norme che regolano e strutturano le cariche

Commentari.indb 98 25/01/2021 18:20:25

istituzionali, nella seconda si affronta l'ordinamento civile, nella terza il criminale. Esistono poi, a seconda delle aree (fiorentina, senese, pisana etc.), una quarta e talvolta una quinta distinzione nella prima delle quali solitamente si trovano le norme relative ai danni dati e nella seconda, ove esiste una miscellanea di norme riguardanti l'urbanistica, l'igiene pubblica e altre materie di minor rilievo. Gli statuti di Piombino costituiscono un'eccezione dal momento che tutte le norme che usualmente sono contenute nella prima distinzione sono invece contenuto in un codice a parte che si intitola Breve (evidentemente in reminiscenza di quanto ricordato sopra) e di cui conosciamo alcune copie delle quali una, quattrocentesca, è conservata nell'archivio storico di Piombino ed attende la sua trascrizione, commento e pubblicazione.

Per questa ragione nell'edizione a stampa sono contenuti "solo" gli statuti, cioè le disposizioni civili e criminali e ciò è ragionevole ritenere abbia determinato ancor più i Boncompagni Lodovisi a dare alle stampe la principale fonte del diritto del Principato, sfrondata di quanto di transeunte poteva esserci, le cariche pubbliche e le loro regole che in un Principato potevano essere abbastanza labili, concentrandosi invece sull'affermare le regole e le normative che si riteneva, a buona ragione, per lungo tempo immutabili visto che al momento della stampa avevano già accumulato quasi cinque secoli di durata. Operazione decisamente ragionevole e fondata visto che le disposizioni in parola avrebbero cessato, come in pratica in tutta la Toscana, la propria efficacia nel 1814 con il decreto di restaurazione.

Non è qui il caso di dilungarsi sulla tematica della lunghissima durata dei testi statutari che è stata affrontata da molti Autori, e anche dallo scrivente, in diverse occasioni. Basti limitarsi all'osservazione sinora svolta di quanto possa tale circostanza aver influenzato almeno in parte la decisione dei Principi di dare esecuzione alla stampa del testo in oggetto.

Non è da trascurare una volontà, comune a moltissime signorie ed anche ad ordinamenti repubblicani, di richiamarsi al grande esempio costituito nel passato remoto, dalla grande compilazione giustinianea. Un atteggiamento, questo, molto diffuso se solo si pensa che l'introduzione del grande statuto di Siena del 1545[4], l'ultimo repubblicano prima della definitiva conquista e dell'entrata a far parte del Ducato di Toscana, si apre con le parole che riecheggiano la costituzione di promulgazione del Dige-

[4] *L' ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)* a cura di Mario Ascheri, Siena, Accademia degli Intronati, 1993.

Commentari.indb 99 25/01/2021 18:20:25

sto, delle Pandette giustinianee nel 533 d.C.: Deo auctore.

O ancora l'edizione a stampa degli statuti fiorentini curata da Lelio Torelli, gli statuti della città che - ricordiamolo - custodiva e custodisce il manoscritto antichissimo delle Pandette nella quale possiamo riconoscere gli intenti dei Medici, cioè dei Signori fiorentini, di emulare la grandezza imperiale ormai perduta e messa in discussione dall'evolversi della storia.

Un altro aspetto da non trascurare è il fatto che la redazione a stampa degli statuti di Piombino sia un testo a fronte con la traduzione del testo latino in volgare. Si tratta di una scelta che pare risentire di una circostanza verificatasi piuttosto recentemente rispetto agli anni della stampa del testo in parola.

Va chiarito che le redazioni in volgare non costituivano certo una novità, come abbiamo visto anche poco sopra. A parte i testi statutari direttamente stesi in volgare, con l'ovvia e dichiarata intenzione di rendere fruibili i testi all'intera cittadinanza, vi sono stati dei casi in cui si è ritenuto opportuno redarre traduzioni in volgare di testi in latino. Quello forse più famoso è il caso di Siena dove, nel 1309-1310, il Comune decise

> «di fare scrivere, a l'expese del Comune di Siena, uno statuto del Comune, di nuovo in volgare di lettera grossa, bene leggibile et bene formata, in buone carte pecorine [...] el quale statuto sia et stare debia legato ne la Biccherna, acciocché le povare persone et altre persone che non sanno grammatica, et li altri, e' quali vorranno, possano esso vedere et copia inde trarre et avere a loro volontà» (D. I, rub. 134).

Di nuovo qui si scorge l'esigenza di ampliare il più possibile la comprensibilità del testo presso quanto più pubblico possibile, anche in considerazione del fatto che il testo del 1309-1310 (pubblicato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena in una splendida edizione molto prestigiosa nella trascrizione curata da Mahamoud Salem el Sheik con introduzione di Mario Ascheri)[5] altro non è che la traduzione del testo in latino del 1296 e sue successive addizioni e modifiche.

Niente di nuovo, quindi. Anche, si suppone, per lo scopo di maggiore conoscenza possibile del testo da parte di tutti. Ma nei casi che abbiamo citato, in primis quello di Siena, non parliamo di un testo a fronte, parlia-

[5] *Il costituto del comune di Siena : volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX,* a cura di Mahmoud Salem Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei paschi di Siena, 2002.

Commentari.indb 100 25/01/2021 18:20:25

mo di una traduzione.

Per dare una spiegazione all'operazione è forse opportuno richiamare il fatto che circa tre decenni prima (1673) il cardinal Giovan Battista De Luca aveva dato alle stampe *Il Dottor Volgare*, un'opera rivoluzionaria, essendo la prima trattazione sistematica del diritto in lingua volgare che dette le fondamenta, né più né meno, al lessico giuridico italiano.

Inutile dilungarsi su questa tematica, dal momento che è stata affrontata in modo assai approfondito e valido in un volume dal titolo *Giovan Battista de Luca e gli Statuti di Piombino*[6] dal compianto Prof. Del Gratta. Resta comunque il fatto che si tratta di uno dei primi casi di testo a fronte che, si può facilmente supporre, sarà costato moltissimo in termini di fatica ed energia dal momento che tradurre norme giuridiche vigenti, considerando anche quanto spazio interpretativo si potesse concedere agli avvocati (e ai giudici, naturalmente) non deve essere certo stata un'operazione da poco.

La chiusa del testo ci mette di fronte l'approvazione e conferma delle disposizioni da parte dei Principi dati nel palazzo di Cittadella il 19 maggio del 1706, con la specifica di essere i commissionari. A conferma di quanto i Principi avessero investito nell'operazione e quanto evidentemente gli statuti rimanessero (e lo sarebbero rimasti ancora a lungo) al centro della vita giuridica del Principato.

[6] R. del Gratta, *Giovanni Battista De Luca e gli statuti di Piombino,* Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985

Commentari.indb 101 25/01/2021 18:20:25

Commentari.indb 102 25/01/2021 18:20:25

Luciano Giannoni[1]

Soldi e pene: note numismatiche a margine de *I statuti civili e criminali della Città di Piombino* del 1705.

1. *Premessa*

Quando si esamina un documento della storia passata in cui siano contenute indicazioni di prezzi o, come nel nostro caso, di pene pecuniarie, occorre definire innanzitutto il periodo storico ed il luogo nei quali il documento operava e successivamente individuare la moneta, o le monete, che lì circolavano.

È noto infatti che nell'Italia pre-unitaria ogni Stato aveva una propria moneta con proprie unità di peso e misura,tutte immancabilmente diverse da quelle degli Stati confinanti.

Esisteva tuttavia, a seguito della riforma monetaria voluta da Carlo Magno, una "moneta di conto"; si trattava della libbra d'argento da cui si dovevano ricavare 240 denari.

In pratica si aveva una lira teorica di conto del valore di 20 soldi, ciascuno di questi pari a 12 denari; in molti stati troveremo monete da un soldo, ma assai più raramente da un denaro, del quale era più frequente trovare un multiplo (il quattrino, da 4 denari).

La lira di conto era ancor più necessaria laddove non esisteva una monetazione locale e sul territorio circolavano monete di vari altri Stati; in molti casi, come nel Principato di Piombino del 1574 si cercava di ridurre al massimo la babele monetaria limitando l'utilizzo delle monete straniere

[1] Accademia Italiana di Studi Numismatici

Commentari.indb 103 25/01/2021 18:20:26

a quelle di pochi Stati, evidentemente scelti tra quelli con moneta "forte" o con i quali si era legati da vincoli di alleanza; il commercio avveniva quindi utilizzando esclusivamente Cianfroni napoletani del valore di 3 lire, reali di Spagna del valore di 14 soldi, piastre e mezze piastre genovesi da otto e quattro lire nonché monete granducali; ogni altra moneta era bandita e soggetta a confisca.

Quando, nel 1705, i principi di Piombino confermano "… *tutti i soprascritti Statuti, Provisioni,e Ordini, contenuti in questo Statuto* …" la zecca piombinese, aperta nel 1596 da JacopoVII Appiano e la cui attività era stata proseguita da Nicolò e Giovan Battista Ludovisi, era chiusa da 6 anni e la circolazione monetaria era, dunque, tutta basata sulla lira di conto, alla quale si rapportavano le altre divise "straniere" circolanti nel Principato.

2. *Sanzioni e pene pecuniarie*

Come è ovvio aspettarsi, le varie sanzioni o pene pecuniarie previste nei numerosi capitoli sono espresse in lire (*libra*) "… *a Libris … usque ad Libras* …" e naturalmente in soldi "… *a Solidis … usque in Libras* …".

A seconda della colpa commessa, laddove si regolamentano questioni di diritto civile, la sanzione può oscillare da un minimodi 10 lire[2] fino a 500 lire[3]. Per quanto riguarda invece il diritto penale, l'intervallo edittale entro cui si collocano le pene – ci si riferisce naturalmente a quelle non corporali ed estinguibili attraverso il pagamento di una somma di denaro – è più ampio, collocandosi tra un minimo di 20 soldi, laddove si sanzionano le "Parole Ingiuriose"[4] ad un massimo di 1.000 lire per l'omicidio colposo[5].

Può essere allora interessante cercare di comprendere l'entità di certe sanzioni, rapportandole al costo della vita negli anni attorno alla fine del XVII secolo.

Ci aiutano in questo alcuni documenti presenti presso l'Archivio storico del Comune di Piombino.

In uno di questi abbiamo un prezzario di generi alimentari di largo

[2] Libro I, Cap.V "Dell'Assegnazione, e Aggiudicazione", 4° comma.

[3] Libro II, Cap.XXXII "Dei Sponsali e del Matrimonio".

[4] Libro III, Cap. VI "Delle parole Ingiuriose"..

[5] Libro III, Cap. XXXVI "Dell'Omicidio".

Commentari.indb 104 25/01/2021 18:20:26

consumo, espresso in soldi e denari[6]:

13 febbraio 1695

Fagioli bianchi, la libbra	*soldi*	*3.*	*4*
Fagioli con l'occhio, la libbra	*soldi*	*2.*	*8*
Tonnena, la libbra	*soldi*	*8.*	–
Salsicciotto di tonno	*soldi*	*9.*	–
Salmone	*soldi*	*10.*	–
Sorra [ventresca di tonno], *la libbra*	*soldi*	*12.*	–
Baccalà, la libbra	*soldi*	*2.*	*8*
Arenghe, l'una	*soldi*	*2.*	*8*
Mandorle, la libbra	*soldi*	*10.*	–
Zeri fritti salati, la libbra	*soldi*	*6.*	*8*
Ceci, la libbra	*soldi*	*4.*	–
Lenticchie, la libbra	*soldi*	*4.*	–
Castagne secche, la libbra	*soldi*	*3.*	*4*

Inoltre, nel volume che raccoglie varie filze di documenti relativi alla stato civile del Principato dal1570 al 1814, vi è una filza del 1693 (stile piombinese)[7] in cui sono riportati i bilanci in entrata ed in uscita delle varie Comunità elbane facenti parte del Principato, compresi i compensi di vari funzionari pubblici.

La cosa non è semplicissima poiché se i bilanci di S. Ilario sono in lire, quelli di Marciana e Rio sono in scudi[8], quelli di Capoliveri e Poggio in pezze da otto[9], mentre il bilancio S. Pietro è, addirittura, parte in lire parte in scudi.

[6] ASCP, vol. 42, c.49 v.

[7] ASCP, Filza VII dei documenti, Stato civile, vol. 137 "Attestati autentici del quanto al numero di fuochi e delle famiglie esistenti in diverse comunità del Principato" ovvero "Stati d'entrata e uscita della Comunità dell'Isola dell'Elba per fare il riparto della contribuzione del 1693"

[8] Con questo termine si indicavano le monete d'argento di grosso modulo, con lievi differenze di peso da Stato a Stato; il valore in lire oscillava in conseguenza tra 6 e 8 lire.

[9] Il *real de a ocho* o pezza da otto, era una moneta spagnola da 8 reales, pari ad un'oncia di libbra d'argento (g. 27,468); grandemente diffusa in Europa e nelle Americhe e universalmente accettata, equivaleva a 5 lire e 15 soldi.

Commentari.indb 105 25/01/2021 18:20:26

A Capoliveri, comunità di 90 fuochi[10], il cerusico riceveva un compenso annuale pari a 60 pezze da otto, pari a 345 lire ed il messo pubblico 36 pezze da otto (207 lire); il cerusico di Marciana (140 fuochi) riceveva 50 scudi, ossia circa 350 lire. Sempre a Marciana un "sbirro" veniva pagato con 182 lire, mentre a Rio, la comunità più popolosa dell'Elba con 160 fuochi, il "cierusicho" riceveva 80 scudi, pari aben 560 lire.

Possiamo ora "visualizzare" le sanzioni e pene pecuniarie alle quali sopra abbiamo accennato;se la sanzione minima prevista dagli Statuti – 20 soldi– corrispondeva, ad esempio, ad una libbra (gr 320,8) di tonnina più tre libbre (quasi 1kg) di fagioli con l'occhio ed una libbra di ceci, la sanzione di 1.000 lire era estremamente pesante e tale che pochi avrebbero potuto pagarla, visto che corrispondeva a due anni di entrate di un cerusico rieseo a tre del suo collega marcianese.

In assenza di una monetazione propria, possiamo ragionevolmente supporreche circolassero ancora monete di Nicolò e di Giovan Battista Ludovisi. Tra le monete di altri stati, anche quando era in funzione la Zecca, nello Stato piombinese circolavano prevalentemente monete in argento fiorentine e spagnole, che venivano anche usate per essere poi rifuse e trasformate in moneta del Principato[11] (Fig. 1).

[10] Fino ai primi del secolo scorso la consistenza demografica veniva indicata attraverso il calcolo del "numero di fuochi", veri e propri censimenti in cui la popolazione non era computata per "anime" ma per "fuochi", ossia per famiglie ed erano effettuati esclusivamente a scopo fiscale.Per questa ragione il calcolo finale dei fuochi rappresenta solo il numero delle famiglie soggette a tassazione, con l'esclusione di talune frange di popolazioni non tassate, tra cui gli ecclesiastici, le vedove, gli inabili, ecc. Questo ovviamente pone dei problemi nell'individuazione il più possibile realistica del numero effettivo degliabitanti. Di norma viene utilizzato un coefficiente moltiplicatore che può oscillare tra 4 e 8. Si veda Bellettini A. (1978) – *Ricerche sulle crisi demografiche del '6*00, Società e storia, n.1, pag.37.
Utilizzando i dati presenti nella stessa filza e relativi alle comunità di Piombino e Suvereto – dove sono indicati sia i fuochi che gli abitanti – possiamo ragionevolmente ipotizzare un coefficiente pari a 4,3.

[11] Giannoni L. (2016), *Entrate e uscite della Zecca di Piombino nell'anno 1643 (stile piombinese),* Panorama Numismatico, 5, pag. 35-41.



Fig. 1. *Alcuni esempi di monete circolanti nel Principato agli inizi del XVIII secolo: a) Nicolò Ludovisi, AR, piastra 1640; b) Giovan Battista Ludovisi, CU, soldo 1694; c) Carlo II di Spagna,AR, real de a ocho 1697; d) Cosimo III di Toscana, AR, piastra 1677 (immagini non a grandezza naturale).*

3. *Un problema aperto*

Abbiamo visto come le sanzioni siano espresse in "Lire"; essendo tuttavia questa una moneta "virtuale" e risalendo gli Statuti, nella loro prima formulazione, già al XIII secolo viene naturale chiedersi se l'entità della sanzione sia rimasta inalterata fino al 1700.

Infatti se nell'alto Medioevo con 8 lire era possibile acquistare cinque

Commentari.indb 107 25/01/2021 18:20:26

terreni con annessi boschi e case[12], nel Principato di Piombino, alla fine del Cinquecento, con 7 lire e 10 soldi si poteva ottenere uno scudo d'oro[13], scudo d'oro che dopo 80 anni ne valeva 10[14].

Ancora un esempio: a Prato in un periodo di circa settanta anni – dal 1328 al 1400 – il prezzo del grano ebbe un aumento del 44% ed il vino del 72%[15].

Pur non esistendo, ad oggi, testimonianze che documentino adeguamenti in tal senso, tuttavia resta difficile pensare che non si siano apportate delle modifiche col passare degli anni, visto che il valore della Lira nei secoli aveva subito gli effetti di un lento ma non per questo meno importante processo inflattivo, processo che ebbe il suo acme alla fine del Cinquecento, quando,con la scoperta e lo sfruttamento spagnolo delle miniere del Nuovo Mondo, l'Europa fu invasa da enormi quantità di argento.

[12] Cipolla C. M.(1985, L*e avventure della lira*, Urbino, pag. 19.

[13] Editto di Jacopo VI del 3 marzo 1573; *A.S.C.P., Comune di Piombino, 1, Breve della Città e Stato di Piombino 1569, c. 176 v.-178 r.*

[14] Editto di Niccolò Ludovisi del 5 giugno 1654; da Zanetti G.A. (1779), *Delle monete di Piombino*, Bologna, pag. xvi.

[15] Pinelli P. (2017), *I prezzi del pane e del vino a Prato tra il XIV e il XV secolo*, in AA.VV., *I prezzi delle cose nell'età preindustriale:selezionedi ricerche*, Firenze, pagg. 215-234.

Commentari.indb 108 25/01/2021 18:20:26

Mario Ascheri

Parole conclusive

È stato un convegno denso quello che l'Accademia "Pietro Calefati" promosso per l'aprile del 2019 sulla storia statutaria di Piombino a partire dal secolo XIII al XVIII dedicato a 'La penna, la memoria, la legge'.

L'Accademia, di recente istituzione (2011), è forse l'unico sodalizio culturale con un oggetto così specifico dedicandosi programmaticamente agli "studi storico giuridici dello Stato di Piombino", cui rinvia esplicitamente il giurista cinquecentesco scelto per contrassegnarla. E non a caso l'Accademia esordì con l'elegante riedizione dello statuto di Piombino, la stampa anastatica della rarissima edizione del 1705 effettuata a Piombino proprio alla vigilia dell'abbandono dello stile di datazione 'pisano'.

La specializzazione dell'Accademia non meraviglia visti i lavori in particolare di un suo presidente, Umberto Canovaro, che già nel 1999 pubblicava uno studio sulla giurisdizione penale a Piombino[1], ma soprattutto dopo che nel 1985 il compianto Rodolfo del Gratta con uno studio rimasto fondamentale sottolineava il singolare interesse che il più grande giurista italiano dell'età moderna, Giovanni Battista de Luca, aveva dimostrato per lo statuto di Piombino e in genere per i problemi giuridico-istituzionali come consulente del Ludovisi, allora Signore dello Stato piombinese[2]. Non erano ignoti allora, a metà Seicento, statuti cittadini annotati da

[1] Lavoro ampiamente citato nelle relazioni che precedono il mio testo; Canovaro ha all'attivo anche lo studio della normativa statutaria (interessante) sulle donne (2012): evito in questo caso, come nei successivi, citazioni esaustive per i lavori usati nelle note che precedono.

[2] Il fondamentale contributo di R. Del Gratta, *G. B. De Luca e gli statuti di Piombino*, Napoli, Esi, 1985, introduceva dottamente all'edizione degli statuti annotati con un saggio

giuristi professionali alla luce dei dettati della dottrina più sofisticata delle università e dei 'grandi' tribunali, ma si trattava di città di una rilevanza ben diversa da Piombino: Firenze, Genova, Roma, Bologna, Milano…[3].

Vien naturale chiedersi i motivi di questa attenzione, al di là dei rapporti personali che legavano il De Luca e il Ludovisi. Era in realtà attenzione per la singolarità della comunità piombinese, ovviamente riflessa anche nel suo statuto. Lo statuto già colpisce per cominciare in modo eccezionale: senza un proemio che ne indichi gli estensori e l'autorità emittente, senza una data, quasi fosse un testo fuori del tempo. Interessante anche che non ci sia un'invocazione sacra né un'indicazione di santi protettori, che una norma dello statuto stesso (libro III, cap. 5) ignora, tutelando i "santi della curia celestiale" in modo collettivo, come fossero tutti dello stesso peso e con pene come al solito spropositate e – c'è da giurarci – poco applicate[4]! Altri statuti elencavano le feste, le elemosine per le singole chiese e cappelle in modo differenziato, secondo una gerarchia studiata, eredità della storia cittadina.

Mi soffermo su questa questione perché è espressiva di uno statuto che, senza tempo come già si diceva, s'è anche asciugato quasi, ridotto all'essenziale, con norme scritte per non far perder tempo neppure agli operatori del diritto – come non ne potevano perdere gli operatori economici del porto e del territorio.

Statuto peculiare come la città, che non a caso ha una bella tradizione storiografica ormai risalente[5] che bene riflette la sua splendida posizione

approfondito di storia legislativa piombinese (pp. 51-83), per motivare la necessità della sua edizione critica (i testimoni sono elencati a p. 82 s.). Sul grande giurista è intervenuto recentemente il volume miscellaneo *Alla riscoperta del cardinale Giovanni Battista De Luca giureconsulto*, a cura di R. Coppola, E. M. Lavorano, Venosa, Osanna, 2016. La mia inedita presentazione si legge al link https://www.academia.edu/31604111/Presentazione_di_G.B._DE_LUCA_raccolta_di_studi_2016_

[3] Un lavoro a sé sulle elaborazioni dotte sui diritti locali ancora manca: e non sarebbe facile.

[4] Se non si pagava l'ammenda graduabile da 10 a 100 lire il reo riceveva un amo di ferro sulla lingua e sarebbe stato frustato pubblicamente nel luogo *commissi delicti*, con la consueta motivazione: "perché passi per tutti gli altri in esempio".

[5] Fondamentali per un primo approccio interdisciplinare per il periodo considerato I. Tognarini, M. Bucci, *Piombino. Storia e arte*, Acciaierie di Piombino, 1978, e *Il Potere e la Memoria. Piombino Stato e Città nell'età moderna*, a cura della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, Firenze, Edifir, 1995.

Commentari.indb 110 25/01/2021 18:20:26

chiave nell'Arcipelago toscano - che ha voluto dire sin dall'antichità 'gioie e dolori', come si dice espressivamente. Chi poteva non volere controllare una posizione così strategica in un'area mineraria e marittima così importante? Con l'Elba e Massa Marittima, dopo Populonia, a un passo, o a un semplice dispiegare delle vele?

Il che aiuta a spiegarsi l'interesse accentuato dei grandi centri e dei poteri in qualche modo interessati all'area, tanti e potenti. E che finirono però anche per bilanciarsi reciprocamente, impedendo il radicamento di una città-Stato, ma consentendo il successo di signorie locali, degli Appiani e poi della contestata eredità Ludovisi. In Maremma, luogo di incontro/scontro spesso bellico tra papi e imperatori, tra Pisa, Siena e Firenze, tra Aragonesi a Angioini, Spagnoli e Francesi, una dinastia locale in qualche modo 'accomandata' giovava più di un dominio diretto, sicuramente difficile da gestire. Così persino a Westfalia (1648) non si trovò un accordo per Piombino, divenuta perciò oggetto di occupazione francese dopo la lunga *pax hispanica*.

Intanto gli statuti sopravvivevano con alterazioni minori come un monumento intangibile. Di qui, nonostante studi precedenti, il convegno e gli atti dell'incontro che intervengono ora tempestivamente a lasciare e diffondere memoria di quell'incontro.

Ed era l'occasione di riprendere la questione dalle origini per quanto incerte, accertando gli imprestiti anche testuali dagli statuti di Pisa che oltre l'incredibile capacità di operare nel Mediterraneo fino al dramma della Meloria, non interruppe comunque il suo predominio nell'area mineraria da noi considerata e aveva una storia statutaria del tutto fuori del comune: di una città all'avanguardia anche culturalmente per tanto tempo. A quel rapporto stretto tra Due e Trecento dovrebbe risalire anche la distinzione rimasta tradizionale tra *Breve* e *Statuta*, per indicare grosso modo il primo il testo con le regole giuspubblicistiche, e nel caso di Piombino quindi quelle direttamente interessanti i rapporti politici tra la città dominante e la comunità soggetta variamente autonoma; il secondo invece le regole tradizionali interessanti i cittadini nella vita di tutti i giorni, civilistiche, penalistiche e processuali.

Era una distinzione non soltanto di area pisana, ma che si ritrovava ad esempio anche a Genova, dove *Regulae* erano dette le norme pubblicistiche, o a Venezia dove troviamo *Promissiones* ducali e *Capitularia* delle magistrature. La distinzione materiale tra i testi, laddove c'era, aveva una

Commentari.indb 111 25/01/2021 18:20:26

motivazione precisa.

I *Brevi* (come le *Regulae*) erano sottoposti a cambiamenti frequenti, perché dipendenti dalla congiuntura politica, e quindi esprimevano anche accordi, patti convenuti con un potere momentaneamente prevalente – come nel caso di Piombino con gli Appiani e il Medici prima e i Ludovisi dopo. Gli statuti invece sono le *leges propriae* di una comunità, ne esprimevano la storia profonda e perciò sono spesso ricordati endiadicamente con le *consuetudines*. Come fossero prodotte nel tempo dai consociati stessi, senza interventi superiori, in qualche modo potenzialmente prevaricatori.

Questo spiega anche la complessa elaborazione e gli interventi limitati, tutto sommato, subiti dagli *Statuti*, dei quali non si può neppure rintracciare il nucleo originario *a quo*. Si sa di modifiche, di problemi ricorrenti, come quello degli appelli contro le sentenze penali, tema di forte valenza politica infatti, ma per il resto si trattò periodicamente di ritocchi, essenzialmente. Il potere politico quale che fosse non voleva apparire eversore di una tradizione consolidata quando si trovava di fronte a una comunità che sapeva dare problemi se sfidata e della quale quindi il consenso era indispensabile.

Erano però i *Brevi* il luogo naturale dell'organizzazione politico-amministrativa e perciò, direi senza grandi dubbi, essi sono stati conservati gelosamente e sono anche i pezzi con i quali iniziano le serie archivistiche in Comune. Sorprende piuttosto che essi giacciano ancora inediti, pur essendo stati utilizzati in questo o quel contesto di storia cittadina. Per cui questa mi sembra l'occasione giusta per esprimere un auspicio e indicare una meta precisa agli amici del *Pietro Calefati.* Perché non ci si ritrova tra breve ad affrontare il problema dei *Brevi*? Si può cominciare con una tavola rotonda debitamente introdotta sulla consistenza archivistica della fonte, che – come per gli statuti – si sa già essere dotata di più esemplari, fuori Piombino e non esclusi gli archivi delle grandi famiglie con cui la città ha avuto periodicamente incontri ravvicinati[6]. Ormai con la digitalizzazione dei testi si può lavorare con quella lontananza materiale dell'originale cui ormai l'epidemia ci ha abituato.

Tutto diviene virtuale, per cui gli scenari cambiano rapidamente come un tempo per le dinastie per effetto di eventi militari e successori. Ma la memoria restava e resta, in primo luogo degli statuti, considerandosi un

[6] Anche se autentici dovranno ritenersi i pezzi 1 e 2 conservati all'Archivio comunale, del 1569 con successiva riforma del 1579.

Commentari.indb 112 25/01/2021 18:20:26

contrassegno d'identità della comunità. Ognuna aveva con lo statuto una cittadinanza qualificata, di cui andava gelosa: era un'identità che periodicamente – in base agli andamenti demografici, a volte drammatici per le epidemie – diventava generosa perché esigeva di aprirsi all'immigrazione, ma di regola solo il pagamento delle tasse e la disponibilità di un alloggio offrivano quelle garanzie che facevano acquisire la cittadinanza locale e quindi anche in prospettiva la possibilità di ricoprire uffici pubblici.

Ma un porto così importante aveva certamente bisogno di larghezza di vedute, al centro com'era di traffici intensi, militari e non, che gli studi, ad esempio, sui rapporti con l'Ordine di Santo Stefano e le operazioni ad esso connesse mettono bene in mostra[7]. Nello statuto c'è poco sui forestieri, perché era un problema da affrontare in modo congiunturale e in accordo con il potere politico dominante del momento.

Ma una norma specifica ci parla di una certa attenzione, sia pur generica. Nel caso di crimini (III, cap. 30) si prescriveva: "Essendo giusto che quando uno si stabilisce nel luogo di un altro si serva dei medesimi diritti di quel luogo, perciò ordiniamo che se alcuno avrà offeso un forestiero in qualche luogo soggetto della prefata giurisdizione sia punito e condannato e si proceda contro di lui nella medesima forma, ordine, modo e pena con la quale si sarebbe proceduto" nella sua terra con la pena là prevista se *minore*, altrimenti, se maggiore, con la pena imposta a Piombino. Insomma, il forestiero aveva una sua identità che andava rispettata. Rispettata, ma che non comportava l'estensione del diritto piombinese.

Lo statuto aveva di positivo la sua capacità di aderire a una realtà locale – adattandosi in tempi e modi diversi ai mutamenti sociali intervenuti in base alla sensibilità dei gruppi dirigenti. Ma era anche normativa che *escludeva* per definizione. Di qui la necessità di evitare esaltazioni generiche di queste normative. Dietro l'etichetta dello statuto si può celare il contenuto più diverso. Un vino invecchiato non è detto che debba essere sempre il migliore. Anzi, c'è un limite oltre il quale l'ottimo si deteriora.

Nelle normative è un po' la stessa cosa, perché la loro stabilità possono anche soltanto indicare l'equilibrio raggiunto tra interessi privati e professionali consolidati, e un'adeguata idoneità delle previsioni punitive di trattenere la criminalità. Eppure il caso di Piombino, anche per l'interesse

[7] Il volume dei "Quaderni Stefaniani" del 2000 è dedicato specificamente a Piombino e all'Ordine militare toscano; utili, ad esempio anche gli atti del convegno su *L'Ordine di Santo Stefano e il mare,* Pisa, Ets, 2001, e alcuni saggi dei "Quaderni Stefaniani" del 2017.

Commentari.indb 113 25/01/2021 18:20:27

non occasionale dimostrato dal De Luca[8], sembra indicare una stabilità espressiva di una saggezza politico-giuridica divenuta cultura diffusa, capace di trasmettersi senza difficoltà tra le generazioni. In tal caso lo statuto diventa un testo senza data, che *attraversa* il tempo riproponendosi con la sua attualità e la sua memoria.

Fa pensare anche la sua mancata stampa per tanto tempo – che come problema generale è stato bene affrontato da Silvio Pucci. Il testo, come quello senese del 1545[9], circolò in vari esemplari manoscritti da un ufficio comunale e da una corte all'altro/a, come da uno studio legale all'altro, con quelle note o appunti raccolti nel tempo così frequenti negli zibaldoni legali d'età moderna.

Le norme erano quelle, e ben conosciute anche, se per tanto tempo non pare essere stato ripresa la pratica (documentata intorno al 1400) di metterlo in volgare per renderlo più accessibile alla cittadinanza. Fa pensare anche che un manoscritto sia stato esemplato ancora nel 1695, prima della stampa del 1705[10] opportunamente ristampata a cura di Andrea Landi nel 2016, come s'è premesso.

Allora il salto di qualità lo si fece eccome, stampando i testi nella redazione latina con la traduzione italiana a fronte. E allora probabilmente divenne presto anche più evidente che lo statuto era come quel vino troppo invecchiato di cui si era accennato. Di tortura e presunzioni di colpa, di responsabilità oggettive, di pene 'enormi' e tanto altro si parla in modo dettagliato e preciso nei saggi del già ricordato Canovaro (che ha inserito utili comparazioni con Suveteto, Sassetta e Rio dell'Elba), di Fabrizio Cannaioli, che si è incentrato sulle difficoltà della professione legale a muoversi in quella normativa ormai arcaica, e di Floriana Colao, che dall'ottica del giusdicente ha proiettato lo statuto verso le codificazioni dell'età nuova.

Ma non è da escludere che una riforma profonda fosse una delle speran-

[8] I suoi commenti coordinano puntualmente le previsioni statutarie con la dottrina e la giurisprudenza di diritto comune, facendole sentire come un tutto unitario, un 'sistema' e coerente.

[9] Rimasto in vigore come lo statuto piombinese (per la verità passato indenne dalle riforme di Pietro Leopoldo) fino alle riforme leopoldine e ai codici francesi (e stampato soltanto nel 1995 a mia cura per l'Accademia senese degli Intronati).

[10] Le due date sono state riportate allo stile odierno; nei testi compaiono ancora con lo stile pisano, cioè con una unità in più: 1696 (Del Gratta, *Giovanni Battista De Luca* cit., p. 289) e 1706.

Commentari.indb 114 25/01/2021 18:20:27

ze di chi promosse la versione in italiano dello statuto. Non si esponeva in quel modo un testo con tanti connotati arcaici al giudizio più largo della cittadinanza? Erano tutti interessati alla sua conservazione, o non c'era anche qui uno strato sociale e culturale nuovo che sperava nel cambiamento, anche sollecitato da quanto stava avvenendo nel Granducato e nella Maremma presto investita da grandi riforme e lavori pubblici?

Una città portuale era la più adatta ad ascoltare le novità che maturavano ovunque, e in un secolo caratterizzato nella sua prima metà da mutamenti dinastici frequenti e drammatici con grandi movimenti di truppe, gli scambi di informazioni e novità erano frequenti anche laddove le gazzette ancora non arrivavano con facilità.

Lo statuto non affrontava i grandi problemi che le riforme ormai imponevano: di affrontare le questioni della nobiltà o comunque degli strati cittadini tendenzialmente oligarchici privilegiati dal potere politico e di assicurare una rappresentanza politico-amministrativa libera dalle 'grazie' del Signore[11].

La Ragione, ormai così ben coltivata in centri resi vicini dal mare, come Pisa e Napoli[12], faceva sentire uno statuto senza un diritto pubblico moderno come ormai inadeguato. I nostri relatori hanno fatto una radiografia precisa d'un patrimonio normativo antico che, recepito da tempo, era stato progressivamente adattato nella sua applicazione concreta: operatori del diritto e cittadini per tanto tempo probabilmente sentirono di dover difendere un bene comune, anche se invecchiato, da eventuali abusi in giudizio dei fedeli dei Signori.

[11] La stessa pubblicazione degli statuti di Firenze del 1415 avvenne in piena stagione riformistica leopoldina (e dal Granduca favorita, naturalmente), con luogo fittizio Friburgo, 1777-83.

[12] Si veda ora la sintesi di D. Luongo, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo,* Torino, Giappichelli, 2018.

Commentari.indb 115 25/01/2021 18:20:27

Commentari.indb 116 25/01/2021 18:20:27